

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

567^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del presidente PERA
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-74

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 75-100

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 101-168

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		(992) ROLLANDIN. – <i>Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione</i>
RESOCONTO STENOGRAFICO		(1238) ROLLANDIN ed altri. – <i>Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale</i>
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	(1350) D'AMICO. – <i>Modifiche all'articolo 135 della Costituzione</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	(1496) MASSUCCO ed altri. – <i>Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale</i>
DISEGNI DI LEGGE		(1653) MARINO ed altri. – <i>Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione</i>
Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:		(1662) TONINI ed altri. – <i>Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione</i>
(2544) <i>Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione</i>		(1678) MANCINO ed altri. – <i>Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione</i>
(252) STIFFONI. – <i>Modifica dell'articolo 67 della Costituzione</i>		(1888) MANCINO ed altri. – <i>Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento</i>
(338) BEVILACQUA. – <i>Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica</i>		(1889) MALAN ed altri. – <i>Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro</i>
(420) MANCINO. – <i>Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo</i>		(1898) NANIA ed altri. – <i>Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione</i>
(448) DANIELI Paolo. – <i>Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario</i>		(1914) D'AMICO. – <i>Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione</i>
(617) EUFEMI ed altri. – <i>Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere</i>		(1919) TURRONI ed altri. – <i>Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo</i>

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

D'ONOFRIO (UDC), relatore	Pag. 4, 6
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	4, 7
PETRINI (Mar-DL-U)	5, 14
GUBERT (UDC)	5, 31, 32 e passim
BATTISTI (Mar-DL-U)	7
* VILLONE (DS-U)	8, 10, 11 e passim
* BASSANINI (DS-U)	9, 12, 29 e passim
TURRONI (Verdi-U)	10, 16, 19
MARINI (Misto-SDI)	15
* PASSIGLI (DS-U)	17, 35, 37
BOCO (Verdi-U)	21, 22, 23
RIPAMONTI (Verdi-U)	33, 34, 37 e passim
NANIA (AN)	36
Verifiche del numero legale	7, 8, 10 e passim
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	9, 10, 17 e passim

INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2791-BIS E CONNESSI

PRESIDENTE	38
----------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523:

RIPAMONTI (Verdi-U)	38, 39, 40 e passim
TURRONI (Verdi-U)	44, 45, 46 e passim
GUBERT (UDC)	47
* MANCINO (Mar-DL-U)	51, 52, 53
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	38, 39, 40 e passim
Verifiche del numero legale	49

INTERPELLANZE

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	54, 55
MALABARBA (Misto-RC)	54

SULLE INIZIATIVE PROMOSSE IN FAVORE DEI MALATI DI ALZHEIMER

PRESIDENTE	55, 56
BAIO DOSSI (Mar-DL-U)	55

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	Pag. 56
SODANO Tommaso (Misto-RC)	56

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(2833) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

OGNIBENE (FI), relatore 57

Discussione:

(340) *CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(363) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(911) *MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(1913) *CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(1929) *DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2068) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(2419) *TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2551) *COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo*

(2776) *DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(2782) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(2791-bis) *Disposizioni in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004*

(Relazione orale):

MALAN (FI), relatore Pag. 60

Discussione:

(132) *PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(301) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni*

(823) *BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1109) *CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia*

(1431) *GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1434) *MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(1588) *RIGONI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia*

(1716) *STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia*

(1952) *RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

<i>(1970) RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore</i>			
<i>(2185) CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale:</i>			
FALCIER (FI), relatore	Pag.	62	
D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno		63	
SALUTO AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA ROMANIA			
PRESIDENTE		64	
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE			
Discussione del Doc. IV, n. 3			
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:			
CREMA (Misto-SDI), relatore		64	
MANZIONE (Mar-DL-U)		64	
DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE			
Discussione del Doc. IV-ter, n. 2			
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:			
CONSOLO (AN), relatore		65	
MANZIONE (Mar-DL-U)		66	
FASSONE (DS-U)		68	
ZICCONI (FI)		69	
Discussione del Doc. IV-ter, n. 4			
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:			
SCOTTI (FI), relatore		70	
MANZIONE (Mar-DL-U)		70	
			Discussione del Doc. IV-quater, n. 21
			Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:
			PIROVANO (LP), relatore Pag. 71
			MANZIONE (Mar-DL-U) 71
			FASSONE (DS-U) 72
			SU DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DELLA SEDUTA DAL SENATORE PETRINI
			PRESIDENTE 73
			PETRINI (Mar-DL-U) 73
			SUL SUICIDIO DI UN MEDICO BOLOGNESE
			PRESIDENTE 73
			TOMASSINI (FI) 73, 74
			ALLEGATO A
			DISEGNO DI LEGGE N. 2544:
			Articolo 25 ed emendamenti 75
			Articolo 26 ed emendamenti 77
			Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26 98
			ALLEGATO B
			INTERVENTI
			Integrazione alla relazione scritta del senatore Falcier sul disegno di legge n. 132 e connessi 101
			VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 106
			DISEGNI DI LEGGE
			Trasmissione dalla Camera dei deputati 127
			Annuncio di presentazione 127
			Assegnazione 127
			Presentazione di relazioni 128
			MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
			Annuncio 74
			Annuncio di risposte scritte a interrogazioni 129
			Mozioni 131
			Interpellanze 135
			Interrogazioni 136
			Interrogazioni da svolgere in Commissione 168
			ERRATA CORRIGE 168
			N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

- (617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*
- (1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*
- (1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) CREMA. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) CREMA. – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) DEL PENNINO. – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) BARELLI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) PASSIGLI ed altri. – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) PASSIGLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) GRILLO. – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 24 del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione. Sospende brevemente la seduta in attesa dell'arrivo del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,40.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprime parere contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 25.1 e 25.2 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 19, rimangono soltanto gli emendamenti 25.3, 25.4 e 25.600 interamente soppressivi dell'articolo.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 25.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (*UDC*). Gli emendamenti presentati all'articolo 26 derivano da una concezione del valore della rappresentatività del sistema politico diversa da quella che ispira il testo in esame. La rappresentanza politica della molteplicità delle opinioni espresse dalla società civile è un principio cardine della democrazia che non può essere subordinato alle pur importanti esigenze di stabilità dell'Esecutivo, peraltro attraverso l'individuazione di meccanismi che condurranno a privilegiare la volontà non tanto della maggioranza dei cittadini quanto della maggiore tra le minoranze. Gli emendamenti tendono pertanto a difendere la natura parlamentare della democrazia italiana, non limitando l'espressione della volontà dei cittadini a periodici plebisciti per l'elezione del Capo del Governo: in tal senso si individuano modifiche volte a correggere la soluzione ipocrita individuata nel testo per mascherare l'elezione diretta del Primo ministro, che segna una involuzione autoritaria della forma di governo, contraria all'ispirazione politica cui il suo partito fa riferimento. Altri emendamenti ripristinano il voto di fiducia e vengono incontro alle esigenze di stabilità attraverso un meccanismo di sfiducia costruttiva più efficace e soprattutto più praticabile di quello approvato all'articolo 23.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, rilevando la novità del meccanismo di collegamento tra candidato alla carica di Primo ministro e candidati all'elezione della Camera dei deputati. Sottolinea, a tale proposito ed al fine di evitare inutili polemiche, che il testo proposto dalla Commissione non comprende la previsione della pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale e che quindi non si può parlare di elezione diretta dello stesso.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,52, è ripresa alle ore 10,12.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VILLONE (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 26.33 (identico al 26.810 e al 26.600). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 26.605. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 26.800 (testo 2), 26.801, 26.31 e 26.602/1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 26.602/2. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VILLONE, sono respinti gli emendamenti 26.602/3 e 26.602 (testo corretto).

BASSANINI (*DS-U*). L'emendamento 26.32, su cui annuncia il voto favorevole, è coerente con il sistema parlamentare a premierato forte, ma non prevede la fuoriuscita dal sistema parlamentare che invece si determina con il testo proposto dalla Commissione. L'emendamento, infatti, rafforza la posizione del Primo ministro, ma a differenza della proposta della maggioranza non avalla quella sorta di elezione diretta del *premier*, che la legge elettorale sarà obbligata a sancire. Il testo è infatti chiaramente indirizzato verso un'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che insieme al potere di scioglimento della Camera e alla richiesta del voto di fiducia determina una concentrazione di poteri nelle mani di una sola persona che non ha analogia con nessun sistema democratico e presenta il concreto rischio di una deriva plebiscitaria, perché consente ad una sola persona di stabilire le regole anche di livello costituzionale. È pertanto fuorviante il richiamo alla elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle Giunte provinciali, perché tali organi si muovono nell'ambito delle regole stabilite dal Parlamento.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Il nuovo articolo 92 della Costituzione presenta numerose contraddizioni ed ambiguità; in primo luogo saranno le candidature dei parlamentari, che in tal modo diventeranno proconsoli a livello territoriale del *premier*, a doversi collegare a quella del Primo ministro e non viceversa. Inoltre, attribuendo soltanto ai parlamentari di maggioranza la facoltà di sostituire il Primo ministro non solo vengono sminuite le prerogative dei parlamentari di minoranza ma è anche stravolta la democrazia parlamentare, in quanto la norma è in evidente contraddizione con il divieto di mandato imperativo, peraltro ribadito dall'articolo 10 del testo in esame.

MARINI (*Misto-SDI*). La soluzione adottata dal nuovo articolo 92 è la peggiore possibile, in quanto nei fatti determina l'elezione diretta camuffata del *premier*, al quale vengono affidati enormi poteri senza alcun effettivo contrappeso, con un'anomala apertura al plebiscitarismo, una forma patologica di cui il Paese ha molto sofferto nel passato. È inoltre contraddittorio assegnare al popolo il potere di delegare la propria sovranità al parlamentare, ma al contempo impedire a quest'ultimo di sfiduciare il *premier* a lui collegato. La confusione della proposta è così l'opposto della chiarezza che dovrebbe caratterizzare il testo di una Carta costituzionale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 26.32 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi 26.604, 26.30 e 26.700).

PASSIGLI (*DS-U*). L'emendamento 26.603 contiene indicazioni analoghe a quelle contenute nell'emendamento 26.30, risultato precluso a seguito della precedente votazione, sottoscritto da rappresentanti di tutte le forze politiche di opposizione, in cui si delinea la forma di Governo prescelta dal centrosinistra, che prevede la nomina del Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni per la Camera, nonché la possibilità di procedere alla sua sostituzione sulla stessa base in caso di morte o impedimento permanente; affida al Primo ministro la potestà di nomina e revoca dei componenti del Governo, ai quali si applicano le stesse cause di inleggibilità previste per i membri delle Camere, e rinvia a successiva legge la definizione delle cause di incompatibilità e di altre disposizioni atte a prevenire l'insorgenza di possibili conflitti di interesse. La soluzione dell'abbinamento che è stata invece individuata per l'elezione del Primo ministro, determina una dipendenza tra la legittimazione del candidato deputato e quella del Primo ministro da cui consegue la vanificazione del meccanismo della sfiducia costruttiva, di cui all'articolo 88 della Costituzione, come modificato dall'articolo 23 del testo in esame.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 26.603.

VILLONE (*DS-U*). L'eccessivo ricorso alla tecnica del canguro e il contingentamento dei tempi impediscono di intervenire in modo appropriato su una materia molto delicata, in quanto la scelta del collegamento introduce un surrettizio riferimento alla legge elettorale, che invece la maggioranza aveva dichiarato di non volere costituzionalizzare. Peraltro, la disposizione annulla completamente i residui poteri del Presidente della Repubblica oggi previsti e, con la riproposizione di un meccanismo analogo a quello della sfiducia costruttiva, motivato ancora una volta con l'ossessione della governabilità, si impedisce, anche in caso di morte o im-

possibilità permanente del Primo ministro, di immaginare un Governo diverso. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BOCO (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 26.806, 26.803/1, 26.803 (testo 2) e 26.18 (identico ai successivi 26.609 e 26.610). Previa distinta verifiche del numero legale, chieste dal senatore BOCO, sono respinti gli emendamenti 26.601, 26.2, 26.25 (identico al 26.701), 26.24 e 26.3 (identico ai successivi 26.14, 26.802 e 26.607). Risultano altresì respinti gli emendamenti 26.606, 26.808 e 26.608. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 26.7 prima parte (risultato conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi fino al 26.611).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 26.12, 26.29 e 26.702 sono preclusi dalla reiezione della prima parte del 26.32. Gli emendamenti 26.23 e 26.612 sono stati ritirati.

BASSANINI (*DS-U*). L'emendamento 26.26 evidenzia la scelta del centrosinistra in direzione di un modello di premierato forte, analogo a quello britannico, secondo cui la candidatura del Primo ministro avviene in stretta connessione con la presentazione e pubblicazione del programma elettorale nonché della lista dei candidati alla Camera, a differenza della scelta operata nel testo, che esaspera ulteriormente il carattere personalistico del Governo. Peraltro, il modello di premierato forte rende possibile la sostituzione del Primo ministro perché l'elettore si è pronunciato, non solo sulla sua persona, ma anche sul programma e sulla coalizione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 26.26 (identico al 26.704).

GUBERT (*UDC*). L'emendamento 26.613 propone di eliminare qualsiasi ambiguità in ordine all'elezione del Primo ministro chiarendo che non si tratta di un'elezione diretta.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 26.613. È quindi respinto l'emendamento 26.614. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 26.11.

GUBERT (*UDC*). L'emendamento 26.616 offre un'indicazione riguardo all'elezione dei deputati con un sistema proporzionale, che meglio garantisce circa l'effettiva rappresentatività del corpo elettorale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 26.616.

PASSIGLI (*DS-U*). Dall'abbinamento del candidato alla Camera con il candidato Primo ministro nonché dalla successiva prefigurazione dell'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza collegata al candidato alla carica di Primo ministro ne deriva in primo luogo un irrigidimento della forma di governo, con conseguente vanificazione della sfiducia costruttiva introdotta all'articolo 88 della Costituzione, nonché una surrettizia costituzionalizzazione della legge elettorale. Sarebbe stato preferibile quanto meno apportare i correttivi di cui agli emendamenti 26.803/1 e 26.803. (*Applausi del senatore Bassanini*).

NANIA (*AN*). Ricorda che in passato il senatore Salvi, relatore per il centrosinistra sulle riforme costituzionali alla Commissione bicamerale, si pronunciò a favore di un premierato analogo a quello ora proposto dalla Casa delle libertà. Naturalmente, è possibile cambiare opinione, ma è inaccettabile che, a seconda della parte politica che sostiene una forma di governo, questa possa assumere caratteristiche di pericolosità o viceversa di rafforzamento del sistema democratico. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP. Commenti del senatore Passigli*).

Presidenza del presidente PERA

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 26.17, identico al 26.617.

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2791-bis e connessi

PRESIDENTE. Come previsto dal Conferenza dei Capigruppo, nel corso della seduta antimeridiana di oggi sarà incardinata la discussione dei disegni di legge recanti disposizioni in materia elettorale, tra cui il disegno di legge n. 2791-bis derivante dallo stralcio operato nella seduta pomeridiana di ieri.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Riprende le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 26.4, 26.28 (identico al 26.705), 26.618, 26.27 (identico al 26.706), 26.9, 26.619, 26.620 e 26.8 (identico al 26.13 e al 26.809).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 26.621 e 26.625 sono stati ritirati.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), sono altresì respinti gli emendamenti 26.804, 26.811, 26.805 e 26.622.

GUBERT (*UDC*). In relazione agli emendamenti 26.622, 26.623 e 26.624 sollecita l'attenzione del relatore quanto meno sull'aspetto linguistico per evitare confusioni sulla mozione non sottoscritta da tutti i deputati appartenenti alla maggioranza.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 26.623, 26.624, 26.627 e 26.10. Previa verifica del numero legale chiesta sempre dal senatore TURRONI, è altresì respinto il 26.626.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Richiama la decisione della Conferenza dei Capigruppo in ordine al passaggio ad altri argomenti a partire dalle ore 11,30.

PRESIDENTE. Al termine dell'unica dichiarazione di voto sull'articolo 26 finora prevista, rinvierà il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale. (*Proteste dei senatori Petrini e Garraffa*).

MANCINO (*Mar-DL-U*). Considerato che nel frattempo altri senatori hanno chiesto di svolgere una dichiarazione di voto, si rimette alla decisione del presidente Pera.

PRESIDENTE. Invita il senatore Mancino a proseguire l'intervento. (*Ulteriori proteste del senatore Petrini. Richiami del Presidente*).

MANCINO (*Mar-DL-U*). È contrario all'articolo 26 perché, nonostante le ripetute sollecitazioni rivoltegli, il relatore non ha chiarito il significato del collegamento tra candidatura all'elezione alla Camera dei deputati e alla carica di Primo ministro. È invece indubbio un mutamento della natura del sistema politico – da parlamentare a presidenziale – che provoca un'emarginazione delle funzioni del Parlamento e sancisce un rapporto diretto tra Primo ministro e compagine governativa. Inoltre, con la reiezione di tutti gli emendamenti di richiamo ad una normativa sulle incompatibilità e sulle ineleggibilità, non si prevede più alcun meccanismo parlamentare di controllo sull'idoneità del Primo ministro a svolgere le sue funzioni, né tale controllo è demandato ad un organo terzo,

stabilendo così una sorta di onnipotenza del Capo del Governo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

MALABARBA (*Misto-RC*). Poiché nella seduta pomeridiana saranno svolti analoghi atti di sindacato ispettivo, chiede se la mancata risposta del Governo alla interpellanza urgente 2-00523 da lui presentata sulla nomina di Barbara Contini a governatore della provincia di Nassirya sia da intendersi come rifiuto di fornire spiegazioni al riguardo o come necessità di acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi.

PRESIDENTE. La risposta informalmente fornita dal Governo fa propendere verso la seconda ipotesi prospettata.

Sulle iniziative promosse in favore dei malati di Alzheimer

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Annuncia che nella seduta di ieri sono state raccolte circa 150 firme tra i senatori presenti in Aula per sollecitare un confronto con il ministro Sirchia circa la problematica dei farmaci per i malati di Alzheimer, su cui è in corso uno sciopero della fame da parte dei membri dell'Associazione dei parenti dei malati.

Sui lavori del Senato

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Nella seduta pomeridiana è previsto che risponda il Sottosegretario per l'ambiente all'interrogazione sulla discarica di Ariano Irpino. Pur non contestando la legittimità di tale presenza, ricorda di avere sollecitato più volte un confronto con il ministro Matteoli in questo ramo del Parlamento, al quale egli si è tuttavia sempre sottratto.

PRESIDENTE. La richiesta sarà inoltrata al Ministro.

Discussione del disegno di legge:

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Ognibene a svolgere la relazione orale.

OGNIBENE, *relatore*. Premesso che il provvedimento ha suscitato nel corso dell'esame in Commissione e presso l'altro ramo del Parlamento l'apprezzamento dell'opposizione di cui sono stati accolti taluni emendamenti migliorativi, il decreto-legge è stato presentato dal Governo per fornire una tempestiva risposta alla crisi del gruppo Parmalat e delle imprese dell'indotto, per assicurarne la continuità produttiva e fornire adeguate garanzie ai creditori. In particolare, l'articolo 1 dispone una semplificazione degli adempimenti previdenziali in agricoltura, l'articolo 2 reca disposizioni sulle quote latte, l'articolo 3 si riferisce al settore della pesca, mentre gli articoli 4 e 5 riguardano il rifinanziamento dell'indotto della Parmalat e la riscossione dei contributi previdenziali. Il disegno di legge prevede inoltre alcune misure di incremento dell'organico del Corpo forestale dello Stato, nonché il finanziamento dell'Ispettorato per la repressione delle frodi del Ministero. (*Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e, come convenuto, ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(340) CADDEO ed altri. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(363) ROLLANDIN ed altri. – *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(911) MULAS ed altri. – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(1929) DATO. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(2419) TONINI ed altri. – *Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2551) COSSIGA ed altri. – *Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo*

(2776) DATO. – *Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(2782) CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(2791-bis) *Disposizioni in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004*

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Malan a svolgere la relazione orale.

MALAN (*FI*). Il testo in esame, risultante dall'unificazione di più disegni di legge in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, tra i quali quello derivante dallo stralcio di alcuni articoli del disegno di legge n. 2791, prevede nuove incompatibilità con cariche elettive regionali e locali, quote per garantire la rappresentanza femminile nelle liste elettorali, una disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle prossime elezioni europee ed amministrative. Le proposte avanzate in Commissione, tese a risolvere il problema dell'inadeguata rappresentanza della Sardegna e delle minoranze linguistiche nel Parlamento europeo, potranno essere definite nel prosieguo dell'esame. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, che rinvia ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(132) PEDRINI e FILIPPELLI. – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(301) EUFEMI ed altri. – *Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni*

(823) BASSO ed altri. – *Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1109) CAVALLARO ed altri. – *Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia*

(1431) **GUERZONI.** – *Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1434) **MANZIONE.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(1588) **RIGONI.** – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia*

(1716) **STIFFONI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia*

(1952) **RIZZI e MANFREDI.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

(1970) **RIGONI.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore*

(2185) **CAVALLARO ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale*

FALCIER, *relatore.* Deposita agli atti della seduta un'integrazione alla relazione scritta (v. *Allegato B*) e ricorda che il testo proposto dalla Commissione è scaturito dalla duplice esigenza di offrire la possibilità ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di esercitare il mandato per la terza volta consecutiva e di trasferire alcune competenze dei sindaci al consiglio comunale. Si rimette alla valutazione dell'Assemblea, segnalando i dubbi di costituzionalità sollevati, con riferimento al principio di eguaglianza, in ordine alla disposizione che consente il superamento del limite dei due mandati soltanto per i Comuni più piccoli. (*Applausi del Gruppo FI*).

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordando con il relatore e rimettendosi alla valutazione dell'Assemblea, sottolinea che la densità demografica, quale criterio di individuazione per superare il limite di due mandati, in luogo di un criterio ordinamentale, potrebbe sollevare problemi di costituzionalità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, che rinvia ad altra seduta.

Saluto al Presidente del Senato della Romania

PRESIDENTE. A nome del Senato, saluta il presidente del Senato della Romania, in visita ufficiale a Roma e presente in tribuna. (*Generali applausi*).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa nella qualità di persona offesa in un procedimento penale

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici relativi all'utenza privata del senatore Garraffa nella qualità di persona offesa in un procedimento penale, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

CREMA, *relatore*. Rinvia alla relazione scritta, sottolineando che la Giunta ha accolto all'unanimità la richiesta avanzata a propria tutela dallo stesso senatore Garraffa.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il caso in esame dimostra la farraginosità della normativa vigente che impone un passaggio parlamentare anche quando la decisione da prendere risponde all'interesse del parlamentare.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CONSOLO, *relatore*. Sui fatti oggetto del procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell'onorevole Previti la Camera dei deputati si è già espressa all'unanimità, riconoscendo l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha attribuito al Senato, in quanto Camera di appartenenza dell'allora senatore Previti, la competenza ad esprimersi, la Giunta è pervenuta a maggioranza alle stesse conclusioni dell'altro ramo del Parlamento. Tale valutazione è corroborata dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 che include tra gli ambiti di insindacabilità la critica politica anche se manifestata al di fuori delle Aule parlamentari.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il relatore ha ricostruito correttamente la vicenda ma ha ommesso di ricordare che l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 richiede un collegamento tra la dichiarazione resa e la funzione parlamentare. La Camera dei deputati votò all'unanimità l'insindacabilità delle dichiarazioni dell'onorevole Previti con riferimenti, che destano qualche perplessità, ad atti di sindacato ispettivo. Per tale ragione i senatori della Margherita voteranno secondo coscienza.

FASSONE (*DS-U*). Voterà contro la proposta della Giunta ritenendo che le dichiarazioni dell'onorevole Previti oggetto del procedimento non siano riconducibili all'ambito dell'esercizio delle funzioni parlamentari. La pronuncia della Giunta della Camera del 1997 è superata da 12 sentenze della Corte costituzionale volte a limitare l'abuso delle prerogative di insindacabilità perpetrato dai due rami del Parlamento.

ZICCONI (*FI*). Le perplessità avanzate in ordine all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sono da ritenere formalmente superate dal-

l'approvazione della legge n. 140 del 2003. Preannuncia pertanto un voto favorevole alla proposta della Giunta.

Il Senato approva la proposta avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Luciano Magnalbò

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SCOTTI, *relatore*. Le dichiarazioni del senatore Magnalbò oggetto di querela sono state rese nell'ambito di un dibattito in Assemblea e ricadono evidentemente nell'ipotesi prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (*Applausi del Gruppo FI*)

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Concorda con le conclusioni della Giunta, trattandosi di dichiarazioni non soltanto rese nell'esercizio della funzione parlamentare ma anche formalmente corrette.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 21) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile, nei confronti del deputato Cesare Previti, senatore all'epoca de fatti

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che le affermazioni pubblicate sul quotidiano «Il Giorno» del 14 marzo 1996 e sul quotidiano «Corriere della Sera» del 17 marzo

1996 come rese dall'allora senatore Previti costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PIROVANO, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Quella in esame è una vicenda singolare perché durante il procedimento civile che ha fatto seguito ad una querela per diffamazione nei confronti dell'onorevole Previti, la difesa non ha mai invocato il riferimento all'articolo 68 della Costituzione. Peraltro le affermazioni in questione non sono risultate avere alcun riferimento ad un atto parlamentare. Annuncia pertanto il voto contrario alla proposta della Giunta.

FASSONE (*DS-U*). Annuncia il voto contrario.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Su dichiarazioni rese nel corso della seduta dal senatore Petrini

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiarisce il significato di alcuni spezzoni di frasi fuori microfono nel momento in cui, alle ore 11,30, si sarebbe dovuto sospendere la discussione del disegno di legge sulle riforme istituzionali per passare ad altro punto all'ordine del giorno. Tali interventi intendevano soltanto richiamare l'attenzione della Presidenza sul valore vincolante del calendario dei lavori.

Sul suicidio di un medico bolognese

TOMASSINI (*FI*). La drammatica vicenda del dottor Scandurra, suicidatosi a seguito di una grave depressione provocata da una vicenda processuale che lo ha visto imputato di omicidio colposo per aver prescritto un farmaco ad un'anziana paziente poi deceduta, deve far riflettere sull'accanimento giudiziario a volte ispirato più dalla suggestione che da prove fondate e sollecitare il Senato ad esaminare il disegno di legge n. 108 in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, già da lungo tempo approvato dalla Commissione sanità. (*Applausi dai Gruppi FI e LP*).

PRESIDENTE. La Presidenza non intende entrare nel merito di una vicenda così dolorosa, ma terrà conto della sollecitazione del senatore Tomassini. Dà quindi notizia delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,37.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Grillo, Guzzanti, Manfredi, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Morselli e Tonini, per attività della 3^a Commissione permanente; Ferrara, per attività della 5^a Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Pontone, per attività della 10^a Commissione permanente; Iannuzzi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone, Gubetti, Marino e Nieddu, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Del Pennino e Sambin, per attività dell'Assemblea parlamentare INCE.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale

(1350) D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

In attesa del relatore, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,40).

La seduta è ripresa.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 24.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 25.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 25.1 e 25.2 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 19, resta da votare soltanto l'emendamento 25.3, soppressivo dell'intero articolo, identico agli emendamenti 25.4 e 25.600. Pertanto, ai sensi del Regolamento, va posto ai voti il mantenimento dell'articolo 25.

Passiamo dunque alla votazione del mantenimento dell'articolo.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Non essendo stati presentati sull'articolo 25 altri emendamenti oltre quello soppressivo 25.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 25.4, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, e 25.600, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, all'articolo 26 vi sono numerosi emendamenti a mia firma, ma la limitazione dei tempi non consente di illustrare ciascuno nel dettaglio. Voglio, però, soffermarmi brevemente sul senso complessivo delle proposte modificative.

Esse derivano da una concezione diversa da quella contenuta in questa riforma, cioè che il bene più prezioso di un sistema politico è quello di poter rappresentare al meglio le diversità di opinioni che ha al suo interno. Pertanto, la capacità di rappresentare è più importante di quella di decidere con rapidità.

Il principio della maggioranza delle opinioni è un principio cardine della democrazia e sostituirlo con la sufficienza della maggiore delle minoranze anziché della maggioranza dei consensi mi sembra un arretramento.

Alcuni emendamenti tendono a sottolineare l'importanza del fatto che la nuova legge elettorale miri a ben rappresentare le varie opinioni e a dare a ciascuna lista il peso che essa ha nell'opinione del Paese.

Un secondo filone di riflessioni e di principi che regolano gli emendamenti riguarda l'importanza da assegnare alla natura parlamentare della nostra Repubblica ed è complementare al primo. La democrazia nasce quando sono i tanti che codeterminano ed essa non può essere ridotta ad un momento elettorale nei quattro o cinque anni in cui, con una sorta di plebiscito, ci si affida ad un capo, a meno che ciò non venga accompagnato da altre condizioni che qui non riscontriamo.

Allora, alcuni emendamenti tendono a evitare che si possa parlare di elezione diretta del Presidente del Consiglio. La soluzione ventilata nel disegno di legge è un po' ipocrita, perché in realtà si prevede un collega-

mento e si dà poi – lo abbiamo visto ieri – alla persona a cui si è collegati un potere forte rispetto al Parlamento, quindi formalmente non è un'elezione diretta, ma di fatto lo è.

Io credo sia molto meglio che chi governa, chi ha in mano gli elementi fondamentali del potere di Governo risponda a chi rappresenta il popolo e non viceversa, ossia che chi risponde al popolo possa effettivamente rappresentare quest'ultimo. Questa mi sembra un'involuzione autoritaria del sistema italiano che, anche in base alla tradizione politica a cui mi ispiro e a cui si ispira il partito a cui appartengo, non è congrua.

Certamente c'è un problema di stabilità degli Esecutivi; l'Italia soffre di questa instabilità e anche se si è trattato di una instabilità più dei Governi che del sistema politico, e quindi non possiamo neppure dare troppe colpe a questa instabilità, ho però ventilato la soluzione della sfiducia costruttiva generalizzata a tutti i casi nei quali si crea un problema di fiducia tra Presidente del Consiglio e Parlamento.

Nel testo al nostro esame la sfiducia costruttiva è prevista solo in alcuni casi, ed è praticamente resa nulla dalle condizioni molto restrittive che la prevedono. Invece nei miei emendamenti è prevista appunto una sfiducia costruttiva che sia più adatta a rendere robusto il sistema di Governo, perché, se le condizioni sono troppo restrittive, ci si consegna al potere di ricatto di piccole minoranze all'interno della maggioranza.

Un altro punto oggetto di emendamento riguarda la richiesta che vi sia una esplicita fiducia del Parlamento verso il Capo del Governo.

Signor Presidente, su altri punti forse non vale la pena che io mi soffermi e mi rimetto alla comprensibilità del testo degli emendamenti così come presentati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, anche l'articolo 26, come l'articolo 23 discusso e votato ieri, affronta il problema fondamentale della forma di governo. È l'articolo che stabilisce il collegamento tra candidati alla Camera dei deputati e candidato alla carica di Primo ministro.

Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, ma desidero far presenti due considerazioni. Tra gli emendamenti sui quali esprimo parere contrario, ve n'è uno, in particolare, il 26.612 del collega Malan, il quale chiede che sia ripristinato l'obbligo di pubblicazione...

PRESIDENTE. Scusi, signor relatore, i senatori Malan e Boschetto hanno comunicato di aver ritirato gli emendamenti da loro presentati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Capisco cosa è avvenuto dal punto di vista procedurale, ma intervengo ugualmente dal punto di vista politico.

Il senatore Malan ha presentato un emendamento perché nella Commissione affari costituzionali la questione della pubblicazione del nome

sulla scheda era considerata persino ovvia; nel corso delle discussioni si era ritenuto che questo fosse un punto di rilievo politico; in Commissione è stato abolito e io sono favorevole a mantenere l'abolizione di questa previsione obbligatoria.

Credevo fosse un aspetto importante, probabilmente non lo è; intendo dire che esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti in modo che questa ipotesi di pubblicazione del nome sulla scheda, considerata scellerata (cosa del tutto normale), non sia nel testo della legge costituzionale e non si facciano polemiche su cose che non hanno senso. Sarà forse la legge elettorale a prevederlo? Non lo prevederà affatto? È avvenuto senza una previsione nella legge elettorale o nella Costituzione nelle elezioni del 2001? Nessuno se n'è fatto particolarmente carico.

Comunque, ci tengo a dire che il parere è contrario su tutti gli emendamenti perché il problema politico posto è che i candidati alla Camera dei deputati lo sono in quanto collegati al candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, chiamato Primo Ministro, e costui non è votato da solo, a prescindere dai deputati, ma in quanto ad essi collegato.

Ciò rende evidente che non stiamo parlando dell'elezione del Primo Ministro da solo, come avviene in altri sistemi, così come non stiamo parlando dell'elezione dei deputati da soli, ma appunto in quanto collegati al candidato a Primo Ministro.

È una novità istituzionale significativa. Si discuta di questa questione politica di fondo: se si vuole l'elezione diretta del Primo Ministro da solo lo si dica, e io sono contrario; se si vuole l'elezione dei deputati da soli, senza collegamento con il Primo Ministro, lo si dica, non occorre cambiare la Costituzione perché è quanto avvenuto finora, e sono contrario. Sono invece favorevole al collegamento.

Pertanto, ribadisco il mio parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 26.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere e con le opinioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.33, identico agli emendamenti 26.810 e 26.600.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,52, è ripresa alle ore 10,12).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 26.33, identico agli emendamenti 26.810 e 26.600.

Verifica del numero legale

VILLONE (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.33, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 26.810, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, e 26.600, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.800 (testo 2), presentato dai senatori Bassanini e Manzella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.801, presentato dai senatori Bassanini e Mancino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.605.

BASSANINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.605, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.31, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.602/1, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.602/2.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.602/2, presentato dal senatore Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.602/3.

Verifica del numero legale

VILLONE (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.602/3, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.602 (testo corretto).

Verifica del numero legale

VILLONE (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.602 (testo corretto), presentato dal senatore Forlani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 26.32.

* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, come il relatore avrà notato, stiamo ora affrontando un punto chiave della nuova forma di governo, accanto a quello, già esaminato, concernente lo scioglimento delle Camere sostanzialmente e insindacabilmente deciso dal Primo Ministro. Questo articolo è decisivo ai fini di riconfigurare la forma di governo.

L'emendamento 26.32, che sottoponiamo all'esame dell'Assemblea, è coerente con il modello parlamentare a premierato forte, ma non intende andare oltre, non intende fuoriuscire dal sistema parlamentare. Quello che la maggioranza ci propone è in realtà la fuoriuscita dal sistema parlamentare, senza peraltro proporre uno degli altri modelli democratici conosciuti, una delle altre forme di governo democratiche conosciute e sperimentate.

Noi proponiamo un consistente rafforzamento della posizione e dei poteri del Primo Ministro e del Governo; proponiamo che all'inizio della legislatura il Primo Ministro sia nominato sulla base dei risultati delle elezioni politiche, quindi nel rispetto della volontà dell'elettorato che, nel momento in cui sceglie i propri rappresentanti parlamentari, si esprime anche sulla scelta della maggioranza e del Governo che governeranno il Paese, esattamente come avviene nei sistemi parlamentari a premierato forte.

Prevediamo che il Primo Ministro possa nominare e revocare i Ministri ma, a differenza di quanto previsto nel testo della maggioranza al nostro esame, non prevediamo clausole che sostanzialmente e inevitabilmente impongono di inserire nella legge elettorale una sorta di elezione diretta del Primo Ministro.

Il relatore ha negato che il nome del Primo Ministro debba essere inserito sulla scheda elettorale. Ma chiunque legge il testo della Commissione al nostro esame capisce che questa diventa quasi una scelta obbligata per le leggi elettorali, perché si prevede che il sistema elettorale debba essere tale da prevedere il collegamento dei candidati alla Camera

dei deputati con un candidato a Primo Ministro e che il sistema elettorale debba favorire la formazione di una maggioranza intorno al Primo Ministro.

La seconda affermazione appare a prima vista condivisibile, perché tende a garantire la stabilità dei Governi e delle maggioranze e la durata per la legislatura dei Governi scelti dagli elettori; ma la prima formulazione, collegandosi con la seconda, spinge verso una soluzione che non si ritrova in nessun sistema parlamentare anche a premierato forte: l'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Nel sistema inglese il nome del candidato Presidente del Consiglio non sta sulla scheda, se non nella circoscrizione elettorale in cui egli si candida come deputato alla Camera dei comuni. E a nulla varrebbe richiamare il modello della legge n. 81 del 1993 sull'elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, perché il contesto istituzionale è totalmente diverso.

Nel caso dei Comuni e delle Province eleggere direttamente il capo dell'amministrazione e collegare alla sua elezione l'elezione della maggioranza del Consiglio comunale o provinciale non comporta attribuire alla persona del capo dell'amministrazione, cioè dell'esecutivo, il potere di influenzare, anzi di condizionare l'organo che stabilisce le regole. Infatti, il Consiglio comunale e quello provinciale, cioè le istituzioni comunali e provinciali, si muovono nell'ambito della Costituzione e delle leggi, che non possono cambiare in quanto non spetta loro; al massimo, hanno una potestà normativa regolamentare.

Viceversa, a livello statale, nazionale, il Parlamento è il primo organo di revisione costituzionale; addirittura, in alcune circostanze può modificare la Costituzione senza che intervengano altri poteri, perché allo stato della nostra Costituzione non si ha il *referendum* quando la legge di revisione costituzionale è approvata a maggioranza dei due terzi; in ogni caso, è decisiva la volontà del Parlamento per l'approvazione delle leggi. Questo non si ha nelle amministrazioni locali e quindi la situazione è profondamente diversa.

Stabilire un meccanismo per cui il Capo del Governo è eletto direttamente, condiziona la formazione e l'elezione della maggioranza parlamentare e ha sulla maggioranza e sulla Camera dei deputati un potere di condizionamento esercitato attraverso la minaccia di scioglimento, i voti di fiducia e i voti bloccati, come sono previsti più avanti in questo testo, significa dare ad un uomo solo la possibilità non solo di concentrare nelle sue mani i poteri e gli strumenti di governo, ma anche il potere di determinare le regole nel cui ambito l'attività di governo dovrebbe svolgersi. Ciò comporta una concentrazione dei poteri che non esiste in alcuna forma di governo democratico, non esiste né nei sistemi presidenziali, né in quelli semipresidenziali, né in quelli parlamentari, anche a premierato forte.

Siamo fermamente contrari a questa soluzione. Come già abbiamo sottolineato nei giorni scorsi, essa si traduce in una forma di Governo che consente derive plebiscitarie, peroniste o cesariste. Essa infatti non

prevede gli equilibri, i *checks and balances*, i contrappesi che sono propri delle forme di Governo democratiche, qualunque sia il modello che si è preferito scegliere.

Proponiamo un'alternativa che è in linea con il modello del premiato forte e chiediamo alla maggioranza di prenderla in considerazione, se davvero vuole prevedere una forma di governo che appartenga alla categoria delle forme di governo democratiche.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'articolo 92 della Costituzione lasciatoci in eredità dalla Costituente repubblicana recitava, con splendida sintesi, che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri.

Oggi noi lo abbiamo infarcito di sciocchezze e di bugie. La prima bugia è che la candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati. È vero esattamente il contrario. Inoltre, le candidature a parlamentare avverranno in collegamento con la candidatura a Primo Ministro, perché quello che il popolo andrà ad eleggere è il Primo Ministro, il quale avrà dei proconsoli territoriali con il compito di organizzargli la campagna elettorale.

Questo sarà il significato reale dell'elezione del Parlamento e che questa sia la tendenza lo abbiamo già largamente sperimentato, perché già alcuni partiti, fra cui il partito di maggioranza relativa che siede in questo Parlamento, hanno dato disposizioni nella campagna elettorale affinché i loro candidati non si esponessero in prima persona, non esponessero cioè il loro volto sui manifesti.

La stessa disposizione è stata data anche dalla Lega Nord: l'elezione riguardava Berlusconi e Bossi, non il singolo parlamentare. Questo è il *trend* che abbiamo costituzionalizzato: il parlamentare è soltanto il terminale elettorale del Primo Ministro, e come tale si comporterà anche quando sarà giunto in questo Parlamento.

La seconda sciocchezza è che il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo Ministro. Ma quando mai il Presidente della Repubblica potrebbe nominare un Primo Ministro in contraddizione con i risultati elettorali? Quando mai potrebbe affidare questo incarico al *leader* di un partito che non rappresenti la maggioranza dei parlamentari, non rispecchiando il risultato elettorale? Che bisogno c'è di specificare cose di questo genere?

La terza sciocchezza è quella che prevede una clausola di residuo parlamentarismo secondo la quale sarebbe possibile nominare un Primo Ministro diverso da quello dimissionario o deceduto. Perché ciò avvenga occorre il sostegno della stessa maggioranza elettorale, il che significa che avremo dei parlamentari di serie A e altri di serie B, cioè parlamentari che, appartenendo alla maggioranza elettorale, hanno la possibilità di fir-

mare la mozione e parlamentari che, appartenendo all'opposizione, non possono firmare la mozione di fiducia al nuovo Primo Ministro in caso, ripeto, di morte o dimissioni del precedente.

Questo contravviene chiaramente al principio sancito dall'articolo 67 della Costituzione di divieto al mandato imperativo. Abbiamo invece costituzionalizzato il mandato imperativo: chi è legato e fa parte della maggioranza ha una facoltà sensibilmente diversa rispetto a chi fa parte dell'opposizione. Abbiamo stravolto qualsiasi principio caratteristico delle democrazie parlamentari e siamo sicuramente al di fuori di qualsiasi terreno conosciuto di costituzionalismo.

MARINI (*Misto-SDI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (*Misto-SDI*). Signor Presidente, mi sembra che questo articolo 26 crei il cosiddetto collegamento tra il candidato a *Premier* e i candidati del maggioritario. Intanto non è ben chiaro cosa significhi collegamento: si vuole per caso in questa maniera rendere obbligatoria l'indicazione di voto del corpo elettorale che riguarda soprattutto la decisione che dovrà prendere il Presidente della Repubblica nel dare l'incarico al Primo Ministro o si vuole qualcos'altro?

Nel caso in cui si voglia rendere obbligatoria l'indicazione del Presidente della Repubblica al *Premier* collegato, credo che sarebbe più chiaro ed anche più normale prevedere un'indicazione sulla scheda del nome del *Premier*, oppure un'elezione diretta, ma in questo articolo mi sembra non sia prevista né l'una né l'altra cosa.

La mancata elezione diretta in questo caso specifico ed in questo disegno di Costituzione mi pare sia indicativa di un atteggiamento estremamente pericoloso, quello di volere cioè un'elezione diretta camuffata che è la cosa meno trasparente e più pericolosa dal punto di vista della costruzione di un sistema di poteri e contropoteri democratici.

È un *Premier* eletto direttamente dal corpo elettorale ed investito di un'autorità piena; in quanto tale, egli deve rispondere dei propri atti al corpo elettorale e comunque ciò impone, nel momento in cui si definisce l'insieme delle garanzie democratiche, di studiare e prefigurare dei contropoteri. Non si è mai visto in nessuno Stato democratico che l'attribuzione ad una singola persona di poteri forti non sia accompagnata di pari passo da un sistema di garanzie e quindi di contropoteri.

Il sistema tipico del presidenzialismo è assente nella Carta presentata al Parlamento dalla maggioranza con la riforma; manca l'elezione diretta e vengono meno i cosiddetti contropoteri. Al contempo, però, vi è un'elezione camuffata: se con il collegamento si rende obbligatoria l'indicazione del *Premier* da parte del Presidente della Repubblica, ci rendiamo conto tutti quanti che si tratta di una elezione camuffata, tanto più camuffata dalla norma che prevede anche lo scioglimento nel caso in cui il *Premier* dovesse essere sfiduciato. Vi è anche questo controsenso, questa stranezza

di un *Premier* scelto attraverso il sistema del collegamento con il candidato eletto con il maggioritario.

Quindi, il popolo elegge il candidato, in base al sistema maggioritario; però il candidato in questione non può sfiduciare il *Premier* perché, in tale caso, si incorre nello scioglimento. Si verifica, quindi, la seguente anomalia: investiamo il popolo di una elezione che delega la propria sovranità ad un eletto, che viene dimezzato, perché non ha la sovranità piena che gli deriva dal popolo in quanto il *Premier* a lui collegato, non scelto dal popolo in quanto non è indicato e non è eletto come *Premier*, viene collegato in una posizione di supremazia all'eletto. Sembra essere un'incorreggenza troppo macroscopica.

Ai colleghi del centro-destra chiedo se abbiano immaginato il funzionamento di un tale meccanismo: che fine farà il vostro potere quando sarete scelti dal popolo? Il popolo vi vota ma verrete privati nella fase successiva della pienezza della sovranità alla quale siete stati delegati.

Mi sembra sufficiente riflettere su questi aspetti per capire come si stia facendo una grande confusione; sta nascendo una Costituzione pensata monca che, partendo dalla volontà popolare, crea un ibrido per cui si ha una forma di monocrazia camuffata, la cosa peggiore. Nelle forme costituzionali la grandezza di una Carta costituzionale sta proprio nella chiarezza, nella semplicità, nella definizione esatta di funzioni e di compiti, nella divisione dei poteri.

Da questa Carta costituzionale nasce invece una Costituzione del tutto anomala che non esito a definire molto pericolosa per la democrazia italiana perché apre una serie di spiragli ad un'ipotesi di plebiscitarismo che sappiamo quanto sia stato grave nella storia italiana e quanto abbia nociuto al progresso del nostro Paese.

Storicamente il nostro Paese ha sofferto di questo male, del plebiscitarismo, che avremmo dovuto evitare con un sistema di poteri e contropoteri all'interno della Carta costituzionale. Tutto questo non c'è, a parte una somma di funzioni nelle mani del Capo del Governo che per giunta causerà una anomalia molto rilevante della vostra proposta. Però tutto questo è nascosto, non è chiaro nella Carta costituzionale.

Sono questi i motivi per i quali ho presentato un emendamento tendente quanto meno a correggere un problema che nasceva con il collegamento e per i quali l'intera Carta costituzionale va rifiutata in blocco, senza parlare poi di altri articoli veramente inquietanti tra cui rientra anche quello in esame.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 26.32, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole «Consiglio dei ministri».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 26.32 e gli emendamenti 26.604, 26.30, 26.700, 26.12, 26.29 e 26.702.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.603.

* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, avrei preferito fare riferimento all'emendamento 26.30, anche se in ogni caso l'emendamento 26.603 mi offre l'occasione di affrontare l'argomento.

L'emendamento 26.30 aveva il pregio di portare le firme di tutti i Gruppi dell'opposizione. Questo mi consente di dire al senatore Nania, e a quanti hanno sostenuto l'esistenza di divisioni all'interno del centro-sinistra, sulla forma di governo, quanto falsa sia la loro posizione. Comunque l'emendamento 26.603 in parte ricomprende l'emendamento 26.30 che delineava la forma di governo ben messa a punto nella bozza Amato,

a dimostrazione di come tutto il centro-sinistra sia unito, salvo qualche sporadica posizione individuale, nel sostenere tale forma di governo. Del resto, se dovessimo prestare attenzione alle posizioni individuali, sarebbe facile per l'opposizione indicare che la proposta di cancellierato dei senatori Eufemi e Tarolli ci avrebbe trovati perfettamente consenzienti. Bisogna dunque confrontarsi sulle proposte che rappresentano la posizione unitariamente raggiunta dai due schieramenti, e non su proposte emerse nel corso del dibattito, ma che rappresentano posizioni marginali e individuali.

Venendo al merito dell'emendamento, è necessario sottolineare come la posizione del centro-sinistra, ripresa anche nell'emendamento del senatore Tommaso Sodano, contenga alcuni punti estremamente interessanti. In primo luogo, il Primo Ministro viene sì designato dal Presidente della Repubblica, ma sulla base dei risultati delle elezioni politiche. Questo principio vale anche nel caso di eventuali successori nella carica di Primo Ministro dopo l'inizio della legislatura.

In secondo luogo, il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri, novità non indifferente. Inoltre, si introduce la norma secondo cui i membri del Governo sono sottoposti alle stesse cause di ineleggibilità previste per i membri del Parlamento. Infine, si costituzionalizza il principio che le cause di incompatibilità possono prevedere anche limiti al diritto di proprietà, di impresa, e di esercizio di libere professioni, limiti a nostro avviso già presenti nell'attuale testo della Costituzione, ma *ad abundantiam*, e per rassicurare coloro che pensano sia necessaria una norma costituzionale, li si è voluti specificare ulteriormente.

Colgo l'occasione di questo intervento per sottolineare che l'abbinamento del nome del Presidente del Consiglio designato con il nome del singolo candidato a deputato sulle schede di collegio configura una situazione del tutto analoga a quella che si avrebbe in caso di presenza del nome del candidato Primo Ministro sulla scheda.

In caso di abbinamento, l'elettore elegge infatti un'accoppiata, un binomio: elegge sì il deputato del suo collegio, ma quel deputato è collegato con un candidato alla carica di Primo Ministro. Si ottiene esattamente lo stesso effetto dell'elezione diretta del Primo Ministro; la legittimazione è congiunta. Questo meccanismo vanifica interamente quello della sfiducia costruttiva, proposto all'articolo 23. È chiaro che nessun deputato godrebbe più di legittimazione politica nel momento in cui venisse meno il Primo Ministro al quale è stato collegato in sede di elezione. La sfiducia costruttiva diventa un inutile orpello, una finzione, come abbiamo già più volte evidenziato.

Concludo l'intervento sottolineando, ad uso del relatore (e sperando che egli voglia prestare un po' di attenzione), come vi sia una contraddizione sostanziale tra l'articolo 23 e l'articolo 26. L'articolo 23 prevede che il Presidente della Repubblica non sciolga la Camera nel caso in cui, entro dieci giorni venga indicato, con il meccanismo di sfiducia costruttiva previsto dall'articolo, il nome di un nuovo Primo Ministro. Sempre in tale articolo si dichiara che questo meccanismo si può applicare an-

che nei casi di cui all'articolo 94, quando cioè la sfiducia derivi da una richiesta del Governo. Nell'articolo 26, all'ultimo comma, si indica invece con molta chiarezza che nel caso di sfiducia promossa dalla Camera non si applica il meccanismo della sfiducia costruttiva. Quindi, onorevole relatore, vi è una contraddizione sostanziale su cui lei si dovrebbe forse pronunciare tra l'articolo 23 e l'articolo 26, ora in votazione, non vedendosi alcuna ragione per operare una distinzione in base all'origine della sfiducia espressa dalla Camera.

In conclusione, per le ragioni che ho evidenziato, il meccanismo proposto di abbinamento sulla scheda del nome del candidato Primo Ministro con il nome del candidato deputato vanifica interamente quanto stabilito dall'articolo 23.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.603, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.806.

* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto su un emendamento a caso, perché tra il contingentamento dei tempi e il cosiddetto canguro applicato agli emendamenti c'è una totale casualità nel come e nel quando noi interveniamo. Ciò la dice lunga sul modo in cui stiamo procedendo in questa riforma.

Intervengo per sottolineare come la norma in discussione rappresenti uno dei passaggi che chiudono il cerchio dell'ossessione della maggioranza nella chiave della governabilità, della distruzione di una funzione efficace di rappresentanza politica e di una lettura esasperata della democrazia di mandato.

Questa norma si impenna anzitutto su un richiamo alla legge elettorale, che deve favorire il formarsi delle maggioranze. Noto come fosse strumentale l'argomento della maggioranza che di leggi elettorali in Costituzione non si doveva fare menzione; argomento usato così fortemente per il Senato perché allora non si doveva ovviamente consentire l'ingresso nella Costituzione di norme che ne fondassero un ruolo efficace; invece, qui la legge elettorale si richiama.

Si azzerà il potere del Capo dello Stato, ridotto a una funzione puramente notarile. Mi si potrebbe dire: anche adesso è così, se c'è una maggioranza chiara alle elezioni il Capo dello Stato non può che scegliere quella persona che gli viene indicata, ed è giusto; però la diversità ovvia è nel fatto che oggi è possibile che dalle elezioni venga fuori una situazione diversa, nella quale al Capo dello Stato residui una funzione di motore della crisi, del sistema, mentre un domani questo non potrebbe essere e, se vi fosse una crisi, si andrebbe di nuovo a sciogliere le Camere.

Poi si arriva al meccanismo analogo a quello che abbiamo già visto per la sfiducia costruttiva ed è, questo, quello che veramente, secondo me, ci dice come la maggioranza sia ossessionata dal problema della governabilità: persino nel caso – pensate – della morte del Primo ministro si applica un meccanismo che rende praticamente impossibile che si vada avanti con la formazione di un Governo diverso. Questo non è un meccanismo costituzionale: questo è un potere di crisi che viene dall'altro mondo, è la notte dei morti viventi tradotta in Costituzione, una sorta di ultrattività del cadavere del Primo ministro che determina ancora le sorti del Paese.

Signor Presidente, lo voglio dire con molta pacatezza al relatore: questa non è la formulazione efficace di un testo costituzionale, questa è una sorta di maledizione di Tutankhamon. Siamo arrivati veramente a quello che non è ragionevole pensare che si possa scrivere in Costituzione.

Vedo che è arrivato il collega Nania e allora mi rivolgo a lui perché egli continua a citarmi (ormai credo che siamo arrivati alle dozzine di citazioni). Voglio dirgli che le sue citazioni somigliano a quelle fatte da chi non legge e cita di seconda mano; sembra quasi che in Bicamerale abbiamo vissuto un'esperienza diversa. Infatti, vede, collega Nania, se ci avessero detto nella Bicamerale che la Costituzione si sarebbe modificata con tempi contingentati, nel contrasto frontale tra maggioranza e opposizione, con nessuna intesa, sotto la minaccia di una crisi di Governo, devastando la Costituzione, distruggendo la funzione della rappresentanza parlamentare, indebolendo il sistema delle garanzie, noi ci saremmo tutti fatti una risata, e lei lo sa benissimo.

Quindi, lei non può citare singoli pezzi, singoli eventi di una vicenda che è lontana di anni e rispetto alla quale il Paese è cambiato, il mondo è cambiato, noi stessi siamo cambiati, i soggetti politici sono cambiati e dire adesso: «Ma voi pensavate che...»; a parte il fatto che io pensavo allora quello che penso oggi, ma, se anche non pensassimo più le stesse cose, avremmo ragione a non pensarle più e sbaglierebbe chi le pensa ancora come lei, collega Nania. Questo è il punto.

Per questo motivo io non cito mai quello che lei ha detto o ha fatto, anche se potrei agevolmente farlo perché, visto che in questo Paese da ben ventuno anni si fanno Bicamerali e si discute di riforme, tutti ormai hanno detto tutto di ogni possibile argomento.

Su questo punto vorrei quindi rispondere con amicizia al collega Nania: grazie per le citazioni, ma, la prego, non mi citi più, oppure legga meglio la nostra storia istituzionale e politica. Nella Bicamerale noi abbiamo rischiato, forse nostro malgrado, di fare la storia del nostro Paese; in quest'Aula oggi stiamo certamente provocandone il disastro. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

BOCO (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.806, presentato dalla senatrice Acciarini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.601.

Verifica del numero legale

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.601, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.2.

Verifica del numero legale

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.25, identico all'emendamento 26.701.

Verifica del numero legale

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.25, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 26.701, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 26.12, 26.29 e 26.702 risultano preclusi dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 26.32 e che l'emendamento 26.23 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.606.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 26.606, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.24.

Verifica del numero legale

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, chiedo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.24, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.3, identico agli emendamenti 26.14, 26.802 e 26.607.

Verifica del numero legale

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 26.14, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, 26.802, presentato dal senatore Passigli, e 26.607, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.808.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 26.808, presentato dalla senatrice Bonfiatti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.803/1.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.803/1, presentato dai senatori Vitali e Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.803 (testo 2).

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.803 (testo 2), presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.608, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.18, identico agli emendamenti 26.609 e 26.610.

BOCO (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi è stata fatta leggere una parte del Regolamento e io starò attento a seguirla.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.18, presentato dal senatore Passigli, identico agli emendamenti 26.609, presentato dal senatore Bassanini, e 26.610, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 26.7.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 26.7, presentato dal senatore Gubert, fino alle parole «di massa».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 26.7 e gli emendamenti 26.703 e 26.611.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.26, identico all'emendamento 26.704.

* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, il nostro emendamento 26.26 e l'emendamento 26.704, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, costituiscono l'espressione della nostra scelta per un sistema parlamentare a premierato forte, esattamente secondo il modello britannico.

Noi prevediamo che il programma della coalizione che si presenta alle elezioni e il nome del candidato proposto per la presidenza del Consiglio dei ministri siano pubblicamente presentati, nei termini stabiliti dalla legge, congiuntamente alla lista dei candidati alle elezioni.

È una soluzione esattamente coerente con quello che di fatto avviene nei sistemi parlamentari a premierato forte, come la Gran Bretagna, la Germania, la Svezia e gli altri Paesi che adottano questo modello. In questi Paesi non è infatti consentito scrivere il nome del candidato sulla scheda o collegare sulla scheda i nomi dei candidati al Parlamento col nome del candidato Primo Ministro. Quest'ultima soluzione rischia di far assumere inevitabilmente al procedimento elettorale una torsione personalistica e plebiscitaria. Quella di rendere noto il nome del candidato *Premier* come elemento fondamentale della scelta che gli elettori sono chiamati a compiere unitamente al programma e alle liste dei candidati, no.

Andiamo al cuore del problema. La ragione per la quale contrastiamo il testo proposto dalla maggioranza è che esso esaspera la personalizzazione della politica, finisce per esaurire tutto il meccanismo democratico-rappresentativo nella scelta di un uomo, concentrando in quest'uomo tutti i poteri, togliendo per converso qualunque ruolo al Parlamento.

Lo stesso potere insindacabile del Primo Ministro di sciogliere la Camera dei deputati è quasi la conseguenza di questa scelta, perché se gli elettori sono invitati dal meccanismo elettorale essenzialmente, principalmente, quasi esclusivamente a pronunciarsi sulla scelta del Primo Ministro, a scegliere tra Berlusconi e Prodi o tra Berlusconi e Rutelli, a quel punto se il Primo Ministro eletto decide poi di sciogliere la Camera o se la sua maggioranza decide di sostituirlo, è giusto e coerente tornare davanti agli elettori, che altrimenti si sentirebbero truffati.

Lo scioglimento automatico della Camera è la conseguenza dell'elezione diretta del *Premier*. Ma esso non è, invece un elemento strutturale dei modelli a premierato forte, che anzi lo escludono. Al contrario, essi ammettono che la maggioranza possa sostituire il Primo Ministro, il quale non ha un potere insindacabile di sciogliere la Camera, perché in quei modelli l'elettore si è pronunciato non su un uomo, o non su un uomo soltanto, ma su un programma, su una coalizione, su una squadra della quale è naturalmente elemento importante anche chi la guiderà; ma con il sottinteso che il capo della squadra di Governo potrebbe non essere la stessa persona per l'intera legislatura, perché quella coalizione o quella maggioranza potrà anche decidere, ai fini di completare la legislatura e di attuare

il programma, di sostituire il caposquadra, come avviene anche nelle squadre di calcio nel corso del campionato.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.26, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 26.704, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. L'emendamento 26.612 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.613.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, sull'emendamento 26.613 il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario. Vorrei sapere, però, se in futuro si tratterà di elezione diretta del *Premier* oppure no, perché l'ambiguità con la quale questo si propone non è ammissibile in un testo costituzionale. Il collegamento verrà fatto valere come elezione diretta oppure come indicazione politica?

Credo che questo chiarimento vada dato. Non ricordo di trovare nel programma della Casa delle Libertà l'impegno ad introdurre l'elezione diretta del *Premier*. Allora, in base a quale impegno si propone l'elezione diretta? Se invece non si tratta di elezione diretta, lo si dica. L'emendamento consente di precisarlo.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.613, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.614.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 26.614, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.11.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiedo a quindici senatori di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.11, presentato dal senatore Crinò.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.616.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, l'emendamento 26.616 vuole testimoniare che esiste ancora qualche rara persona che crede nel sistema proporzionale. Una volta il fatto che ci fosse un rapporto tra voti espressi e rappresentanti costituiva una conquista popolare, ora è diventato una sorta di marchio indelebile. Voglio assumere questo marchio e continuare a portarlo avanti.

Credo che un sistema politico parlamentare non possa che rappresentare al meglio come si articolino le posizioni politiche; se così non è, prima o poi si paga un prezzo, Presidente, perché non si può sottoporre a negazione parti dell'opinione pubblica che non sono ricomprese e continuare a far governare chi è espressione di una minoranza di consensi nel Paese.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.616, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.17, identico all'emendamento 26.617.

* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 26 prevede che la candidatura alla carica di Primo Ministro avvenga mediante collegamento con i candidati nei collegi, specificando che «La legge» – elettorale quindi – «disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza», e aggiungendo «collegata al candidato alla carica di Primo ministro».

Questa dizione presenta due inconvenienti gravi. Il primo è quello di irrigidire la forma di Governo in maniera tale da rendere impossibile qualsiasi sostituzione, in qualunque momento di vita della legislatura e per qualsiasi causa, della persona del Primo Ministro così designato ed eletto.

È evidente, infatti, che l'abbinamento sulla scheda dei candidati deputati con il candidato Primo Ministro configura l'elezione di un pacchetto, per cui la legittimazione dei singoli deputati eletti è collegata a quella del Primo Ministro al quale sono riferiti. Così facendo si vanifica qualsiasi istituto di sfiducia costruttiva che si sia inteso introdurre, istituto che in tal modo rimane una mera finzione, come ho già osservato più volte.

Il secondo inconveniente è quello di affidare alla legge elettorale una valenza costituzionale, facendola divenire parte integrante della forma di Governo. Ho sempre sostenuto che la legge elettorale è parte integrante e fondamentale della Costituzione materiale di un Paese, e che se si vuole rafforzare la tenuta delle coalizioni di Governo si deve operare prioritariamente sulla legge elettorale; ma qui si costituzionalizza impropriamente e in maniera surrettizia la funzione stessa di tale legge. Se così è, a maggior ragione avremmo dovuto approvare gli emendamenti 26.803/1 e 26.803 che avevo proposto, in cui non si costituzionalizzava la legge elettorale ma si affermava che, poiché essa nel contesto di questa riforma assume una valenza costituzionale, essa doveva essere sottoponibile a *referendum* confermativo al pari delle leggi costituzionali, quando non fosse approvata con i due terzi dei voti.

Concludo ribadendo che stiamo affidando alla legge elettorale una valenza costituzionale impropria, perché essa diventa in questa maniera e con legge ordinaria parte integrante della forma di Governo. (*Applausi del senatore Bassanini*).

NANIA (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (*AN*). Signor Presidente, vorrei lasciare traccia di posizioni sostenute in passato che mettono in evidenza invece l'assoluta compatibilità tra l'indicazione su scheda del nome del candidato e la mozione di sfiducia.

Esattamente il 28 maggio 1997, il relatore senatore Salvi presentava il suo articolato sul premierato e all'articolo 1 prevedeva che la candidatura alla carica di Primo Ministro avvenisse mediante collegamento con i candidati all'elezione al Parlamento, esattamente come stiamo prevedendo adesso, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo Ministro sulla scheda elettorale.

Il primo dato, quindi, è che appartiene alla cultura del centro-sinistra sul premierato l'abbinamento tra Primo Ministro e iscrizione del nome del candidato sulla lista elettorale. Ho sentito il senatore Passigli dire che questo rende incompatibile la cosiddetta mozione di sfiducia. Nell'articolo 3 del testo Salvi che sto citando, è scritto che il Parlamento può esprimere la sfiducia al Primo Ministro mediante l'approvazione di una mozione ed è una sfiducia costruttiva dal momento che è scritto che bisogna indicare il nome del Primo Ministro.

Mi riferisco a questo dato ed esprimo voto contrario sull'emendamento per mettere in evidenza che certo, si può cambiare opinione (io non contesto a nessuno di poterlo fare e riservo per me la possibilità di cambiare opinione a mia volta, ci mancherebbe), ma questo però, lo voglio rilevare con forza, non può significare che se uno cambia opinione l'opinione precedente rappresenta una violazione o un elemento di pericolosità per il sistema democratico e l'opinione attuale rappresenta invece un elemento di rafforzamento e di tenuta del sistema democratico.

Metto in evidenza il cambiamento di opinione solo per dire che in una società democratica ognuno la può pensare come crede e ritengo che da questo punto di vista non ne venga in questione l'insieme della tenuta del sistema democratico.

Presidenza del presidente PERA

(*Segue NANIA*). È chiaro che mi permetto di sostenere anche ogni tanto la validità delle ragioni della coerenza, perché mi rendo conto che se si dà del bugiardo a chi ha una certa cultura leninista egli quasi quasi la prende come un complimento perché rinfaccia a chi ha una cultura li-

beraldemocratica la circostanza che la bugia non è un complesso ma quasi una medaglia alla promozione.

In una cultura liberaldemocratica si cambia opinione senza bisogno di essere insultati o attaccati come ovviamente, scrivendo una brutta pagina nella storia dei dibattiti parlamentari di quest'Aula, ha fatto ieri il senatore Villone. Costui, nel dichiararsi sostenitore in ritardo della riforma Gentile, ha messo in evidenza che noi, che oggi sosteniamo questa proposta, non siamo in grado neppure di renderci conto di quello che stiamo facendo e degli effetti che la nostra riforma produce.

A tale proposito, ho tanto rispetto per le posizioni sostenute da me e da tutti noi, dal centro-sinistra fino all'altro ieri; abbiamo rispetto per le posizioni di oggi; certo nella consapevolezza che ci avete già abituato al cambio delle opinioni. Può darsi che domani la penserete ancora una volta in un altro modo. Non ci offenderemo né vi insulteremo. Metteremo in evidenza soltanto che avete cambiato opinione e che questo non rappresenta un *vulnus* del sistema democratico né per voi né per noi. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC*).

PASSIGLI (*DS-U*). Registro che voi avete cambiato opinione. Noi no!

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.17, presentato dal senatore Passigli, identico all'emendamento 26.617, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

**Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge
n. 2791-*bis* e connessi**

PRESIDENTE. Come previsto dal calendario dei lavori e come già comunicato ai Gruppi per le vie brevi, nella seduta antimeridiana di oggi sarà incardinata la discussione anche dei disegni di legge sull'elezione del Parlamento europeo nn. 2791-*bis* e connessi.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.4.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.4, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.28, identico all'emendamento 26.705.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.28, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 26.705, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.618.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.618, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.27, identico all'emendamento 26.706.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.27, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 26.706, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.9.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.9, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.619.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.619, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.620.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.620, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.8, identico agli emendamenti 26.13 e 26.809.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.8, presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 26.13, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, e 26.809, presentato dai senatori Tonini e Morando.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.804.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.804, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.811.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.811, presentato dai senatori Tonini e Morando.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. L'emendamento 26.621 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.805.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.805, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.622.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.622, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.623.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, volevo prendere la parola sull'emendamento 26.622, comunque intervengo su quello ora in votazione, che nella sostanza è diverso, e sul successivo emendamento 26.624 che, invece, richiama lo stesso problema linguistico.

Se si afferma che la mozione di sfiducia costruttiva deve essere sottoscritta «dai deputati appartenenti alla maggioranza», la parola «dai» fa sottintendere la totalità dei deputati (anche se poi c'è un vincolo di numero che potrebbe indurre a pensare che non deve essere la totalità). Allora, bisognerebbe correggere il testo e sostituire la parola «dai» con la parola «da», perché così si eliminerebbe il dubbio.

L'emendamento 26.623, ora in votazione, richiama il principio che la disponibilità della maggioranza è data alla maggioranza della maggioranza e non può essere data ad una minoranza di ricatto. Nel merito, però, si è già discusso nella seduta di ieri e questo principio è stato già respinto.

Invito, quindi, il relatore quanto meno ad accogliere questa piccola correzione linguistica per evitare possibili confusioni.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.623, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.624.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.624, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. L'emendamento 26.625 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.626.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.626, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.627.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.627, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.10.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.10, presentato dal senatore d'Amico.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

Mi è pervenuta una richiesta di dichiarazione di voto da parte del senatore Mancino. (*Commenti del senatore Petrini*). Vediamo quante dichiarazioni di voto ci sono e poi eventualmente votiamo...

PETRINI (*Mar-DL-U*). Mi scusi, signor Presidente...

PRESIDENTE. Prego, senatore Mancino.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il voto negativo...

PASSIGLI (*DS-U*). Siamo dopo le 11,30, signor Presidente.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Si era detto fino alle ore 11,30!

PRESIDENTE. Senatore Petrini, la prego, se c'è una sola dichiarazione di voto, quella del senatore Mancino, la facciamo svolgere e ci fermiamo. A me ne risulta una sola.

PETRINI (*Mar-DL-U*). No! Sul calendario è scritto fino alle ore 11,30. (*Applausi del senatore Cambursano*).

PRESIDENTE. Senatore Petrini! (*Gesti del senatore Petrini all'indirizzo della Presidenza*).

Senatore Mancino, desidera svolgere la dichiarazione di voto oppure no, dopo quello che sta dicendo e facendo il suo collega Petrini? (*Reiterate proteste del senatore Petrini. Commenti dai banchi della maggioranza*).

NOCCO (*FI*). Petrini, questa arroganza?

PRESIDENTE. Senatore Petrini, non mi costringa... (*Reiterate proteste del senatore Petrini, che gesticola all'indirizzo della Presidenza*). Senatore Petrini, neanche i suoi gesti vanno bene. (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

Senatore Mancino, desidera intervenire? La prego, mi dia una risposta. Già aveva la parola.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, se lei non procede alla votazione dell'articolo 26, io posso anche rinviare ad altra seduta la mia dichiarazione di voto. Se mette in votazione l'articolo 26, ho il diritto di svolgere una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Io ho annotato solo la sua richiesta di dichiarazione di voto, a meno che altre non se ne aggiungano. (*Cenni del senatore Bassanini*). Annoto anche la richiesta del senatore Bassanini.

Allora, senatore Mancino, svolga la sua dichiarazione di voto e poi rinviemo questo punto all'ordine del giorno.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Ma se sono le ore 11,30! (*Proteste dai banchi dell'opposizione. Commenti dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Senatore Mancino, la prego di intervenire.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, sono le ore 11,33!

PRESIDENTE. Mi rimetto alla sua saggezza, senatore Mancino. La prego, non sono i trenta secondi che sconvolgono la vita di quest'Aula, né di questo provvedimento. Mi appello a lei, senatore Mancino.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, io dipendo soltanto dalla sua decisione: se lei mette in votazione l'articolo 26, credo di avere diritto a svolgere la mia dichiarazione di voto; se non mette in votazione tale articolo nella sua interezza a fronte di richieste di altre dichiarazioni di voto, possiamo rinviare a miglior epoca.

PRESIDENTE. Vede, senatore Mancino, ho messo in votazione l'articolo 26 perché avevo annotato una sola richiesta di dichiarazione di voto, la sua, perciò con poco tempo avremmo esaurito questo passaggio. Non avevo annotato la richiesta del senatore Bassanini perché non l'aveva ancora avanzata; ma niente impedisce che lei, senatore Mancino, faccia la sua dichiarazione di voto e poi eventualmente ci fermiamo.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Darci ragione mai, Presidente?

PRESIDENTE. Senatore Petrini, lei è molto, troppo scortese. La prego.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Io rispondo alla sua cortesia! (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

NOCCO (*FI*). Sei un prepotente!

PRESIDENTE. Senatore Petrini, lei impedisce al suo collega, senatore Mancino, di svolgere la dichiarazione di voto.

* MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il voto sull'articolo 26 è negativo perché è la proiezione di quanto avevamo detto in precedenti dichiarazioni di voto. Qui si tratta di dare una valutazione ulteriore sul sistema che deriva dalla prospettata riforma.

Il secondo comma dell'articolo 92 come riscritto parla di collegamento della candidatura alla carica di Primo ministro con l'elezione della Camera dei deputati. Questo maschera un'iniziale diversa formulazione del secondo comma, dove era detto che si sarebbe dovuta assicurare «la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale».

Non sono riuscito, signor Presidente, ad avere una spiegazione da parte della maggioranza, e soprattutto da parte del senatore D'Onofrio, su cosa significhi «collegamento» e in che modo si possa formare in una legge elettorale il collegamento tra il candidato all'elezione a Primo Ministro e l'elezione dei deputati; non è ipotizzabile una diversa interpretazione che quella di eludere la dicitura «pubblicazione del nome», ma il fatto di doverci trovare formalmente davanti ad una legge elettorale in cui viene scritto sulla scheda il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio è la prova provata di un mutamento di natura del nostro sistema politico.

Passiamo da un sistema parlamentare ad un sistema presidenziale, con totale emarginazione del ruolo del Parlamento subito dopo le elezioni, quando il Presidente del Consiglio sarà chiamato ad illustrare il programma che intende realizzare e sul quale poggia la sua maggioranza. Il rapporto non è più con il Parlamento, ma direttamente tra il Presidente del Consiglio e la sua compagine governativa.

Sono stati bocciati tutti gli emendamenti che facevano riferimento ad una legge che potesse stabilire ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Ministri. Un Primo Ministro che volesse nominare alla carica di Ministro una persona inidonea, censurata, magari anche con una fedina penale macchiata non risponderebbe a nessuno: né alla Camera che avrebbe dovuto dargli la fiducia, perché questa non dà più la fiducia al Governo (dopo le elezioni), né nelle fasi successive al Parlamento, perché non vi è alcuna norma che stabilisca un controllo diretto del Parlamento nei confronti dei Ministri.

Un tempo, sia pure attraverso un'interpretazione data dalle Camere, abbiamo introdotto la sfiducia individuale nei confronti dei Ministri; oggi non c'è più neppure questo, il solo arbitro della compagine governativa è il Primo Ministro. Mi sembra assurdo. Del resto, in Commissione

affari costituzionali ho richiamato un disegno di legge da me presentato nel lontano 1994 e successivamente riprodotto, che riguarda non soltanto la persona del Presidente del Consiglio, ma anche quella del Ministro.

Come facciamo a ritenere che stiamo operando una mera correzione del sistema, quando il sistema parlamentare viene completamente cancellato, quando è prevista soltanto una virtuale sfiducia costruttiva che dovrebbe essere data esclusivamente dagli stessi elementi collegati con l'elezione alla carica di Primo Ministro?

A fronte di tutte queste considerazioni, signor Presidente, è evidente che abbiamo un sistema che sfugge a qualunque controllo parlamentare. La maggioranza diventa prigioniera del Governo, l'opposizione non ha alcuna voce in capitolo, non c'è un organo terzo che possa esaminare casi di palese conflitto fra un Ministro e l'ordinamento generale dello Stato.

Non vi è, infatti, alcun organo terzo che possa far dichiarare decaduto un Ministro incorso nella commissione di gravi reati penali, proprio perché non c'è il controllo parlamentare. Nessuno di fatto può negare la fiducia al Governo, perché nel momento in cui la negasse andrebbe direttamente allo scioglimento della Camera e davanti al corpo elettorale. Onorevole Presidente, questo sistema non regge, è contorto, pieno di contraddizioni, sbilenco.

La maggioranza ha avuto timore di affrontare in Aula il problema dell'elezione diretta del Capo del Governo. Avremmo per lo meno fatto chiarezza, soprattutto gli elettori ne avrebbero avuto completa conoscenza. C'è reticenza da parte della maggioranza quando trova la scappatoia del collegamento, ma questo collegamento si traduce attraverso l'apposizione sulla scheda del nome del candidato Primo Ministro, il quale diventa poi arbitro del suo Governo e della sua silente maggioranza, non può essere sindacato dalla Camera e non può essere neppure sfiduciato un Ministro che si rendesse indegno di esercitare quel ruolo.

Questo sistema privilegia soltanto l'onnipotenza del Capo del Governo. Che bella dittatura stiamo costruendo! (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, vorrei sollevare una questione che riguarda la seduta di oggi pomeriggio.

Tutta la stampa italiana e internazionale ha dato informazione dettagliata della nomina, quasi contestuale, di Barbara Contini a governatore

della provincia di cui è capoluogo Nasiriya e del dottor Cardarelli, già collaboratore del ministro Lunardi e funzionario di un'importante banca americana negli anni scorsi, a membro del PMO. Entrambi hanno una lunga esperienza in tema di appalti e, come è noto, in quell'area c'è anche un diretto interesse dell'ENI.

Io e altri senatori abbiamo presentato un'interpellanza sull'argomento, la 2-00523, e, vista l'omogeneità con altri strumenti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno della seduta pomeridiana, ci saremmo aspettati di poterla discutere nel pomeriggio. Il Governo invece, tramite gli uffici da me interpellati, mi fa sapere che non ha elementi per dare una risposta, una qualsivoglia risposta, ovviamente.

Signor Presidente, il Governo non può permettersi di trattare così il Parlamento. Chiedo formalmente a lei, Presidente, di intervenire sul Ministro degli affari esteri perché dia, come dovuto, una risposta all'interpellanza da me presentata insieme ad altri colleghi. Se non ci sono le condizioni per una risposta nella giornata di oggi, ovviamente nessuno vuole sollevare un caso; se, però, si ritiene che la risposta non possa essere fornita, credo non sia una cosa accettabile.

Mi auguro quindi di avere inteso male e che si tratti semplicemente di una questione di tempo necessario per poter dare una risposta. Nel caso però che non si abbiano elementi per poter rispondere alle questioni sollevate da questa interpellanza, peraltro assolutamente ammissibile, sollecito un suo intervento, signor Presidente, presso il Ministro degli affari esteri affinché ad essa sia data una risposta, ripeto, una qualsivoglia risposta, ma comunque una risposta.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, il Governo oggi risponde all'interrogazione dei senatori Falomi, Occhetto e De Zulueta che è simile alla sua interpellanza, la quale, ovviamente, è ammissibile. Dai contatti intervenuti, il Governo ci fa sapere che sta raccogliendo elementi specifici sulla sua interpellanza, nella parte in cui non è identica all'interrogazione presentata dal senatore Falomi, e che comunque è certamente disposto a rispondere.

Sulle iniziative promosse in favore dei malati di Alzheimer

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo in modo ir-rituale rispetto al Regolamento dell'Assemblea per sottoporle una questione, sarà poi lei a valutare se è il caso che io intervenga adesso oppure al termine della seduta.

Ieri è stata fatta all'interno dell'Aula una raccolta di firme, a cui hanno aderito 150 colleghi, a sostegno della campagna in favore delle persone ammalate del morbo di Alzheimer. Vorrei comunicare a lei e a tutti i colleghi che non hanno avuto l'opportunità di firmare che queste firme saranno presentate al Ministro.

Oggi è il decimo giorno che la presidente e la vice presidente dell'AIMA, l'Associazione dei parenti dei malati di Alzheimer, conducono lo sciopero della fame. Mi auguro che, anche grazie al suo intervento, il Ministro della salute valuti con attenzione le richieste che gli sottoponiamo, nonché la possibilità di venire a riferire in proposito la settimana prossima.

PRESIDENTE. Quanto lei ha detto vale come comunicazione e anche come appello ai colleghi ad aderire.

Sui lavori del Senato

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, intendo sollevare una questione relativa alla seduta pomeridiana di oggi concernente interpellanze e interrogazioni.

Nella seduta pomeridiana di martedì scorso i parlamentari di tutti i Gruppi politici avevano sollevato il problema dell'emergenza rifiuti in Campania, chiedendo che il Ministro dell'ambiente venisse a riferire in quest'Aula. Gli Uffici ci avevano comunicato la disponibilità per la seduta pomeridiana di oggi.

Apprendiamo invece che oggi pomeriggio sarà presente il Sottosegretario per l'ambiente. Capisco bene che il Governo può delegare un Sottosegretario a riferire ma, data la drammaticità che la situazione sta assumendo con il passare dei giorni, avremmo gradito che il ministro Matteoli, così come ha fatto ieri alla Camera dei deputati, facesse altrettanto con questo ramo del Parlamento.

Siccome è la terza volta che su mie interrogazioni relative all'ambiente il Ministro si sottragga al confronto con quest'Aula del Parlamento, chiedo un suo intervento autorevole perché si possa recuperare e avere la presenza del Ministro nel Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Non posso garantire, ma certamente la richiesta verrà inoltrata al Governo.

Discussione del disegno di legge:

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2833, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ognibene, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

OGNIBENE, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge all'esame di questa Assemblea giunge dopo una lunga ed approfondita discussione sia presso l'altro ramo del Parlamento che nella Commissione agricoltura del Senato.

Il provvedimento è stato apprezzato, anche dall'opposizione, come risposta tempestiva del Governo alla necessità di fornire maggiori garanzie ai creditori del gruppo Parmalat, ai produttori agricoli, agli autotrasportatori ed alle piccole e medie imprese. Sento il dovere di ricordare in questa sede il contributo dato dalla minoranza, nelle sedi competenti, nel presentare alcuni emendamenti che, accolti dalla maggioranza, dopo un ampio dibattito ne hanno migliorato il testo.

Il provvedimento - è vero - rappresenta una opportuna contromisura urgente che ha come finalità quella di garantire la continuità produttiva dell'azienda Parmalat, indispensabile per uscire dalla situazione di crisi. È altresì vero che rappresenta una coerente continuità con il decreto-legge del 23 dicembre 2003, convertito in legge nel febbraio scorso, che reca misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

Ma non è l'unico punto apprezzabile: esso costituisce un provvedimento di carattere più generale che consente di porre rimedio ad alcune rigidità che interessano le imprese agricole, che attendevano delle risposte ben precise. Mi riferisco all'articolo 1, che prevede alcune disposizioni previdenziali in agricoltura volte a semplificare la denuncia aziendale dell'impiego presunto di manodopera agricola, da presentarsi su apposito modello predisposto dall'INPS.

L'articolo 2 contiene disposizioni concernenti il contenzioso in materia di quote latte ed autorizza l'AGEA a restituire ai produttori le somme ad essi dovute, comprensive degli interessi legali maturati, a seguito degli accertamenti regionali in relazione al prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995 al 1996 e dal 2002 al 2003.

L'articolo 3 è relativo ad interventi per la pesca, aumentando di 5 milioni di euro la misura di accompagnamento sociale, oltre a prevedere

un ulteriore stanziamento di 9 milioni di euro annui per il 2005 e il 2006 per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

L'articolo 4 contiene invece quelle disposizioni più direttamente collegate alla gestione della crisi del cosiddetto indotto Parmalat. Sono stati previsti, all'interno di questo articolo, finanziamenti della durata massima di 60 mesi a favore degli imprenditori agricoli garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, e sussidiariamente dal Fondo interbancario di garanzia.

Grazie, poi, alle modifiche apportate dalla Camera, è stato esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni anche ai conferimenti effettuati a imprese controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto legge summenzionato. Un'ulteriore estensione delle predette misure è stata prevista per gli imprenditori agricoli che hanno ceduto alle imprese, con garanzia *pro solvendo* del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché a quegli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda la riscossione dei contributi previdenziali, sono state estese anche alle imprese di autotrasporto le disposizioni applicabili agli imprenditori agricoli, nonché la possibilità di finanziamenti per questa categoria che vanta crediti nei confronti delle imprese, sempre ammesse al regime di amministrazione straordinaria.

Questo provvedimento riguarda anche il Corpo forestale dello Stato che, al fine di un processo di riordino con una conclusione positiva, può adesso contare su ulteriori entrate per assumere nuovo personale tramite concorsi pubblici.

Il provvedimento in esame riguarda altresì l'Ispettorato repressione frodi del Ministero delle risorse agricole; è stato finanziato un fondo che dà la possibilità di assumere nuovo personale per intensificare e accelerare i relativi controlli.

Si tratta, dunque, di un decreto-legge immediato, adeguato e soprattutto doveroso, che accoglie le disposizioni finanziariamente conciliabili con il delicato momento economico. Sono misure che certamente andranno a risolvere i bisogni di tanti produttori e nello stesso tempo si dà ancora una volta dimostrazione e prova della costante e vigile attenzione del Governo nei confronti dell'agricoltura e delle sue problematiche. *(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(340) CADDEO ed altri. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(363) ROLLANDIN ed altri. – *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(911) MULAS ed altri. – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(1929) DATO. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(2419) TONINI ed altri. – *Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2551) COSSIGA ed altri. – *Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo*

(2776) DATO. – *Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(2782) CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(2791-bis) Disposizioni in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 340, 333, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis.

Il relatore, senatore Malan, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, il testo unificato licenziato dalla Commissione risulta, nella sostanza, dallo stralcio proposto nella seduta di martedì scorso e votato ieri sera in quest'Aula. Si tratta delle norme riguardanti le elezioni europee contenute nel disegno di legge presentato dal Governo che si affianca ai numerosi disegni di legge riguardanti le medesime elezioni presentati da diversi senatori.

A differenza di quelle che abbiamo approvato nella seduta pomeridiana di ieri, le disposizioni contenute nel testo non sono di attuazione di norme europee; sono, bensì, norme che questo Parlamento può decidere di darsi.

Passerò in rassegna molto brevemente gli articoli, anche per illustrare le soluzioni che possono essere ancora trovate nel corso dei lavori dell'Assemblea.

L'articolo 1 riguarda l'incompatibilità di alcune cariche elettive regionali e locali con quella di membro del Parlamento europeo. La prima concerne la carica di consigliere regionale e la sua introduzione è un obbligo che deriva dalla nuova versione dell'articolo 122 della Costituzione; la seconda concerne la carica di presidente di provincia, la terza la carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Occorrerà studiare e analizzare, nel corso dei lavori dell'Assemblea, una forma di salvaguardia per i sindaci e i presidenti di provincia che in questo momento sono in carica e che hanno assunto tale carica quando essa non era incompatibile con quella di parlamentare europeo. In tal senso sono stati già presentati alcuni emendamenti in Commissione e nel corso dei lavori potrà essere studiata la soluzione migliore per risolvere il problema.

L'articolo 2 è puramente tecnico. Esso prevede che l'efficacia delle nuove incompatibilità decorre dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004 proprio per evitare di introdurre incompatibilità per coloro che sono già in carica.

L'articolo 3, relativo alle pari opportunità, è molto importante perché è attuativo dell'articolo 51 della Costituzione, come modificato in questa legislatura. Esso introduce il principio per cui nell'insieme delle liste elettorali aventi il medesimo contrassegno non ci possono essere più di due terzi di candidati dello stesso sesso, garantendo così una rappresentanza per entrambi i sessi. Va ricordato che in questo momento, al Parlamento europeo, la rappresentanza italiana è quella che decisamente vede le donne meno presenti rispetto a quelle di tutti i membri di quel Consesso.

L'articolo 4 reca una norma interpretativa dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, che regola le elezioni europee, una norma che non era facilmente interpretabile in quanto, da quando è stata votata la citata legge n. 18 ad oggi, la legge elettorale della Camera è profondamente cambiata; pertanto, era necessario un chiarimento.

All'articolo 5 si introducono tre preferenze in ogni circoscrizione, mentre all'articolo 6 si prevede una disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, amministrative e regionali del 2004. All'articolo 7 sono previste norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato dei voti, che si affiancherebbe e non sostituirebbe in nessun modo l'attuale sistema di conteggio e di spoglio.

Va detto che è stato sollevato in Commissione da numerosi colleghi della maggioranza e dell'opposizione (e si è concordato di ricercare una soluzione in Aula) il problema della sottorappresentanza della Sardegna al Parlamento europeo. Sono state prospettate diverse soluzioni, tra le quali andrà individuato il meccanismo migliore per garantire questa rappresentanza.

In Commissione sono stati presentati anche emendamenti riguardanti le minoranze linguistiche; anche in questo caso ci si è riproposti di risolvere il problema in modo definitivo in Aula. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(132) PEDRINI e FILIPPELLI. – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(301) EUFEMI ed altri. – *Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni*

(823) BASSO ed altri. – *Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1109) CAVALLARO ed altri. – *Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia*

(1431) GUERZONI. – *Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1434) MANZIONE. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(1588) RIGONI. – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia*

(1716) STIFFONI ed altri. – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia*

(1952) RIZZI e MANFREDI. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

(1970) RIGONI. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore*

(2185) CAVALLARO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1070 e 2185.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto le chiedo di depositare agli atti una relazione che in alcune parti modifica quella stampata e distribuita.

Mi permetto tuttavia di aggiungere alcune brevissime considerazioni. La prima riguarda il fatto che la proposta oltre a contenere una modifica del numero massimo di mandati per i sindaci è accompagnata anche da alcune modifiche dell'ordinamento relativo agli enti locali.

Il tentativo, a questo punto permettetemi non facile, del relatore, sulla base della discussione avviata in Commissione e mettendo insieme i vari disegni di legge in un testo unificato (testi che ribadisco non sono relativi tutti al numero di mandati ma anche alla proposta di trasferire dei poteri dal sindaco ad altri organi comunali), è stato, attraverso successive proposte, quello di alleggerire il vincolo del numero dei mandati con alcune modifiche all'ordinamento.

Tutto questo per giustificare che per quei Comuni per i quali sarebbe previsto il terzo mandato, sia altresì prevista una normativa che giustifica e motiva solo per quei Comuni e per nessun altro che si deroga al vincolo dei due mandati. Si cerca così di anticipare rilievi di costituzionalità di fronte ad un sistema che altrimenti prevederebbe un diverso trattamento nei confronti di enti che avrebbero le stesse competenze e lo stesso ordinamento.

Ancora riducendo i poteri ai sindaci dei Comuni sotto i 3.000 abitanti – perché questa, ricordo, è la proposta – con il trasferimento di competenze verso il Consiglio comunale, si renderebbe probabilmente più competitiva in futuro la gara elettorale. In questo senso, e concludo, la Commissione (ne dà conto spero compiutamente la relazione) ha svolto un buon lavoro, ha illustrato e considerato delle proposte.

A questo punto lascio all'Assemblea ogni ulteriore valutazione e decisione. Essendo riservata in queste occasioni al relatore l'unica funzione di sottolineare il percorso e le motivazioni che hanno portato la 1^a Commissione a discutere l'argomento, ad avviare alcune consultazioni, a fare alcune proposte. Su queste ultime le opinioni sono rimaste diversificate così da far ritenere comunque necessario ed opportuno che fosse l'Assemblea a decidere. (*Applausi dal Gruppo FI*).

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, concordo con quanto esposto dal relatore. Anche il Governo su questa materia non può che rimettersi alla volontà del Parlamento e dell'Assemblea.

Ricordo solo a me stesso e ai colleghi che l'individuazione di un'eventuale fascia di Comuni, individuata solamente attraverso la densità demografica e non anche attraverso modifiche ordinamentali, potrebbe comportare sicuramente profili di incostituzionalità che non mancherebbero di essere rilevati dai diretti interessati. Mi sono permesso solamente di sollevare questa riflessione e di porla all'attenzione dell'Assemblea.

Saluto al Presidente del Senato della Romania

PRESIDENTE. Ricordo che il presidente del Senato della Romania, Nicolae Vacaroiu, è in visita ufficiale in Italia ed oggi ricambia la visita da me resa al Senato rumeno.

Il presidente Vacaroiu è presente in tribuna con la sua delegazione e desidero rivolgergli il nostro saluto e benvenuto, ringraziandolo della visita. (*Generali applausi*).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa nella qualità di persona offesa in un procedimento penale

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 3, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa, nella qualità di persona offesa in un procedimento penale (n. 14314/03 presso il Tribunale di Palermo)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, come risulta dalla relazione, ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione di acquisire i tabulati telefonici relativi all'utenza privata del senatore Costantino Garraffa, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Chiedo al relatore, senatore Crema, se intende intervenire.

CREMA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto integralmente alla relazione che lei ha succintamente ricordato. Sottolineo che questo atto viene richiesto a tutela dal collega Costantino Garraffa e che la Giunta ha deliberato all'unanimità. Quindi, invito il Senato a fare altrettanto.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il mio intervento sarà conforme a quello del relatore. Sottolineo soltanto la farraginosità della normativa approvata che, pur in casi come questi, quando l'acquisizione dei tabulati si renda necessaria nell'interesse dello stesso parlamentare, prevede un passaggio di questo tipo che per la seconda volta si rinnova nell'Assemblea del Senato.

È evidente che il mio atteggiamento e quello del Gruppo al quale appartengo è favorevole, però si tratta di una disfunzione che quando saremo probabilmente costretti a rivisitare la normativa – e mi riferisco all'ultima modifica che abbiamo approvato – dovremo riconsiderare.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

È approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e terzo, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Consolo, se intende intervenire.

CONSOLO, *relatore*. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta, già stampata e distribuita ai colleghi. Mi limito soltanto a ricordare brevemente all'Assemblea che la vicenda al nostro esame nasce nel 1995. Ricordo il dato temporale perché è rilevante anche sotto il profilo politico.

Il tribunale di Roma, correttamente, nel 2003 ci ha trasmesso questo fascicolo. Ad avviso della Giunta, a maggioranza, la vicenda nasce da una *querelle* di natura politica tra un giornalista del TG3 e l'allora senatore Previti. L'affermazione, che ha dato luogo poi ad una querela per diffamazione da parte del giornalista, è stata riportata dall'ANSA: «Mi viene il dubbio se il TG3 affermi queste cose per scarsa professionalità di qualche giornalista o perché impegnato nell'ennesima campagna politica».

Il giornalista ha presentato querela e gli atti sono arrivati alla Giunta. Questo punto, signor Presidente, è rilevante perché come correttamente ha rilevato il giudice delle leggi, la Corte costituzionale, che fu investita di conflitto di attribuzioni, la Giunta originariamente investita era quella

della Camera poiché all'epoca l'allora senatore Previti era stato eletto deputato.

La nostra Giunta su questo punto ha ritenuto all'unanimità corretta la decisione della Corte costituzionale, sostenendo che nel momento dell'accadimento e della proposizione della querela è la Camera di appartenenza a dover essere tutelata.

Mi permetto di ricordare ai colleghi che nel 1997 la Giunta della Camera all'unanimità aveva deciso per l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Previti. Ora, nel 1997 la maggioranza politica era diversa. Successivamente poi – e noi a quella dobbiamo fare riferimento – è stata emanata la legge n. 140 del 2003, che all'articolo 3 include espresamente anche la critica politica tra gli ambiti di insindacabilità, anche laddove svolta al di fuori delle Aule parlamentari.

Devo dare atto alla Giunta, alla quale mi onoro di appartenere, che con alcune decisioni (sempre assunte su invito del presidente, senatore Crema) ha anticipato il dettato legislativo, poi codificato in norma dalla predetta legge del 2003.

Per tali ragioni, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a grande maggioranza, ha deciso per l'applicazione della previsione di cui all'articolo 68 del nostro precetto costituzionale e, pertanto, propone all'Assemblea, signor Presidente, di applicare nella fattispecie la previsione medesima.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la vicenda è effettivamente quella illustrata dal collega Consolo. Esiste un procedimento penale in merito al quale la Camera dei deputati si è pronunciata. Da parte del pubblico ministero vi è stato un conflitto di attribuzione che in una prima fase è stato dichiarato improcedibile dalla Corte costituzionale.

Riproposto il conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, dopo la valutazione preliminare di ammissibilità, ha dichiarato che mancava uno dei requisiti essenziali, cioè la valutazione da parte della Camera competente. Infatti, nella specie non era competente la Camera dei deputati perché, con riferimento al momento temporale nel quale c'è stata la contestazione al Previti, lo stesso svolgeva la funzione di senatore. Quindi, dopo questo via vai dalla Corte costituzionale, il problema è arrivato dinanzi all'Assemblea del Senato. Questa è la ricostruzione temporale che giustifica come mai dal 1997 ad oggi non sia stata ancora assunta una decisione.

Nel merito la vicenda è abbastanza semplice. In un'agenzia di stampa il senatore Previti ha ripreso il servizio di un giornalista di RAI 3 in ordine al fatto che egli conoscesse o meno il dottor Dinacci. Per la verità, la valutazione fatta dal giornalista di RAI 3 è nata da una specifica intervista pubblicata dal quotidiano «La Stampa», nella quale il Previti ha espressamente dichiarato di non avere mai conosciuto il Dinacci.

Dopo questo articolo, il Previti ha reso una dichiarazione all'agenzia nella quale effettivamente ha espresso valutazioni molto offensive nei confronti dello stesso giornalista. Secondo il senatore Previti è vero che il quotidiano ha riportato quella notizia (che può sembrare così indifferente o inconfidente, ma inserita nel contesto specifico del processo del quale si ragionava ha una sua forza), ma è pur vero che il giorno dopo egli ha organizzato una conferenza stampa nella quale ha precisato che la notizia apparsa sulla stampa era erronea e che, invece, ha conosciuto il dottor Dinacci.

Questo è il merito complessivo; questa è la fattispecie. Le dichiarazioni rese dal Previti sono obiettivamente lesive della reputazione del giornalista David-Maria Sassoli in quanto viene indicato «come partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e specificamente diretto ad annebbiare anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione strumentalizzata ad impegni in campagne politiche».

È evidente che in quel contesto c'è stato un disguido spiegabile in qualche modo; la reazione del Previti, però, è stata obiettivamente molto forte ed arrogante.

Qual è il discrimine che dobbiamo considerare? Ragioniamo della soluzione che propone il collega Consolo. Egli dice: all'interno di tutta questa situazione, la nostra stella polare è contenuta nell'articolo 3 della legge che abbiamo recentemente approvato, la n. 140 del 2003, che prevede la riconducibilità all'articolo 68 anche di quelle dichiarazioni che possono rientrare in quella che potremmo definire critica politica.

Questo è il ragionamento che fa il collega Consolo. Egli però dimentica di aggiungere che lo stesso articolo 3 parla comunque di un collegamento funzionale tipico, preciso con la funzione parlamentare, che nel caso di specie non è stato in nessun modo specificato.

Essendo già stata sottoposta questa situazione all'esame della Camera ed avendo essa votato – se non ricordo male – all'unanimità per l'insindacabilità, devo considerare che qualche problema obiettivamente si crea, perché è evidente che, ricostruendo la vicenda ora per allora, sulla base degli elementi concreti e di quella che è stata l'evoluzione giurisprudenziale e la sequenza delle leggi, probabilmente dovremmo ritenere che l'atteggiamento posto in essere dal Previti non rientra nei limiti di sindacabilità.

Tuttavia – e chiudo – è pur vero che, all'interno di uno stralcio della relazione resa alla Camera, si fa riferimento espresso ad una serie di interrogazioni che sull'argomento il Previti avrebbe presentato; non ho motivo di ritenere che la relazione possa essere stata mistificata o alterata e quindi il fatto stesso che, benché non l'abbia detto il collega Consolo, vi sia nella relazione resa all'epoca alla Camera un riferimento specifico ad atti di sindacato ispettivo, quali sono le interrogazioni direttamente ricollegabili, mi induce a ritenere che in questo caso, pur permanendo un momento di dubbio e di perplessità, potremmo astrattamente ritenere che la fattispecie rientri, proprio per il collegamento che sono riuscito a rinvenire

non nella relazione del collega Consolo, ma in quella svolta all'epoca alla Camera, all'interno dell'ambito dell'articolo 68.

È evidente che, per quanto riguarda il mio Gruppo, c'è libertà di coscienza perché mai, come in questa materia, la libertà di coscienza è un obbligo.

FASSONE (*DS-U*) Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, preannuncio il mio voto contrario alla proposta della Giunta per l'obiettivo e invalicabile ragione che non si può considerare il fatto in questione riconducibile alla nozione di esercizio di funzioni parlamentari.

Come ha rammentato correttamente il relatore, si tratta di una *querelle* fra giornalisti, e cioè di una dichiarazione resa dal senatore Previti all'ANSA relativa a una pretesa scorrettezza di un telegiornale nel riportare una sua frase – cioè del senatore stesso – afferente una vicenda processuale. Nemmeno la benevola e molto espansiva legge n. 140 del 2003 può condurre a ravvisare in questa situazione l'esercizio di una funzione parlamentare.

Non sottovaluto il fatto che la Camera a suo tempo deliberò all'unanimità l'insindacabilità delle espressioni in questione; osservo però che si tratta di una deliberazione dell'ottobre 1997, prima cioè di tutta la serie di pronunce della Corte costituzionale che cominciarono a grandinare dal 1999 proprio per effetto dell'abuso della prerogativa fatto dai due rami del Parlamento.

Quindi, nel 1997 la Camera poteva ritenere, in una situazione non ancora definita dai ripetuti interventi della Corte, che questo atto fosse insindacabile; oggi, a fronte di una puntuale precisazione del contenuto della norma costituzionale, che continua ad essere l'unico riferimento, di fronte a queste oltre dodici sentenze della Corte, non possiamo operare con la stessa autoreferenzialità.

Aggiungo solo un particolare, cioè che questa vicenda è già stata portata due volte all'esame della Corte costituzionale, la quale la prima volta ha dichiarato improcedibile il ricorso per un difetto di notifica, e la seconda volta non sollevabile il ricorso stesso dalla Camera perché il parlamentare ad essa non apparteneva al momento dei fatti.

Questo però testimonia con assoluta evidenza che l'autorità giudiziaria è intenzionata a mantenere la sua posizione conflittuale. Il risultato sarà quindi l'ennesimo conflitto, l'ennesima soccombenza, e l'onorevole Previti andrà davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dove potrà sostenere, eventualmente anche vittoriosamente, tutte le ragioni di merito che sono state addotte; ma queste sono estranee alla nostra valutazione.

Per tali motivi, la proposta della Giunta non può trovare il mio consenso.

ZICCONE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE (*FI*). Signor Presidente, l'obiezione che è stata fatta poc'anzi di un'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, che impedirebbe in quest'ipotesi l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, non solo a mio avviso non è fondata, ma sarebbe in ogni caso formalmente superata in modo esplicito dalla legge n. 140 del 2003.

Come ha osservato il collega Manziona, l'attività politica ed istituzionale in relazione alla quale viene data la notizia di stampa e viene fatto il comunicato ANSA è provata nei fatti. Il collegamento con quest'attività politica e funzionale è evidente. Per tali ragioni ritengo che ci siano tutti i requisiti, in quest'ipotesi, per l'applicazione dell'articolo 68 e quindi annuncio il mio voto favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti.

È approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 4) *Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Luciano Magnalbò*

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Luciano Magnalbò, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Scotti, se intende intervenire.

SCOTTI, *relatore*. Signor Presidente, con il suo consenso, mi rimetterei alla relazione scritta, che è stata già depositata.

Aggiungerei soltanto, per chi non ha avuto il tempo di leggerla, che trattasi di un procedimento di querela per diffamazione contro il senatore Magnalbò per dichiarazioni espresse in Aula a margine della discussione di un disegno di legge sulla pubblicità elettorale e l'informazione parlamentare. La querela è stata avanzata da parte di persona che non è nemmeno quella a cui il collega Magnalbò si riferiva, come egli stesso ha dichiarato di fronte alla Giunta.

Trattasi di un fatto avvenuto *intra moenia*, che concerne l'opinione espressa da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, per cui, come la Giunta ha dimostrato votando all'unanimità, il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è sicuramente applicabile. (*Applausi dai Gruppi FI*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sono sostanzialmente d'accordo con il relatore, che ha specificato come la Giunta si sia espressa all'unanimità. Si tratta di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Magnalbò, accusato di avere, nel corso di un intervento svolto in Aula, operato una serie di valutazioni.

Queste valutazioni non erano direttamente ricollegabili alla dichiarazione di voto che stava rendendo in Aula, ma il fatto stesso che venissero rese in Aula deve indurre sicuramente la Giunta, e quindi l'Assemblea, a ragionare in maniera molto semplice: o il senatore Magnalbò chiedeva di poter parlare sull'ordine dei lavori, e svolgeva una riflessione (che poi non ha un contenuto offensivo nei confronti di alcuno in quanto non indica nessun diretto destinatario), o questa dichiarazione la rendeva, come l'ha resa, a margine di un altro intervento; nulla toglie al fatto che si tratta sicuramente di una funzione, di un'attività parlamentare tipica che viene svolta, tra l'altro, anche nel merito, in maniera molto molto corretta.

Non ho quindi alcuna difficoltà, come ho già fatto in Giunta, a dire di essere d'accordo sulla proposta della Giunta stessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Luciano Magnalbò.

È approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 21) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile, nei confronti del deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 21, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione alla sentenza del 27 febbraio 2003, n. 4250, emessa dal Tribunale civile di Milano nelle cause riunite R.G. 3529/97, 3530/97 e 6051/97».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che le affermazioni pubblicate sul quotidiano «Il Giorno» del 14 marzo 1996 e sul quotidiano «Corriere della Sera» del 17 marzo 1996, come rese dall'allora senatore Previti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Pirovano, se intende intervenire.

PIROVANO, *relatore*. Signor Presidente, lei ha già spiegato esaurientemente l'argomento, per cui mi rimetto alla relazione scritta sottolineando che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a maggioranza, ha acconsentito all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questa vicenda è veramente singolare, perché in merito ad alcune dichiarazioni rese dall'allora senatore Previti è stato attivato un procedimento civile da parte della signora Stefania Ariosto che si sentiva da esse diffamata. Si tratta, per la verità, di diverse dichiarazioni riportate su diversi giornali, ma sintetizziamo così.

Per tutta la fase del procedimento civile né il collega Previti né la difesa dell'allora senatore Previti hanno mai eccepito la riconducibilità all'articolo 68 della Costituzione delle dichiarazioni rese dal Previti, che avevano dato luogo al giudizio civile.

Alla fine del giudizio civile ci sono state delle sentenze. Il giudice monocratico di Milano ha ritenuto che le sentenze avessero contenuto difamatorio ed ha condannato il Previti a risarcire i danni in favore della Ariosto, anche entrando nel merito delle singole dichiarazioni e riconoscendo che alcune erano lesive ed altre no, quindi con un atteggiamento processuale molto articolato e complesso.

Alla fine di questa vicenda l'allora senatore Previti chiede al Senato, dopo le sentenze di primo grado, di valutare se le dichiarazioni rese, che avevano dato luogo alla sentenza, siano riconducibili nella fattispecie prevista dall'articolo 68. Io ho l'obbligo di riferire all'Assemblea affinché abbia, anche sulla base della prospettazione di un singolo senatore, la capacità di comprendere qual è stato il meccanismo: c'è stata l'audizione dell'allora senatore Previti ed io mi sono permesso di chiedergli in che modo, secondo lui, le dichiarazioni rese nei confronti della signora Ariosto fossero riconducibili alla funzione parlamentare tipica.

Gli ho chiesto se ci fossero stati degli interventi specifici, delle interrogazioni, delle interpellanze e quant'altro. A tutto questo l'allora senatore Previti, attualmente onorevole Previti, che è anche un valentissimo avvocato, ha detto che non c'era alcun atto generico se non il fatto che ci si trovasse in campagna elettorale, che era un momento particolare.

Noi sappiamo che la giurisprudenza della Corte costituzionale, nel delimitare obiettivamente i contenuti, le funzioni e i limiti che comunque consentono l'applicazione dell'articolo 68, ha indicato una strada, cioè quella della riconducibilità concreta ad una funzione parlamentare tipica.

Tutto questo nel caso in specie non si rinviene, quindi non posso che anticipare – cosa che ho fatto già in Giunta – il voto contrario alla proposta di dichiarare l'insindacabilità della vicenda in esame ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, mi limito anch'io a preannunciare il voto contrario alla proposta della Giunta per le considerazioni svolte nell'intervento che precede.

Osservo semplicemente che l'affermazione apodittica rientra nelle funzioni parlamentari e non è un argomento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti.

È approvata.

Su dichiarazioni rese nel corso della seduta dal senatore Petrini

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, saranno probabilmente rimaste a verbale alcune mie frasi rivolte alla Presidenza ma a microfono spento e quindi non so fino a che punto intelligibili. Vorrei quindi chiarirne il significato.

Il calendario prevedeva questa mattina la discussione sulla riforma costituzionale dalle 9,30 alle 11,30. Poiché alle 11,30 si erano votati tutti gli emendamenti, ritenevo – e questo avevo richiesto alla Presidenza – che le dichiarazioni di voto e il voto sull'articolo dovessero essere rimandati ad altra seduta mentre il Presidente stava procedendo con le dichiarazioni di voto. Questo era il motivo della mia contrarietà.

Ritengo che quella disposizione che troviamo affissa in bacheca, che è il calendario dei lavori e che è deciso a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, vincoli tanto la maggioranza quanto l'opposizione. Noi molto spesso subiamo tale calendario perché viene votato dalla maggioranza senza il nostro concorso, però rimane il fatto che deve valere anche per la maggioranza nei confronti dell'opposizione. Quindi, chiedevo il rispetto di quanto era stato stabilito.

Del resto, lei mi spiega, signor Presidente, che è consuetudine, qualora ci sia un termine orario e i lavori presumibilmente vadano oltre quel termine, che il Presidente consulti l'Assemblea stessa o il senatore che sta per intervenire chiedendogli se ritiene sufficiente il tempo rimanente alle sue necessità o se invece ritenga di doverlo impiegare tutto e quindi si debba andare ad altra seduta. Questa è la consuetudine. In quel caso il tempo era addirittura scaduto e quindi non si sarebbe dovuta nemmeno porre quella domanda.

Dico questo per chiarire quegli spezzoni di frasi, che probabilmente sono stati raccolti a verbale e che volevo che avessero, invece, un senso compiuto.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, prendiamo atto delle sue precisazioni interpretative delle parole in qualche modo smozzicate, così come lei stesso le ha definite.

Sul suicidio di un medico bolognese

TOMASSINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi prego di lasciarmi fare una breve dichiarazione che avrei dovuto fare all'inizio di seduta, ma non ne ho avuto modo.

Prego – anche se mi dispiace che siano rimasti in pochi – di prestare attenzione ad una notizia che riportano oggi i giornali e che può essere sfuggita ai più perché sembra una notizia banale di cronaca. Si tratta del suicidio di un medico, un collega di Bologna, il dottor Scandurra.

Ricordo brevemente note della sua storia. Il dottor Scandurra fu accusato di omicidio colposo per aver prescritto un farmaco, la cervistatina, ad una paziente di 84 anni. Durante il procedimento si dimostrò però che egli era in ferie al momento del trattamento e della sorveglianza sugli effetti del farmaco. I periti non riuscirono a stabilire un nesso causale certo, tanto da essere, i consulenti, tutti d'accordo nell'archiviare il caso. Ciò nonostante il giudice dell'udienza preliminare decise per il suo rinvio a giudizio e il procedimento con rito abbreviato, richiesto dallo stesso medico, che avrebbe dovuto aver luogo il 26 gennaio scorso, fu rinviato per indisposizione del giudice. Il dottor Scandurra, che era stato un bravissimo medico di famiglia, profondamente travagliato da una depressione conseguita a quei fatti, ieri si è tolto la vita.

Vorrei riflettere su quell'accanimento giudiziario che spesso viene suffragato più dalla suggestione che dalle evidenze e sulla necessità urgente di rivedere, quindi, le norme che regolano la responsabilità civile per gli operatori della professione medica. Sono quindi a sollecitare lei, signor Presidente, e l'Aula affinché si porti presto in discussione il disegno di legge n. 108, che è stato approvato da più di un anno all'unanimità dalla Commissione che ho l'onore di presiedere. (*Applausi dai Gruppi FI e LP*).

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, la vicenda alla quale lei fa riferimento è dolorosa sia per la scomparsa della paziente, sia per il suicidio del dottor Scandurra.

Naturalmente non sta a me entrare nel merito della dimensione giudiziaria della vicenda, ma certamente terremo conto della sollecitazione a portare in Aula il provvedimento di cui lei ha parlato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,37*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea che lo ha eletto».

EMENDAMENTI

25.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

25.4

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Id. em. 25.3*Sopprimere l'articolo.*

25.600

SODANO Tommaso, MALABARBA

Id. em. 25.3*Sopprimere l'articolo.*

25.1TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Precluso dall'approvazione dell'art. 19***Al comma 1, capoverso «Art. 91», sostituire le parole: «assemblea che lo ha eletto» con le seguenti: «Parlamento in seduta comune e ai delegati regionali».*

25.2

PASSIGLI

Precluso dall'approvazione dell'art. 19*Al comma 1, capoverso «Art. 91», sostituire le parole: «assemblea che lo ha eletto» con le seguenti: «Parlamento in seduta comune e ai rappresentanti delle Regioni».*

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 26.

(*Governo e Primo ministro*)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelli di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

EMENDAMENTI

26.33

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.810

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Id. em. 26.33

Sopprimere l'articolo.

26.600

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Id. em. 26.33

Sopprimere l'articolo.

26.800 (testo 2)

BASSANINI, MANZELLA

Respinto

Sostituire il Capo III con il seguente:

«CAPO III

Art. 26.

1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 90. – L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere. I Ministri sono responsabili degli atti dei loro Dicasteri e prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, Capo del Governo.

L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base dei principi stabiliti dalla legge".

2. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

3. Gli articoli 59, 76, 77, 93, 94, 95 e 96 della Costituzione sono abrogati».

26.801

BASSANINI, MANCINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26.

1. L'articolo 90 della Costituzione è soppresso».

26.605

MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca con proprio decreto i Ministri"».

26.31

VILLONE, MANCINO, SALVI, MARINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri eletto ai sensi dell'articolo 94.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca con proprio decreto i Ministri.

La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri"».

26.602/1

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 26.602, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma sopprimere il secondo periodo

26.602/2

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 26.602, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma sopprimere dalle parole: «in numero non inferiore» fino alla fine del comma e sostituire le parole: «da due mozioni, una» con le seguenti: «da una mozione».

26.602/3

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 26.602, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma sopprimere le parole: «in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati».

26.602 (testo corretto)

FORLANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, secondo modalità stabilite dalla legge.

La legge disciplina l'elezione dei deputati e dei senatori federali in modo da favorire la formazione di una maggioranza collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nomina il Primo ministro.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro indicato da due mozioni, una sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati e l'altra sottoscritta dai senatori federali appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti del Senato federale della Repubblica.

Entrambe le mozioni devono essere presentate entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica di Primo ministro.

In caso di impossibilità, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle due Camere ed indice le elezioni"».

26.32

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» **a:** «**Consiglio dei ministri**»
respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni politiche. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica.

Il Primo ministro nomina e revoca i Ministri, i Vice ministri e i Sottosegretari di Stato, sentito il parere del Senato della Repubblica, espresso secondo le norme del regolamento.

Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo"».

26.604

MARINI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni politiche. Provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato.

Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere"».

26.30

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica.

Il Primo ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato.

Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo"».

Conseguentemente all'articolo 29, comma 1, capoverso «Art. 95», sopprimere il primo comma.

26.700

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica.

Il Primo ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato.

Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo"».

Conseguentemente all'articolo 26, comma 1, capoverso «Art. 95», sopprimere il primo comma.

26.603

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura indica alla Camera dei deputati, sulla base dei risultati delle elezioni politiche, il nome del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Camera elegge a maggioranza il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio nomina e revoca i Ministri, i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato, tenuto conto del parere del Senato della Repubblica, espresso in base alle norme del proprio regolamento. La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e ogni altra disposizione volta ad impedire l'insorgere di conflitti di interesse definendo a tale scopo i limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni"».

26.806

ACCIARINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i singoli Ministri"».

26.601

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. L'incompatibilità è dichiarata dalla Corte costituzionale, la quale pronuncia la decadenza dell'interessato dalla carica previo inutile decorso del termine assegnatogli per la rimozione dell'impedimento"».

26.2

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Primo ministro» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

26.25

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92»: nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri»;

dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Il Primo ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato» e conseguentemente all'articolo 29, comma 1, capoverso «Art. 95», sopprimere il primo comma;

sopprimere il secondo comma;

al terzo comma, sostituire le parole: «sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro», con le seguenti: «all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni alla Camera dei deputati. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento perma-

nente del Primo ministro in carica» e conseguentemente sopprimere il quarto comma.

26.701

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 26.25

Al comma 1, capoverso «Art. 92»: nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri»;

dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Il Primo ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato» e conseguentemente all'articolo 29, comma 1, capoverso «Art. 95», sopprimere il primo comma;

sopprimere il secondo comma;

al terzo comma, sostituire le parole; «sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro», con le seguenti: «all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni alla Camera dei deputati. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica» e conseguentemente sopprimere il quarto comma.

26.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 26.32

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri».

26.29

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 26.32

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri».

26.702

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 26.32

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri».

26.23

TONINI, MORANDO, VIVIANI, PAGANO, GUERZONI, PETRUCCIOLI, TURCI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge assicura la parità di accesso ai sistemi informativi, garantisce la loro autonomia rispetto al Governo e vieta la concentrazione della proprietà e del controllo dei mezzi di comunicazione di massa. La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La legge prevede la costituzione di un'apposita autorità indipendente che assicuri l'effettivo rispetto di tali divieti».

26.606

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge assicura la parità di accesso ai sistemi informativi, garantisce la loro autonomia rispetto al Governo e vieta la concentrazione della proprietà e del controllo dei mezzi di comunicazione di massa. La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La legge prevede la costituzione di un'apposita autorità indipendente che assicuri l'effettivo rispetto di tali divieti».

26.24

MORANDO, TONINI, PETRUCCIOLI, GUERZONI, PAGANO, VIVIANI, TURCI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La legge regola lo svolgimento di elezioni primarie per la scelta dei candidati alla Camera dei deputati e alla carica di Primo ministro».

26.3

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il secondo comma.

26.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 26.3

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il secondo comma.

26.802

PASSIGLI

Id. em. 26.3

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il secondo comma.

26.607

MANCINO, BATTISTI, MANZIONE, PETRINI

Id. em. 26.3

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il secondo comma.

26.808

BONFIETTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo nomina e revoca i Ministri».

26.803/1

VITALI, PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 26.803, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso venga approvata a maggioranza semplice, essa può essere sottoposta a referendum confermativo quando ne facciano richiesta un quinto dei componenti la Camera dei deputati».

26.803 (testo 2)

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sopprimere il primo periodo; conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«La legge che disciplina l'elezione dei deputati e le modalità di candidatura alla carica di Primo ministro è approvata dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso venga approvata a maggioranza semplice, essa entra in vigore a partire dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, previa una ulteriore approvazione da parte della nuova Camera».

26.608

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente:

«I candidati all'elezione della Camera dei deputati o loro liste possono rendere pubblico il nome di colui o colei che essi proporranno, in caso di elezione, al Capo dello Stato per la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri. La legge disciplina l'elezione dei deputati osser-

vando il principio dell'uguaglianza del peso del voto di ciascun cittadino nel determinare la rappresentanza elettiva, indipendentemente dal candidato o dalla lista scelta».

26.18

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sopprimere il primo periodo.

26.609

BASSANINI

Id. em. 26.18

Al comma 1, capoverso «Art. 92», al secondo comma, sopprimere il primo periodo.

26.610TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Id. em. 26.18**

Al comma 1, capoverso «Art. 92», al secondo comma, sopprimere il primo periodo.

26.7

GUBERT

**Le parole da: «Al comma 1» a: «comunicazione di massa» respinte;
seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di favorire l'orientamento degli elettori nella elezione dei deputati, è data pubblicità nei mezzi di comunicazione di massa, con modalità stabilite per legge, ad accordi fra liste o partiti politici che prefigurino alleanze per formare una maggioranza di governo e annuncino la proposta per la carica di Presidente del Consiglio».

26.703

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di favorire l'orientamento degli elettori nella elezione dei deputati, è data pubblicità nei mezzi di comunicazione di massa, con modalità stabilite per legge, ad accordi fra liste o partiti politici che prefigurino alleanze per formare una maggioranza di governo e annuncino la proposta per la carica di Presidente del Consiglio».

26.611

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di favorire l'orientamento degli elettori nella elezione dei deputati, è data pubblicità nei mezzi di comunicazione di massa, e uguale accesso ai mezzi di informazione, con modalità stabilite per legge, ad accordi fra liste o partiti politici che prefigurino alleanze per formare una maggioranza di governo e annuncino la proposta per la carica di Presidente del Consiglio».

26.26

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alla Camera dei deputati.».

26.704

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 26.26

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome

del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alla Camera dei deputati.».

26.612

MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma, 2, primo periodo, dopo le parole: «stabilite dalla legge» inserire le seguenti: «che assicura la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale».

26.613

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «che comunque non configuro processi di elezione diretta del Primo ministro».

26.614

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 92 in richiamo, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la più stretta proporzionalità possibile, a livello circoscrizionale e nazionale, fra suffragi ottenuti e numero di rappresentanti eletti».

26.11

CRINÒ

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «l'elezione dei deputati» inserire le seguenti: «con sistema proporzionale».

26.616

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 92 ivi richiamato, secondo comma, secondo periodo sostituire le parole: «la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro» con le seguenti: «la massima uguaglianza possibile del numero di suffragio necessari per l'elezione di un deputato, senza discriminazioni derivanti dalla posizione o appartenenza politica di partito o di coalizione, di maggioranza o di minoranza».

26.17

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «collegata al candidato alla carica di Primo ministro».

26.617

BASSANINI

Id. em. 26.17

Al comma 1, capoverso «Art. 92», al secondo comma, sopprimere le parole: «collegata al candidato alla carica di Primo ministro».

26.4

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

26.28

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni alla Camera dei de-

putati. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica».

26.705

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 26.28

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni alla Camera dei deputati. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del primo Ministro in carica».

26.618

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 92 ivi richiamato, sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questi, i Ministri».

26.27

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel terzo comma dopo le parole: «Il Presidente della Repubblica» inserire le seguenti: «all'inizio di ogni legislatura».

26.706

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 26.27

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel terzo comma dopo le parole: «Il Presidente della Repubblica» inserire le seguenti: «all'inizio di ogni legislatura».

26.9

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel terzo comma, sostituire le parole: «sulla base del risultato delle elezioni della Camera dei deputati» con le seguenti: «sulla base della più alta probabilità di ottenimento della fiducia parlamentare».

26.619

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», al terzo comma aggiungere il seguente periodo: «Si procede nuovamente ad elezioni qualora non sia stato raggiunto il settantacinque per cento dei voti degli aventi diritto».

26.620

MANCINO, BATTISTI, MANZIONE, PETRINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il quarto comma.

26.8

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94».

26.13

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

Id. em. 26.8

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94».

26.809

TONINI, MORANDO

Id. em. 26.8

Al comma 1, capoverso «Art. 92», ultimo comma, sopprimere le parole: «per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94».

26.804

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sopprimere le parole: «indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni...» fino alla fine del periodo.

26.811

TONINI, MORANDO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», ultimo comma, sostituire le parole da: «indicato da una mozione» fino a: «Camera dei deputati» con le seguenti: «sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati».

26.621

BOSCKETTO, MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel quarto comma, sostituire le parole da: «indicato» a: «componenti della Camera dei deputati» con le seguenti: «sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati».

26.805

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire le parole da: «sottoscritta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sottoscritta da deputati che approvato il programma proposto alla Camera dei deputati dal Primo ministro in numero non inferiore alla maggioranza di tali deputati».

26.622

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», ivi richiamato, quarto comma, sostituire le parole: «sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni» con le seguenti: «sottoscritta da deputati».

26.623

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», ivi richiamato, quarto comma, sostituire le parole: «sottoscritta dai deputati» con le seguenti: «dalla maggioranza dei deputati».

26.624

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», ivi richiamato, quarto comma, sostituire la parola: «dai» con la seguente: «da».

26.625

MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire le parole: «appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni» con le seguenti: «eletti in collegamento con il Primo ministro».

26.626

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», al quarto comma, sostituire le parole: «maggioranza dei componenti della Camera dei deputati» con le seguenti: «loro maggioranza».

26.627

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere si applicano ai componenti il Governo.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, ponendo, a tal fine, anche limiti al diritto di proprietà, di imprese e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo».

26.10

D'AMICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere il seguente comma:

«1. – Nell'ipotesi di cui al comma quarto, il Presidente della Repubblica procede comunque allo scioglimento della Camera dei deputati entro un anno dal verificarsi delle dimissioni, della morte o dall'accertamento dell'impedimento permanente.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.1

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 92-bis. – La legge disciplina le modalità di elezione e di revoca, da parte dei parlamentari non collegati al Primo ministro, del Capo dell'opposizione. In caso di revoca i parlamentari devono contestualmente eleggere un nuovo Capo dell'opposizione. L'elezione del Capo dell'opposizione avviene entro cinque giorni dalla formazione del Governo

nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 92 ed entro tre giorni dalla votazione di fiducia nelle altre ipotesi.

Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei delegati del Capo dell'opposizione su specifiche materie, qualora questi abbia provveduto ad indicarli all'atto della sua elezione od a seguito di successiva revoca o dimissioni.

Il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Egli può altresì richiedere, conformemente alla disciplina legislativa in materia, la trasmissione televisiva dei dibattiti parlamentari ai quali prenda parte. E' consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo ministro, in caso di emergenza interna e internazionale o di dimissioni del Governo.

Nella programmazione dei lavori parlamentari, i tempi destinati agli interventi dei membri dell'opposizione sono equivalenti alla somma degli interventi dei membri del Governo e dei componenti della maggioranza parlamentare.

I membri dell'opposizione hanno sempre diritto all'ultimo intervento nei dibattiti parlamentari.

La legge assegna al Capo dell'opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie»».

26.0.10

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 92-bis. – La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare.

In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici nè sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengono la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area territoriale interessata"».

26.0.2

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 92-bis. – La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare"».

26.0.3

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 92-bis. – Non possono ricoprire uffici pubblici nè sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengono la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area territoriale interessata"».

Allegato B

Integrazione alla relazione scritta del senatore Falcier sul disegno di legge n. 132 e connessi

Onorevoli senatori, il testo del provvedimento che viene portato al nostro esame è il frutto della volontà della 1^a Commissione di affidare all'Aula ogni decisione circa l'opportunità che ai sindaci dei piccoli comuni, individuati, in tale circostanza, in quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, sia possibile candidarsi per esercitare il mandato di sindaco per la terza volta consecutiva. Ricordo, a tale proposito, che il limite dei due mandati è contenuto nel decreto legislativo n. 267 del 2000 (che riprende quanto già previsto dalla legge n. 81 del 1993, integrata dall'articolo 2 della legge n. 120 del 1999) che all'articolo 51, commi 2 e 3, prevede, rispettivamente, che: «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche» e che: «È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi, e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993 non vi era, infatti, per i sindaci nessuna limitazione al numero di mandati e si sa che diversi amministratori hanno potuto fare i sindaci, nel proprio comune, per molti anni.

Nell'occasione dell'approvazione della legge n. 81 del 1993 fu da più parti ricordato che porre un limite ai mandati voleva dire favorire il giusto ricambio, garantire meglio la democrazia e soprattutto porre un limite di tempo ai nuovi sindaci che con la nuova legge ottenevano poteri, prestigio, visibilità tali che, in mancanza di limiti nel numero dei mandati, non avrebbero avuto probabilmente competitori elettorali in grado di «impensierirli» o meglio di gareggiare con pari possibilità di affermazione.

Ricordo, infatti, che quella legge ha previsto per il sindaco: l'elezione diretta; la nomina della giunta, unitamente alla presentazione del programma; la possibilità di nominare e revocare, in qualsiasi momento gli assessori, interni ed esterni; il potere di nominare i rappresentanti del comune negli organismi sovracomunali o negli enti «partecipati»; la previsione che in caso di sfiducia o di dimissioni vi è lo scioglimento del consiglio comunale; la nomina dei dirigenti, dei responsabili degli uffici, nonché l'assegnazione delle collaborazioni esterne.

Tale scelta, basata certamente sull'esigenza di dare stabilità, governabilità e capacità di tempestive decisioni al sindaco, su temi e materie importanti e delicate, ha portato, però, anche ad una diminuzione della democrazia interna e della partecipazione alle vicende ed alle scelte del comune, riducendo drasticamente le competenze delle giunte e dei consigli

comunali e riducendo spesso il consiglio ad organo di consulenza. A quei provvedimenti ne sono seguiti altri e tutti nello stesso senso: – eliminando il controllo di legittimità da parte del segretario comunale, comunque scelto con ampia discrezionalità da parte del sindaco, ed abolendo qualsiasi forma di controllo di legittimità da parte della Regione e dello Stato; togliendo molti poteri agli organi collegiali comunali eletti, per una sorta di sfiducia verso gli amministratori, la politica e gli eletti, quasi che l'elettorato non sappia scegliere.

Nell'attuale ordinamento, perciò, il sindaco ha assunto un rilievo tale per cui i suoi atti di governo possono avere di fatto un impatto anche personale nel rapporto con gli elettori, su cui fondare certamente i presupposti per favorire la sua rielezione;

Tale preoccupazione, è evidente, può venir meno quando gli stessi poteri siano distribuiti con carattere di maggiore collegialità, instaurando un collegamento tra ampiezza dei poteri e rinnovabilità del mandato. Contemporaneamente, però, soprattutto nei piccoli comuni, la gente, l'elettorato, il cittadino continuano a guardare al sindaco, all'eletto, come a colui che ha comunque la responsabilità delle scelte anche gestionali, rifiutandosi ancora di prendere atto che molte decisioni sono proprie dei funzionari.

L'ultimo provvedimento sullo stesso argomento è stato una norma contenuta nella modifica del Titolo V della Costituzione, che prevedendo che la Repubblica è formata da Stato, Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, ha posto tutti questi enti allo stesso livello costituzionale, comportando, forse, la conseguenza, che l'abolizione dei controlli esistenti dello Stato o della Regione abbia comportato la conseguenza di escludere, sotto qualsiasi altro modo o forma, il ripristino di altri controlli.

Mentre lo Stato conserva i controlli della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale, gli enti locali hanno solo i revisori dei conti molto «domestici» eletti dal consiglio comunale e, da poco tempo, il controllo «collaborativo» sulla gestione finanziaria da parte della Sezione regionale della Corte dei conti.

Di fronte a tale situazione sono state presentate, al Senato ed alla Camera, numerose proposte di legge, intese, da una parte, ad eliminare o ridurre il vincolo di due mandati e, dall'altra, a riesaminare la distribuzione dei poteri fra gli organi comunali.

Per esaminare adeguatamente l'argomento, la 1^a Commissione ha svolto numerose riunioni, con alcune audizioni delle associazioni degli enti locali che hanno illustrato la loro posizione, depositando dei documenti scritti, ed ha permesso un'ampio confronto di opinioni nell'obiettivo di individuare una possibile intesa.

Le opinioni erano e probabilmente restano differenziate, ma non era opportuno, di fronte all'avvicinarsi delle elezioni ed alle sollecitazioni provenienti dalle associazioni degli enti locali, non permettere all'Aula di esprimersi in via definitiva.

Ritengo che, da parte del relatore, sia quindi utile porre in evidenza che i comuni ed i sindaci hanno, rispetto al passato, certamente maggiori

competenze, maggiori responsabilità, sono spesso in trincea, costituiscono in Italia, ancor prima delle Regioni, l'origine e la tutela della nostra democrazia, sono scuola di vita e di educazione civica, soprattutto nei piccoli comuni, anche per gli stessi amministratori, suppliscono alla fuga di responsabilità da parte di molti enti ed organismi, assumendosi anche responsabilità di altri enti, tutelano l'interesse generale e sono spesso dei volontari costretti ad avere grandi professionalità, pur non diventando mai professionisti della politica; accanto a tutto questo, però, vi è ora un concentrato di poteri, e probabilmente un'eccessiva discrezionalità nelle scelte.

Per questo il legislatore del 1993 ha fissato il limite di due mandati, perché con i nuovi poteri, salvo incapacità manifeste o peggio, i sindaci in carica non hanno praticamente rivali e le regole della democrazia elettorale diventano impraticabili. L'opportunità, perciò, di rimuovere il vincolo dei due mandati non può essere considerata fuori dal contesto di dove e come è nato il vincolo, o meglio, se si modifica il numero dei mandati, va modificato l'ordinamento nel quale quella norma è inserita, onde permettere un po' più di competizione, un po' più di democrazia, un po' più di controllo e se non si vuole lasciare, per il futuro, solo alla magistratura contabile e/o penale il controllo delle attività comunali.

Con il decorso del tempo questo sistema non può durare e come, al livello statale e per gli organi costituzionali, si chiedono equilibri di potere, pesi e contrappesi, elezioni dirette, ma non troppo, organi di controllo e di garanzia, autorevoli e autonomi. Come non accorgersi che nei comuni, nelle province, nelle Regioni si sta procedendo in senso contrario? Come non accorgersi che i consigli comunali e provinciali, nonostante le grandi affermazioni ed i principi spesso contenuti negli statuti, non hanno alcun potere, alcun mezzo, per capire, conoscere, controllare, svolgere cioè il proprio mandato?

Il problema principale, quindi, non è solo il numero dei mandati, ma i poteri attribuiti al sindaco, che lo rendono praticamente privo di qualsiasi reale alternativa.

Che l'argomento sia importante e delicato lo dimostra il fatto che, da molto tempo, il tema è esaminato, soprattutto in prossimità delle elezioni e, finora, però, sempre accantonato ed anche complesso, se non altro, per le centinaia di emendamenti che sono stati presentati in Commissione sulle proposte via via illustrate dal relatore.

La questione è stata ora ripresentata dall'ANCI e soprattutto dalla rappresentanza dei piccoli comuni che l'ha segnalata ed illustrata al Capo dello Stato, ponendo in evidenza il fatto che è difficilmente motivabile una norma che impedisca ai cittadini di scegliersi o meglio di tenersi, in piena libertà, il sindaco, soprattutto se apprezzato e capace.

È stato pure sottolineato che nei piccoli comuni spesso è difficile trovare alternative ai sindaci in carica, che hanno maturato esperienza, professionalità e godono rispetto: tutte qualità e opportunità che verrebbero vanificate per l'esistenza del vincolo dei due mandati.

Su questo punto la lunga gestazione dell'argomento in 1^a Commissione ha permesso di esaminare il problema sotto molti aspetti, pur non pervenendo ad ipotesi largamente condivise.

Il tentativo, permettetemi, non facile del relatore, quindi, sulla base della discussione avviata e mettendo insieme i vari disegni di legge in un testo unificato, testi non tutti relativi al numero di mandati ma anche alla proposta di trasferire dei poteri dal sindaco ad altri organi comunali (vedasi in proposito il disegno di legge dei senatori Rizzi e Manfredi) è stato, con successive proposte, di tentare di alleggerire il vincolo del numero dei mandati, con alcune modifiche all'ordinamento, anche per giustificare che: per quei comuni per i quali sarebbe previsto il terzo mandato sia pure prevista una normativa che giustifica, motiva, che solo per quei comuni e nessun altro si deroga al vincolo dei due mandati e così, forse, tentando di anticipare dubbi, rilievi di costituzionalità di fronte ad un sistema che altrimenti prevederebbe un diverso trattamento verso enti che avrebbero le stesse competenze e lo stesso ordinamento; riducendo i poteri ai sindaci - sotto i 3.000 abitanti - con il trasferimento di competenze soprattutto verso il consiglio comunale, si renderebbe probabilmente più competitiva, in futuro, la gara elettorale.

Tutto questo relativamente ai piccoli comuni, dove meno forte è lo scontro politico, più necessaria la ricerca di persone probe, capaci, disponibili.

La proposta iniziale, di prevedere il terzo mandato ai sindaci per i comuni sotto i mille abitanti, è stata successivamente modificata per tentare di rappresentare compiutamente una volontà che ritengo di aver colto ed ecco la proposta di prevedere il terzo mandato fino ai 3.000 abitanti, che sono ancora piccoli comuni, anche se numerosi. Infatti: 4.642 sono i comuni sotto i 3.000 abitanti, di cui: 2.831 i comuni che vanno a votare quest'anno e 1.692 quelli con un sindaco che ha già svolto due mandati.

L'opportunità di apportare all'ordinamento significative e contestuali modifiche, anche se non complete, è relativa, quindi, ad alcune esigenze politiche, finanziarie e di spesa e di controllo, contenute nel testo proposto.

L'esigenza politica consiste principalmente nello spostare dal sindaco al consiglio comunale il potere di nomina e revoca dei rappresentanti comunali in seno ad enti ed aziende, di trasferire il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di definizione degli incarichi dirigenziali e di adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, riconoscendo, inoltre, al consiglio comunale la competenza in materia di approvazione anche degli strumenti urbanistici attuativi, nonché l'eventualità che la giunta, comunque nominata dal sindaco, possa essere, con determinate procedure e qualificate maggioranze, sfiduciata. L'esigenza finanziaria è quella relativa alla definizione, a cura dei consigli, delle aliquote dei tributi e tale esigenza potrebbe, eventualmente, essere allargata con ulteriori competenze al consiglio. L'esigenza di controllo si esplica sostanzialmente nel consentire al consiglio di richiamare, per l'illustrazione e la discussione innanzi ad esso, una o più delibere di giunta. Si

tratta in questo caso di una novità istituzionale, avente lo scopo non già di alterare la distribuzione delle competenze fra i diversi organi, ma di uno strumento per facilitare la collaborazione fra giunta e consiglio. Per questo, infatti, l'istituto è accompagnato da particolari garanzie. Infine, vi è la previsione di poteri sostitutivi del sindaco nei riguardi dei dirigenti e dipendenti inadempienti.

Se, pertanto, nei piccoli comuni, ove il rapporto civico è fondato su un tessuto di forti relazioni umane, si vuole ottenere l'abolizione del limite dei due mandati, non vi è altro riequilibrio che l'allargamento dei poteri ad organi collegiali, perché all'interno di quelle comunità la sostituzione di un sistema unipersonale con un sistema, almeno in parte, collegiale da un lato impedirebbe l'identificazione assoluta tra la singola persona fisica ed il potere pubblico e dall'altro meglio esprimerebbe l'esigenza della partecipazione popolare. Ma proprio per la salvaguardia di tale equilibrio è necessario fare in modo che il rapporto di stima a carattere personale non si traduca anche all'interno di un rapporto di potere e, quindi, che la modifica del limite dei mandati per il sindaco dei piccoli comuni si accompagni contemporaneamente ad una revisione dei suoi poteri pubblici, senza perdere i vantaggi di una guida autorevole.

La relazione ha tentato di dare conto del lavoro fatto, delle proposte illustrate e motivate. All'Aula ogni ulteriore valutazione e decisione, essendosi riservato il relatore l'unico scopo, in questo caso, di sottolineare il percorso e le motivazioni che hanno portato la 1^a Commissione a discutere l'argomento, ad avviare alcune consultazioni, a fare alcune proposte, sulle quali le opinioni sono rimaste diversificate, da far ritenere comunque necessario e opportuno che fosse l'Aula a decidere. In questo senso, presentando l'argomento all'Aula, ho interpretato e svolto il mandato a riferire.

Sen. FALCIER

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.2544. Em. 26.605, Mancino e altri	174	170	000	041	129	086	RESP.
2	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.602/2, Bassanini	185	178	003	043	132	090	RESP.
3	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 26.32, Villone e altri	189	187	000	054	133	094	RESP.
4	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.603, Sodano T.e Malabarba	192	190	000	057	133	096	RESP.
5	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.806, Acciarini	200	197	000	060	137	099	RESP.
6	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.803/1, Vitali e Passigli	194	190	002	051	137	096	RESP.
7	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.803 (testo 2), Passigli	197	191	003	050	138	096	RESP.
8	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 26.18, 26.609 e 26.610, Passigli, Bassanini, Turrone e altri	202	201	000	062	139	101	RESP.
9	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 26.7, Gubert	203	199	001	060	138	100	RESP.
10	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 26.26 e 26.704, Bassanini e altri, Dentamaro e altri	196	193	001	056	136	097	RESP.
11	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.11, Crinò	193	190	000	054	136	096	RESP.
12	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.616, Gubert	201	199	001	064	134	100	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0567 del 18-03-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
13	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.4, Gubert	208	205	000	064	141	103	RESP.
14	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 26.28 e 26.705, Bassanini e altri, Dentamaro e altri	207	203	002	061	140	102	RESP.
15	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.618, Gubert	209	205	000	067	138	103	RESP.
16	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 26.27 e 26.706, Bassanini e altri, Dentamaro e altri	201	197	000	058	139	099	RESP.
17	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.9, Gubert	208	204	001	065	138	103	RESP.
18	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.619, Turroni e altri	204	201	002	058	141	101	RESP.
19	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.620, Mancino e altri	209	205	000	064	141	103	RESP.
20	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 26.8, 26.13 e 26.809, Gubert, Bassanini e altri, Tonini e Morando	201	197	001	057	139	099	RESP.
21	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.804, Passigli	206	204	001	061	142	103	RESP.
22	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.811, Tonini e Morando	206	204	000	066	138	103	RESP.
23	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.805, Passigli	207	204	000	063	141	103	RESP.
24	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.622, Gubert	207	204	000	067	137	103	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0567 del 18-03-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
25	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.623, Gubert	206	204	001	067	136	103	RESP.
26	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.624, Gubert	197	194	000	061	133	098	RESP.
27	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.627, Turrone e altri	199	194	000	056	138	098	RESP.
28	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 26.10, D Amico	196	193	000	052	141	097	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0567 del 18-03-2004 Pagina 5

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GRILLOTTI LAMBERTO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F	F	F						F	F	F		F	F		F	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
GUBETTI FURIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	F	F		
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	A	C
KAPPLER DOMENICO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
KOFLER ALOIS	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F											
LABELLARTE GERARDO			F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F		F	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE				F	F																	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA			F			F	F	F	F	F												
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI						R																
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA		F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
MANFREDI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANIERI MARIA ROSARIA							F				F	F		F	F							
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F		F	R	F	F	F	F

Seduta N. 0567 del 18-03-2004 Pagina 10

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
ACCIARINI MARIA.C						
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	C
AMATO GIULIANO		F	F			F
ANGIUS GAVINO						
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	F					
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO	F	F	F	F	F	F
BASSO MARCELLO	F	F	F			
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F
BATTISTI ALESSANDRO						
BEDIN TINO	F	F	F	F	R	R
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C		
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0567 del 18-03-2004 Pagina 11

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
BONAVITA MASSIMO						
BONFIETTI DARIA		F	F	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	C	C	C		C
BOSchetto GABRIELE	C	C	C		C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F
BRUTTI MASSIMO	F	F				
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	C
BUDIN MILOS	F	F	F	F	F	F
CADDEO ROSSANO	F					
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO	F	F				
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	F	F	F	F	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C			C
CARELLA FRANCESCO		F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO		R	R		F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0567 del 18-03-2004 Pagina 12

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO						
COLLINO GIOVANNI						
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	F	F	F	F	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F					
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F
CRINO ¹ FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	C	C
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M
D'ALI ¹ ANTONIO	C	C	C	C	C	C
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	F		
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C	C
D'AMICO NATALE						
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO						
DANIELI FRANCO						
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C	C
DATO CINZIA	F	F	F		F	F
DEBENEDETTI FRANCO						
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	M	M	M	M	M	M
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0567 del 18-03-2004 Pagina 13

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	R	F	F
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C			C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.		F	F	F	F	F
DONATI ANNA	R	F	F	R	R	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C		C		C
FABRIS MAURO						
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
FLAMMIA ANGELO						
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO						
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	F	C	C
FORMISANO ANIELLO	F	F	F	F	F	F
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F		
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0567 del 18-03-2004 Pagina 14

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C		C	C
GRILLO LUIGI	M	M	M	M	M	M
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	F	F	F	F	F	C
GUBETTI FURIO	M	M	M	M	M	M
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C
KOFLER ALOIS						
LABELLARTE GERARDO	F	F	F	F	F	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE						
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA						
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI						
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA	F	F	F	F	F	C
MANFREDI LUIGI	M	M	M	M	M	M
MANIERI MARIA ROSARIA			F			
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA		F	F	F	R	R

Seduta N. 0567 del 18-03-2004 Pagina 15

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F
MARANO SALVATORE					C	C
MARINI CESARE	F	R				
MARINO LUIGI	M	M	M	M	M	M
MARITATI ALBERTO						
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F		F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F	F			F
MONTALBANO ACCURSIO						
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C
MONTINO ESTERINO			F	F	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO						
MORO FRANCESCO	C	C	C		C	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C
MORSELLI STEFANO	M	M	M	M	M	M
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO		F	F	F	F	F
NANIA DOMENICO						
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	M	M	M	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F	F	F	F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0567 del 18-03-2004 Pagina 16

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
PAGANO MARIA GRAZIA						
PAGLIARULO GIANFRANCO						
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C	
PASCARELLA GAETANO						
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO		F	F	F	F	
PASSIGLI STEFANO	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO		F	F	F	F	F
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	M	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	C	C
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F
PETRINI PIERLUIGI		F	F		F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO				F	F	
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA					F	
PIROVANO ETTORE	C	C	C		C	C
PONTONE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C	C	C	C	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C
RIGONI ANDREA						
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F		F
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0567 del 18-03-2004 Pagina 17

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
RONCONI MAURIZIO	C	C		C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO	C					
SALINI ROCCO	C		C	C	C	C
SALVI CESARE						
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	M	M	M	M	M	M
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE	F	F		F		
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE					C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C				
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C		C	C	C	C
SODANO TOMMASO	R	F	F	F		
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA						
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	A	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C
THALER HELGA	F	F	F	F	F	F
TIRELLI FRANCESCO	C		C	C	C	
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C
TOGNI LIVIO	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO		C	C	C	C	C

Seduta N. 0567 del 18-03-2004 Pagina 18

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
TONINI GIORGIO	M	M	M	M	M	M
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO						
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO	F		F			
TURRONI SAURO	F	F	F	F	R	F
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F				F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	F
VICINI ANTONIO	F					
VILLONE MASSIMO						
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F	F
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F		
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F	F	F	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	F	F	F	F
ZICCONE GUIDO	C		C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Massidda Piergiorgio, Biondi Alfredo, Bonaiuti Paolo, Cammarata Diego, Collavini Manlio, Di Teodoro Andrea, Di Virgilio Domenico, Fratta Pasini Pieralfonso, Lavagnini Roberto, Lorusso Antonio, Mancuso Filippo, Marinello Giuseppe Francesco Maria, Mauro Giovanni, Michelini Alberto, Muratori Luigi, Ricciotti Paolo, Santulli Paolo, Sanza Angelo, Saponara Michele, Stradella Francesco, Tarditi Vittorio, Ricciuti Riccardo, Nicotra Benedetto, Caminiti Giuseppe, Scaltritti Gianluigi, Moretti Danilo
Disciplina del settore erboristico (2852)

(presentato in data **18/03/2004**)

C.278 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.925, C.1005, C.1139, C.1851, C.2330, C.2377, C.2411, C.2457).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Cutrufo Mauro, Borea Leonzio

Istituzione della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'Interno (2850)

(presentato in data **18/03/2004**);

Sen. Valditara Giuseppe

Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851)

(presentato in data **18/03/2004**).

Disegni di legge, assegnazione**In sede referente**

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Disposizioni in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (2791-BIS)

Derivante da stralcio art. 4, 6, 7, 8, 9, 10 del DDL S.2791

previ pareri delle Commissioni 2° Giustizia, 5° Bilancio, 14° Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **17/03/2004**)

Disegni di legge, presentazione di relazioni**A nome della 1^a Commissione permanente Aff. cost.**

in data 17/03/2004 il Senatore Falcier Luciano ha presentato la relazione unica sui disegni di legge:

Sen. Pedrini Egidio Enrico, Sen. Filippelli Nicodemo Francesco
«Modifiche all'art. 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia» (132);

Sen. Eufemi Maurizio
«Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni» (301);

Sen. Basso Marcello ed altri
«Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province» (823);

Sen. Cavallaro Mario
«Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia» (1109);

Sen. Guerzoni Luciano
«Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province» (1431);

Sen. Manzione Roberto
«Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia.» (1434);

Sen. Rigoni Andrea
«Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia» (1588);

Sen. Stiffoni Piergiorgio ed altri
«Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia» (1716);

Sen. Rizzi Enrico, Sen. Manfredi Luigi

«Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (1952);

Sen. Rigoni Andrea

«Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore» (1970);

Sen. Cavallaro Mario

«Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale» (2185).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 marzo 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 105

BATTISTI: sui finanziamenti erogati dalla Presidenza della Giunta regionale del Lazio (4-06124) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*)

BIANCONI: sul pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico (4-06191) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

CASTAGNETTI: sul verbale di conciliazione e transazione per il personale delle Poste spa (4-02801) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

CICCANTI: sulla soppressione di treni in Abruzzo (4-05796) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

CORTIANA: sui servizi *dialer* (4-05542) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

COSTA: sul maltempo verificatosi in provincia di Lecce nel novembre 2003 (4-05696) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

- CREMA: sull'organico dei vigili del fuoco di Porto Marghera (4-04958) (risp. Balocchi, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla creazione di una zona di pesca e tutela ambientale nel mare Adriatico (4-05370) (risp. Antonione, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- CURTO: sulla criminalità nel comune di San Pancrazio Salentino (4-04962) (risp. Mantovano, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sugli episodi di intimidazione ai danni di amministratori della provincia di Taranto (4-05427) (risp. Mantovano, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sugli episodi di intimidazione ai danni di amministratori della provincia di Taranto (4-05486) (risp. Mantovano, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- DANIELI Paolo: sull'invasione della sede dell'AVEPA di Padova da parte di un gruppo di manifestanti (4-05552) (risp. Mantovano, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- DE PAOLI: sull'utilizzo dei locali della Scuola di polizia di Brescia per lo svolgimento di attività sportive (4-05662) (risp. Mantovano, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- DONATI: sul servizio ferroviario Eurostar tra Vicenza e Roma (4-04869) (risp. Sospiri, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- FABRIS: sui messaggi radiotelevisivi in periodo elettorale (4-06195) (risp. Gasparri, *ministro delle comunicazioni*)
- IOVENE ed altri: sulla soppressione dell'*intercity* Pitagora (4-05816) (risp. Sospiri, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- LONGHI, FLAMMIA: sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-05523) (risp. Balocchi, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MALABARBA, SODANO Tommaso: sull'aeroporto di Sigonella (4-06128) (risp. Martino, *ministro della difesa*)
- MARTONE: sui rapporti dell'Italia con la Repubblica di Georgia (4-05667) (risp. Boniver, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
sulla somministrazione di sedativi ai clandestini presenti nel centro di permanenza temporanea di Bologna (4-05992) (risp. Mantovano, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- PASSIGLI: sull'istituzione di un *eurostar* Roma-Milano senza fermata a Firenze (4-05618) (risp. Sospiri, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- PEDRIZZI: sulla restituzione all'Etiopia della stele di Axum (4-05630) (risp. Mantica, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- RIPAMONTI: sull'apertura della stazione ferroviaria di San Donato Milanese (4-04799) (risp. Sospiri, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- SAMBIN: sugli interventi sulle linee ferroviarie tra Savona e il Piemonte (4-05525) (risp. Sospiri, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- SPECCHIA: sulla biglietteria della stazione ferroviaria di Brindisi (4-05506) (risp. Sospiri, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
sulla biglietteria della stazione ferroviaria di Brindisi (4-05989) (risp. Sospiri, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
sulla biglietteria della stazione ferroviaria di Brindisi (4-05990) (risp. Sospiri, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

SODANO Tommaso: sull'attentato ai danni di un assessore del comune di Altavilla Irpina (4-05019) (risp. Mantovano, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sugli eventi meteorologici che hanno colpito la Campania nel settembre 2003 (4-05190) (risp. Giovanardi, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

STANISCI: sulla biglietteria della stazione ferroviaria di Brindisi (4-05999) (risp. Sospiri, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

TOIA: sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-05097) (risp. Balocchi, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

TONINI: sulla costruzione della nuova sede della questura di Pistoia (4-05348) (risp. Mantovano, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Mozioni

SCALERA, VERALDI, VALLONE, BASTIANONI, MONTICONE, TOIA, FORMISANO, LIGUORI, D'ANDREA, ZANDA. – Il Senato, premesso che:

in occasione della giornata della famiglia Sua Santità Giovanni Paolo II ha sollecitato al Parlamento di affrontare in sede legislativa la questione delle famiglie, ed ha chiesto un intervento equilibrato, fondato sulla solidarietà;

avviare politiche per la famiglia significa garantire allo Stato le premesse importanti e fondamentali per il vivere civile;

la situazione delle famiglie italiane sta peggiorando: in Italia ci sono quasi 3 milioni di famiglie in condizioni di povertà relativa e 950.000 famiglie in condizioni di povertà assoluta e nel Mezzogiorno le persone povere sono il 25,5% della popolazione; nel Mezzogiorno vivono i tre quarti delle famiglie povere e purtroppo solo una parte di queste famiglie sono inserite in programmi di *welfare*,

impegna il Governo:

ad avviare una politica basata sul concetto innovativo di trasversalità degli interventi per la famiglia, tesa a rafforzare strumenti, fiscali, amministrativi, di *welfare*, di solidarietà a favore delle famiglie più bisognose, che per la presenza di anziani non autosufficienti o soggetti portatori di *handicap* sono le più esposte al rischio di scivolare nella povertà effettiva;

a predisporre una normativa quadro, diretta alle regioni, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, in base al principio comunitario della solidarietà orizzontale, che garantisca alla famiglia un ruolo centrale nelle politiche sociali, con cinque obiettivi principali:

la rimozione degli ostacoli di ordine burocratico, educativo, abitativo, lavorativo ed economico che impediscono lo sviluppo della famiglia;

la libertà delle scelte educative ed il diritto alla procreazione;

il sostegno, anche mediante contributi diretti, all'assistenza diretta da parte delle famiglie dei cittadini malati o anziani non autosufficienti o portatori di *handicap*;

l'associazionismo e la formazione per le famiglie, in relazione ai loro compiti sociali e educativi;

una efficiente organizzazione dei servizi finalizzati al sostegno delle famiglie che versano in situazioni di disagio.

(1-00253)

SCALERA, VERALDI, BASTIANONI, MANCINO, D'ANDREA, FORMISANO, LIGUORI, ZANDA. – Il Senato,

premesso che:

si assiste a ripetuti annunci da parte di enti erogatori di servizi pubblici come le poste di ulteriori razionalizzazioni di uffici nei piccoli comuni a causa della insostenibilità dei costi;

in particolare sarebbe ormai esecutiva la decisione di Poste italiane spa di chiudere gli uffici postali nei comuni con meno di 500 nuclei familiari, cioè chiudere gli uffici in circa 1.250 piccoli comuni;

la soppressione di questi presidi pubblici colpisce indiscriminatamente una popolazione svantaggiata e disagiata che risiede nei piccoli centri delle aree interne, soprattutto anziani;

è assolutamente prioritario consentire la permanenza di queste strutture essenziali nei piccoli comuni,

impegna il Governo, in qualità di principale azionista di aziende erogatrici di servizi pubblici come le poste, ad adottare iniziative con l'obiettivo di garantire la permanenza e la funzionalità delle strutture postali esistenti.

(1-00254)

VILLONE, MANCINO, FLAMMIA, SODANO Tommaso, PAGANO, MARINO, TESSITORE, MANZIONE, FORMISANO, PASCARRELLA. – Il Senato,

premesso che:

le crisi industriali in Campania si moltiplicano ed assumono una dimensione allarmante, fino a configurare un nuovo processo di deindustrializzazione che si intreccia con le difficoltà e l'assenza di prospettive dei sistemi produttivi strategici della regione;

le situazioni di crisi più gravi interessano, peraltro, le attività a più elevato contenuto innovativo, come l'informatica, la chimica, le telecomunicazioni, che invece registrano i più alti tassi di espansione a livello globale e che accrescono la loro rilevanza nei mercati mondiali;

l'analisi delle dinamiche socio-economiche dell'area napoletana evidenzia con chiarezza un quadro di grande complessità, nel quale emergono profonde contraddizioni, anche evidenziando i primi timidi segnali di rafforzamento di alcune delle attività raggruppate nel comparto del terziario avanzato;

la profonda recessione caratterizzata da una scarsa domanda, sia interna che esterna, dall'effetto del contenimento della spesa pubblica dovuto al processo di convergenza europea, ma prima ancora dai processi di dismissione che hanno preso avvio all'inizio degli anni '80 e che hanno

portato allo smantellamento di grandi impianti industriali di proprietà pubblica e di numerose imprese multinazionali presenti sul territorio, fa registrare ancora la mancanza di una capacità competitiva del comparto industriale e una debolezza nell'attività innovativa di prodotto e di processo delle imprese campane;

si è formato e va progressivamente ampliandosi uno «svantaggio competitivo» per il sistema industriale della Campania dovuto alle carenze infrastrutturali, ai ritardi nei processi di innovazione e di ricerca, al costo del credito, a causa di tassi di interesse praticati dal sistema bancario più alti che altrove;

la crisi è profonda, lacerata e disperde le capacità dell'apparato produttivo, non offre le garanzie sufficienti per «fare sistema» e sta conducendo ad un vero e proprio smantellamento del sistema industriale dell'area metropolitana di Napoli e di tutta la regione Campania;

sono oltre 11.000 i posti a rischio nella regione, il 10% del totale nazionale, e nel 2003 si è registrato, rispetto al 2002, un aumento del 14,45% della Cassa integrazione straordinaria, che ha coinvolto oltre 340 aziende, grandi e piccole;

espressioni particolarmente gravi della crisi che colpisce il sistema produttivo campano sono rappresentate dalle situazioni della Exide di Casalnuovo, della Montefibre di Acerra, della Finmek Access di Santa Maria Capua Vetere e di Pagani, della Tecnosistemi, del Gruppo IPM, dell'Alcatel di Battipaglia e dell'Iribus (ex IVECO) di Grottaminarda;

la Exide, multinazionale che produce batterie industriali, lavorando essenzialmente per commesse pubbliche, ha deciso di chiudere lo stabilimento di Casalnuovo per trasferire la produzione in altri stabilimenti situati in Inghilterra, Germania e Francia, con una perdita di 172 posti di lavoro, ai quali si aggiungono 100 posti nell'indotto;

la Montefibre, attiva nel settore della produzione delle fibre sintetiche, ha sospeso le proprie attività a causa delle rilevanti perdite registrate; questa situazione, se non verrà attuato un piano di profonda riconversione industriale, che il gruppo proprietario ha difficoltà a finanziare, determinerà la perdita del posto di lavoro per 430 dipendenti e per ulteriori 500 lavoratori operanti nell'indotto;

significativo è altresì il numero dei posti di lavoro a rischio a causa della situazione di difficoltà della Finmek Access, con 700 unità occupate a S. Maria Capua Vetere e 300 unità a Pagani, e della Tecnosistemi, con 100 unità occupate;

il drastico ridimensionamento delle attività della Boeing comporta un ricorso sempre più ampio alla Cassa integrazione guadagni, in particolare a Pomigliano e a Casoria;

suscita gravi preoccupazioni la situazione del Gruppo IPM Telefoni, dove sono in Cassa integrazione straordinaria per crisi 282 dipendenti su 592 occupati nelle sei aziende del gruppo;

in provincia di Salerno è a rischio l'insediamento Alcatel di Battipaglia con circa 450 dipendenti (produzione, ricerca e sviluppo, lavoratori temporanei), dal momento che nell'ambito della ristrutturazione della mul-

tinazionale francese è previsto lo smembramento del sito di Battipaglia che, con l'iniziale vendita della parte produttiva, potrebbe determinare la perdita della sinergia oggi esistente tra ricerca e sviluppo e attività produttive, impoverendole entrambe e ponendo a rischio anche tutte le aziende che operano nel perimetro Alcatel (Meditel, TNT, NOS Servizi, Ocè, Hrs, Comas SCARL, Atos, Onama) che occupano come indotto diretto complessivamente 400 dipendenti;

in provincia di Avellino, nello stabilimento Iribus (ex Iveco) di Grottaminarda, nel quale sono occupati 1200 dipendenti, di cui 50 a termine, è prevista la mobilità per circa 200 lavoratori per il ridimensionamento delle attività produttive alla sola missione dei bus urbani;

in questo contesto sconcerata l'immobilismo del Governo che, contrariamente a quanto fanno Francia e Germania, non attiva iniziative adeguate alla gravità della crisi e non utilizza le possibilità di intervento offerte dalle risorse dell'Unione europea;

il Governo mostra di considerare il Mezzogiorno come marginale rispetto alla stessa crisi che coinvolge tutta l'economia nazionale;

non vengono progettate iniziative specifiche che favoriscano i settori produttivi caratterizzati da maggiori potenzialità di sviluppo e da più elevati contenuti tecnologici;

gli strumenti introdotti nella precedente legislatura, che avevano riscosso un ampio gradimento da parte dei soggetti produttivi, specificamente per quanto concerne il credito di imposta per gli investimenti e il credito di imposta per l'occupazione, sono stati fortemente depotenziati, sia attraverso la contrazione delle risorse che attraverso l'introduzione di ostacoli procedurali;

a fianco dell'indebolimento sistematico degli strumenti agevolativi si è registrata una sostanziale stagnazione riguardo alle forme di intervento della programmazione negoziata;

è evidente la carenza delle risorse finanziarie destinate non soltanto al Mezzogiorno, ma al complesso delle «aree sottoutilizzate» del territorio nazionale, dal momento che le risorse aggiuntive stabilite dall'ultima legge finanziaria sono state concentrate negli anni più lontani (2006 e 2007),

impegna il Governo:

ad elaborare e porre in atto un complesso di interventi di effettivo sostegno alla ripresa del sistema produttivo della Campania e delle diverse realtà economiche presenti nel Mezzogiorno, che si caratterizzi per capacità di concentrazione delle risorse e selezione degli obiettivi e dei progetti con riferimento ai risultati attesi in termini di crescita dimensionale delle imprese, al potenziamento in settori strategici dei sistemi produttivi territoriali e alla presenza di vincoli a percorsi di occupazione qualificata;

a privilegiare strumenti di sostegno e forme di agevolazione caratterizzate dalla certezza e dalla semplicità nella fruizione;

a realizzare specifici interventi idonei a favorire, presso le imprese, le attività di ricerca e sviluppo, in modo da sostenere le iniziative produttive caratterizzate da maggiori potenzialità di crescita;

ad attuare, a livello provinciale, programmi di formazione ed insegnamento lavorativo per le persone in cerca di occupazione, che possano invertire la preoccupante tendenza al rallentamento della dinamica occupazionale;

a promuovere politiche di contesto rivolte a creare, con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, un ambiente favorevole all'iniziativa imprenditoriale, con specifico riferimento alle problematiche concernenti la sicurezza;

a destinare, in generale, alla politica per il Mezzogiorno risorse finanziarie adeguate, corrispondenti agli impegni, ribaditi nel Documento di programmazione economico-finanziaria del luglio scorso, di riservare al Mezzogiorno il 30% dei finanziamenti ordinari di conto capitale e un volume complessivo nell'ordine del 45% del totale della spesa di conto capitale;

a proporre iniziative legislative ed amministrative adeguate ad evitare che società multinazionali, dopo aver beneficiato di agevolazioni e risorse pubbliche, possano chiudere gli stabilimenti impiantati nel Mezzogiorno per trasferire la produzione in altri paesi;

ad intervenire in modo efficace per risolvere positivamente le situazioni di grave crisi che colpiscono il tessuto economico della Campania (Exide, Montefibre, Finmek Access, Tecnosistemi, Datitalia, ecc.) e per scongiurare la perdita di posti di lavoro;

a tal fine, ad istituire un tavolo permanente al quale partecipino le forze sociali e le istituzioni locali per avviare una iniziativa che ponga al centro il tema dello sviluppo, dell'ammodernamento e del rilancio dell'intero sistema produttivo campano.

(1-00255)

Interpellanze

SCALERA, Baio Dossi. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

esiste l'esigenza di contrastare in modo efficace la guida in stato di ebbrezza, responsabile di numerosi incidenti, anche mortali, lungo la rete autostradale italiana, come dimostrano le cronache quotidiane delle stragi sulle strade;

va rafforzata la tutela della salute e della sicurezza sulle autostrade e l'azione contro la guida in stato di ebbrezza,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna ed urgente la proibizione di vendita sulla rete autostradale di bevande la cui gradazione superi i 10 gradi alcolici, ritenendo questo un primo significativo passo verso un processo educativo dell'automobilista, in sintonia con altre norme vigenti.

(2-00533)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

alcuni quotidiani hanno riportato notizie preoccupanti sull'esito dell'inchiesta investigativa sulla cellula terroristica di matrice islamica che ha compiuto la strage dell'11 marzo 2004 a Madrid;

in un dossier dei Servizi segreti spagnoli comparirebbe anche il nome dell'Imam della Moschea di Varese, Addel Majid Zergout, cittadino marocchino;

considerato che:

nella provincia di Varese vi sono stati precedenti inquietanti che hanno portato alla scoperta di una rete di fiancheggiatori dei terroristi islamici;

altre città lombarde, tra cui Milano e Cremona, sarebbero il crocevia di *mujaheddin*, aspiranti kamikaze, che partirebbero dall'Italia per andare a combattere in altri Paesi;

alla luce di ciò, non si capisce come mai non siano state prese iniziative idonee, preferendo invece minimizzare la presenza di detti fanatici, poiché non sarebbero stati rinvenuti grossi quantitativi di esplosivi nel nostro Paese;

un altro cittadino marocchino, residente a Malnate (Varese), sospettato di aver partecipato alla strage di Casablanca, sarebbe stato messo in libertà per decisione della Corte d'Appello che avrebbe negato la sua estradizione;

nella provincia di Varese vi sono innumerevoli industrie che operano nel settore chimico e della difesa, nonché il centro di stoccaggio per le scorie nucleari di Ispra, ex Euratom;

l'aeroporto di Malpensa è sicuramente un obiettivo appetibile per terroristi di matrice islamica che, vista la presenza di presunti fiancheggiatori, non avrebbero difficoltà a compiere attentati mortali devastanti,

l'interpellante chiede di sapere se, alla luce degli evidenti legami tra cellule terroristiche e cittadini islamici residenti nella provincia di Varese, non si ritenga opportuno presiedere un vertice con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, allo scopo di attuare un piano che preveda il rafforzamento delle Forze dell'Ordine, nonché di operatori dell'*intelligence*, necessari per prevenire eventuali azioni terroristiche sul territorio della provincia di Varese.

(2-00534)

Interrogazioni

BRUTTI PAOLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la periferia della città di Perugia, soprattutto quella attraversata da grandi vie di comunicazione, come il territorio di Ponte S. Giovanni, ha visto negli ultimi tempi un incremento notevolissimo e assai preoccupante della delinquenza comune e della microcriminalità;

in questo territorio sono oggi presenti 21 banche, 9 uffici postali, un aeroporto per voli nazionali e il più grande centro commerciale della regione;

dal mese di novembre del 2003 ad oggi ci sono state 10 rapine a mano armata in istituti bancari e due assalti all'ufficio postale principale;

si sono moltiplicati i furti in abitazioni private, portati a termine con tecniche che lasciano pensare alla presenza di una o più bande organizzate, stabilmente residenti nel territorio stesso;

ci sono state sparatorie, anche con vittime tra gli stessi delinquenti, e sono stati intercettati importanti quantitativi di droga;

la popolazione residente (oltre 25.000 persone censite ufficialmente e più di 5.000 non registrate) vede la presenza di un contingente di carabinieri costituito oggi di 11 uomini, contro i 18 originariamente in organico;

tale contingente è dislocato in una caserma del tutto inadeguata perché costituita da un piccolo appartamento situato in un condominio, nel quale non vi sono celle provvisorie né è possibile la tutela della *privacy* dei cittadini e per il quale viene corrisposto un affitto di 60.000 euro l'anno;

un comitato di cittadini ha raccolto in breve tempo 5.000 firme per sostenere la realizzazione di una nuova caserma e per l'adeguamento e ampliamento degli organici dei carabinieri;

attraverso incontri con il Comune di Perugia è stato individuato un lotto di terreno, giudicato idoneo dalla stessa Arma dei carabinieri e dotato di regolare concessione edilizia;

esiste un'impresa locale disposta a finanziare, riscuotendo successivamente i relativi affitti, l'opera che, se iniziata subito, richiederebbe almeno tre anni per la consegna;

non è stato possibile portare questa vicenda ad un esito positivo per l'indisponibilità del Ministero a consentire al Prefetto di Perugia di sottoscrivere un accordo con l'impresa costruttrice, perché il nuovo canone d'affitto sarebbe più elevato del precedente e non vi sarebbero risorse disponibili nei bilanci del Ministero dell'interno;

la vicenda ha aspetti incredibili ed inquietanti ed ha generato nell'opinione pubblica un senso di allarme e di frustrazione, soprattutto in relazione ai proclami quotidiani con i quali il Governo dichiara di avere la sicurezza dei cittadini quali obiettivo primario della sua azione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare una risposta positiva alle aspettative della cittadinanza;

se intenda reperire le risorse necessarie, in verità minime, per portare a conclusione il progetto;

se intenda adeguare, rinforzandoli, gli organici attuali dei Carabinieri di stanza in quel territorio e dei mezzi a loro disposizione, che sono diminuiti di oltre un terzo negli anni, a fronte di un costante aumento della criminalità e delle attività economiche suscettibili di aggressioni criminose.

(3-01484)

MARITATI, CARELLA, MANIERI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

un gran numero di aziende del settore tessile, manifatturiero e calzaturiero localizzate nella provincia di Lecce sta accusando una gravissima crisi economica;

giungono in questi giorni le prime notizie di licenziamenti nel settore tessile, abbigliamento e calzature, che mettono a rischio di crisi occupazionale un'area già fortemente depressa, nella quale elevatissime sono le difficoltà che la fascia giovanile della popolazione incontra nell'accesso e nella permanenza nel mercato del lavoro;

l'acutizzarsi della crisi economica regionale avrebbe un impatto sociale evidente, alla quale già nel 2001, in occasione della crisi connessa alla encefalopatia spongiforme bovina e al deficit di risorse idriche, il Governo fece fronte con il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali connessi a situazioni di crisi, attraverso le quali vennero disposti trattamenti di sussidiazione salariale e riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa anche in favore di settori aziendali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione;

ad opinione degli interroganti tali misure, necessarie ed indispensabili nell'immediatezza delle crisi aziendali del settore tessile, abbigliamento e calzature, devono accompagnarsi alla predisposizione di piani di natura non assistenziale che consentano alle imprese pugliesi di uscire dalla drammatica crisi economica in cui da anni versano e che consentano di predisporre un nuovo piano di rilancio occupazionale, soprattutto tra la popolazione giovanile,

si chiede di sapere se e quali iniziative intenda predisporre il Ministro in indirizzo al fine di scongiurare le inevitabili ricadute in termini sociali e occupazionali della crisi economica in atto che coinvolge la maggior parte delle aziende tessili, calzaturiere e manifatturiere della provincia di Lecce e che ha già causato i primi licenziamenti di personale.

(3-01485)

BRUTTI PAOLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

fonti giornalistiche riferiscono che in una direttiva del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, diramata in data 11 marzo 2004, subito dopo gli attacchi terroristici di Madrid, il Ministro ha reso noto ai Prefetti e ai Questori, destinatari della direttiva stessa, che

risultano a grave rischio di attentati terroristici da parte di gruppi islamici le città di Roma, Milano, Napoli, Bologna e Perugia;

nella direttiva, per quello che è dato sapere, non sono maggiormente precisate le caratteristiche di questi rischi di attentato e non sono delineate le effettive componenti di rischio per ciascuna città, né indicati i potenziali obiettivi;

le città menzionate sono del tutto eterogenee tra di loro e quindi esse devono essere state individuate a seguito di precisi indizi di rischio;

nell'elenco fornito dal Ministero dell'interno suscita particolare meraviglia la presenza della città di Perugia, che si differenzia da tutte le altre per dimensione e composizione sociale;

città delle caratteristiche e delle dimensioni di Perugia sono assai diffuse in Italia e quindi è lecito pensare che l'inserimento di Perugia nell'elenco debba derivare non da una valutazione concreta e specifica di un rischio incombente e reale di attentati terroristici, riconducibili a circostanze che a tutt'oggi risultano sconosciute;

la gravità dell'allarme, congiunta con la sua genericità, ha prodotto grandi preoccupazioni nella cittadinanza di Perugia, anche e soprattutto perché non era contemporaneamente presentato nessun elemento concreto che potesse contribuire alla prevenzione dei rischi preannunciati;

nelle ore successive, per far fronte al malcontento dell'opinione pubblica, espresso da dichiarazioni sugli organi di stampa, la Prefettura e la Questura di Perugia adducevano motivazioni non convincenti del rischio di attentati a Perugia;

l'argomento principale, per la verità poco fondato, era quello della presenza a Perugia di un nucleo di studenti spagnoli, gravitanti intorno all'Università per gli Stranieri e di una sede del consolato spagnolo, e questo, come è del tutto evidente, non è di per sé un elemento convincente, perché queste circostanze sono comuni a molte altre medie città italiane,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi reali che hanno indotto il Ministro dell'interno a creare questa situazione di allarme diffuso e di paura nell'opinione pubblica delle città indicate ed in particolare a Perugia;

quali siano gli elementi di fatto in possesso del Ministro che giustificano questo comportamento;

se non si ritenga di indicare le misure concrete da predisporre da parte delle autorità preposte alla sicurezza pubblica;

se non si intenda fornire elementi concreti di valutazione alle amministrazioni locali e alle Università in modo da consentire loro di essere parte attiva nell'operazione di prevenzione;

se non si ritenga di incrementare i presidi di uomini e mezzi volti al contrasto del fenomeno del terrorismo, nelle città oggetto della direttiva ed in particolare a Perugia, dove è ben nota già la mancanza di forze dell'ordine adeguata a fronteggiare la sola criminalità comune;

se non si ritenga di dispiegare una incisiva e coordinata azione di *intelligence*, molto più utile, ai fini della lotta al terrorismo, della partecipazione delle nostre forze dell'ordine ad azioni di guerra fuori dal territorio italiano.

(3-01486)

SCALERA, LIGUORI, BAILO DOSSI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la dotazione di infrastrutture nel Mezzogiorno è ancora largamente al di sotto della media nazionale con particolare riferimento anche alle strutture ospedaliere e sanitarie che, nelle regioni meridionali, sono meno diffuse e meno specializzate;

l'impegno del Governo per risolvere tali problematiche è stato, fino ad oggi, insufficiente e restano alcuni grandi nodi da sciogliere come, ad esempio, la realizzazione di un Polo Pediatrico programmato nel comune di Acerra, in provincia di Napoli, che dovrebbe servire tutta la regione Campania e le aree che gravitano attorno ad essa,

si chiede di sapere in quale modo il Governo intenda operare per il riequilibrio delle strutture di pubblica utilità al fine di sanare il *gap* tuttora esistente tra nord e sud del Paese e, in tale ambito, se non ritenga urgente provvedere alla celere realizzazione del polo pediatrico di Acerra che rappresenta una importante struttura sanitaria di eccellenza.

(3-01487)

BONAVITA, BRUNALE, IOVENE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

diverse Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate hanno proceduto o stanno procedendo alla cancellazione di diversi soggetti (enti, fondazioni, opere pie e associazioni) dall'Anagrafe delle ONLUS con la conseguente perdita del relativo regime fiscale;

tali cancellazioni derivano da un'errata interpretazione restrittiva delle norme contenute nel decreto legislativo n. 460 del 4/12/1997;

l'Agenzia Nazionale per le ONLUS ha risposto con diverse ordinanze ai quesiti posti dalla Direzione Generale «Normativa e contenzioso» dell'Agenzia delle Entrate ed alle diverse Direzioni regionali della stessa Agenzia, in merito ai requisiti necessari per essere ONLUS;

i pareri espressi dall'Agenzia per le ONLUS smentiscono in punto di diritto e di fatto i presupposti giuridici e le motivazioni sostanziali della maggior parte delle decisioni assunte al riguardo dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate;

ci troviamo di fronte ad un'evidente difformità d'opinione fra l'Agenzia delle Entrate – che fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze – e l'Agenzia per le ONLUS, che è l'autorità di controllo di questa complessa ed articolata realtà incaricata esplicitamente e direttamente dalla legge delega di esprimere pareri e valutazioni sull'applicazione del decreto legislativo n. 460;

emerge con chiarezza che la gran parte delle decisioni di cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS hanno un carattere vessatorio, non sono giustificate e perseguono solamente l'obiettivo di racimolare qualche risorsa per le sofferenti finanze dello Stato;

in questo modo si scoraggia il grande mondo del volontariato, i soggetti privati che operano con scopi e finalità sociali e le iniziative assunte congiuntamente da soggetti pubblici e del no profit nei settori del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale oltrechè della cooperazione internazionale;

considerato che in questo modo l'Agenzia delle Entrate si pone in contraddizione con la lettera e lo spirito del decreto legislativo n. 460 del 4/12/1997, con ripercussioni gravissime su soggetti che garantiscono servizi sociali indispensabili alle comunità locali;

atteso che la situazione attuale sta generando un contenzioso contro l'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti cancellati dall'Anagrafe delle ONLUS, con grande preoccupazione nel mondo del terzo settore e nelle amministrazioni locali,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio ed i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle decisioni assunte dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, se siano stati chiesti sempre i pareri all'Agenzia per le ONLUS e quante decisioni di cancellazione siano state assunte in difformità ai pareri espressi;

se non si ritenga indispensabile che l'Agenzia delle Entrate, prima di procedere alle cancellazioni, assuma preliminarmente il parere della relativa Agenzia per le ONLUS.

(3-01488)

SCALERA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria è stato installato un sistema di controllo satellitare, gestito dalla società Telespazio, finalizzato alla regolazione del traffico, alla sicurezza stradale, nonché a obiettivi di ordine pubblico;

il sistema fu realizzato quattro anni fa sull'onda dell'emozione per l'omicidio del bimbo Nicholas Green nel corso di una rapina e che in questi anni sono stati ottenuti ottimi risultati soprattutto nella prevenzione di fatti criminosi;

dal mese di luglio 2003 il sistema è stato spento per mancanza di fondi (circa 2 milioni di euro l'anno) e che tenere spento un sistema tecnologico frutto di un investimento pubblico costituisce un'incomprensibile dilapidazione di risorse pubbliche;

il pericolo di azioni terroristiche e la più generale attività di contrasto nei confronti della criminalità impone la piena utilizzazione di tutti gli strumenti tecnologici di controllo che sono nella disponibilità delle Forze dell'ordine,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario stanziare le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del sistema di controllo satellitare indicato in premessa rendendone possibile l'utilizzazione senza interruzioni nel più breve tempo possibile.

(3-01489)

SCALERA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la riduzione delle vittime sulle strade italiane, che è stata registrata nei primi mesi di applicazione della patente a punti, aveva fatto ben sperare sul debutto di tale strumento, volto al miglioramento della sicurezza sulle nostre strade;

da una indagine svolta recentemente sull'applicazione del nuovo codice della strada si apprende che un cittadino su quattro ogni giorno viaggia senza cintura di sicurezza, che il 22,7 per cento dei motociclisti non usa il casco e circa un milione di automobilisti ogni giorno utilizza il cellulare durante la guida. Se questi dati vengono comparati con quelli relativi alle sanzioni si apprende che solo un cittadino su 10.000 viene multato per il mancato rispetto dell'obbligo della cintura, che solo un cittadino su 10.000 paga la multa per l'utilizzo del cellulare senza auricolare e che solo 5 motociclisti su 10.000 vengono multati per il mancato uso del casco;

durante i lavori parlamentari relativi alla conversione in legge del decreto sul codice della strada è emersa in tutta la sua gravità la carenza di personale della polizia stradale,

si chiede di sapere:

se si ritenga che l'organico della polizia stradale sia sufficiente ai maggiori impegni che le sono stati affidati dal nuovo codice della strada;

se non si ritenga opportuna una deroga ai limiti di assunzioni per le forze di polizia stradale.

(3-01490)

VILLONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che si è diffusa la notizia, ampiamente riportata dalle agenzie e dalla stampa, che il Ministro della giustizia ha disposto la permanenza del Dott. Cordova alla guida della Procura napoletana per un periodo di sei mesi;

che lo stesso Dott. Cordova avrebbe dovuto il 24 marzo lasciare la sede, a seguito della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura che ne ha ritenuto l'incompatibilità ambientale, ed ha anche superato un primo vaglio del giudice amministrativo;

che la decisione del Ministro incide dunque in modo diretto sull'autonomia dell'organo di autogoverno, e ancor più sul procedimento diretto a restituire serenità e capacità operativa alla Procura napoletana, elemento centrale nel sistema di tutela della legalità;

che l'effetto può essere assai negativo, perché, al di là di ogni intenzione o apprezzamento soggettivo, appare oggi assai difficile pensare

che la permanenza del Dott. Cordova nella sede napoletana possa contribuire a sedare polemiche e contrasti;

che la motivazione addotta consiste, a quanto è dato sapere, nella esigenza che il Dott. Cordova porti a compimento alcune importanti inchieste in corso;

che bisogna evitare in modo assoluto anche solo l'impressione che il Dott. Cordova sia sponsorizzato da parte politica, in specie se di governo, ed in particolar modo se di segno avverso a chi governa nell'ambito territoriale riferibile alla Procura;

che diversamente si può solo aggravare la situazione che ha condotto il CSM a ritenere l'incompatibilità ambientale, inficiando altresì la credibilità e l'affidabilità dei risultati delle importanti inchieste che sono alla base della decisione del Ministro,

si chiede di sapere:

quale sia il fondamento normativo della determinazione assunta dal Ministro;

quali siano le importanti inchieste di cui in premessa;

come il Ministro sia venuto a conoscenza delle inchieste medesime;

se il Dott. Cordova sia personalmente impegnato nell'attività investigativa e di indagine, tanto che questa sarebbe irrecuperabilmente pregiudicata dalla sua sostituzione nella sede;

quali altri e diversi motivi sorreggano la conclusione che dalla partenza del Dott. Cordova verrebbe nocimento alle inchieste;

in base a quali elementi il Ministro ritenga che le inchieste in questione si concluderanno nel tempo di sei mesi assunto a base della propria decisione;

cosa intenda fare il Ministro nel caso che le indagini medesime non siano completate entro quel termine;

cosa intenda fare il Ministro per portare a completamento nei tempi più brevi la procedura per la assegnazione di un nuovo capo alla Procura napoletana.

(3-01491)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FABRIS, Moncada, BERGAMO, VALLONE. – *Ai Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il prezzo del bitume, segnatamente il prezzo del conglomerato bituminoso comunemente denominato «asfalto», non gode di alcun monitoraggio nell'ambito del mercato nazionale;

che il prezzo del bitume dipende fortemente dalle oscillazioni del petrolio, di cui è un derivato;

che nel nostro Paese esistono ben 630 impianti di produzione conglomerati in attività e 570 imprese stradali con impianti di produzione di conglomerato bituminoso;

che in Italia la produzione annua di conglomerato bituminoso equivale a 40 milioni di tonnellate con un fatturato corrispondente che supera di gran lunga i 2 miliardi di euro;

che le pavimentazioni stradali censite in Italia superano i 480.000 Km;

che il settore delle pavimentazioni stradali, e in modo particolare quello della produzione del conglomerato bituminoso, soffre ormai da anni di alcuni problemi che sono dovuti all'aumento dei prezzi delle materie prime e, in particolare, a quello del bitume, che riesce ad oscillare in modo del tutto imprevedibile tra aumenti consistenti e piccoli ribassi, ma con una tendenza generalmente continua al rialzo;

che, in condizioni normali, ovverosia in regime di prezzi stabile, l'incidenza del bitume sul costo del conglomerato raggiunge il 30-35%;

che le imprese stradali specializzate nella produzione e nella posa in opera di asfalto, a causa delle continue oscillazioni del prezzo del bitume, sono del tutto impossibilitate a formulare correttamente le offerte alle stazioni appaltanti;

che in genere la prassi impone che, dal momento dell'aggiudicazione di un appalto a quello dell'esecuzione dei lavori, possano trascorrere anche mesi e che contemporaneamente il prezzo del bitume abbia registrato un rialzo tale da annientare interamente l'utile d'impresa, già scarso a causa del ribasso di aggiudicazione;

considerato:

che il conglomerato bituminoso interessa esclusivamente il comparto delle opere pubbliche;

che il comma 3 dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n.109, la legge quadro in materia di opere pubbliche anche chiamata «legge Merloni», stabilisce che per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatari o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e che, per tali motivi, non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile relativo alla revisione del prezzo per eccessiva onerosità o difficoltà di esecuzione dell'opera;

che in buona sostanza la legge Merloni, con il suo prezzo chiuso, non può consentire la revisione successiva dei prezzi, nemmeno qualora ci si trovi in presenza di una palese e forte oscillazione dei prezzi delle materie prime;

che il prezzo del bitume, come pure ricordato in premessa, non è rilevato da alcun organismo ufficialmente riconosciuto e le Camere di Commercio, all'uopo preposte, emanano sempre listini di riferimento in ritardo e in qualche circostanza con prodotti merceologici ormai da considerarsi fuori mercato;

che tale situazione si ripercuote direttamente sulla qualità delle opere che sono realizzate dalle imprese preposte alla produzione e alla messa in posa dell'asfalto, ovverosia le strade;

che le strade, in Italia, sono beni di interesse pubblico utilizzati ogni giorno da oltre 30 milioni di italiani;

che il bitume è, a tutti gli effetti, un prodotto di pubblica utilità in quanto contribuisce a soddisfare direttamente l'interesse pubblico della sicurezza della mobilità dei cittadini;

che il costo di una cattiva gestione delle pavimentazioni stradali si ripercuote direttamente sulla sicurezza della collettività,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, sulla base di rilievi descritti nella presente interrogazione, non ritengano opportuno intervenire con urgenza affinché il prezzo ufficiale del bitume venga rilevato e pubblicato con periodicità non superiore ai sette giorni da un organo istituzionale autorevole, come ad esempio il Ministero delle attività produttive, così come già avviene per la benzina, il gasolio e gli altri prodotti petroliferi;

come si valuti l'esigenza di istituire un organismo ufficiale preposto alla rilevazione, al controllo e alla notificazione dell'andamento del prezzo del bitume;

se non si ritenga di introdurre un sistema che consenta la possibilità di armonizzare i prezzi dei conglomerati bituminosi a quelli di aggiudicazione degli appalti qualora sia stato accertato un forte aumento delle materie prime;

se non si ritenga necessario, e ciò anche se dovesse comportare una successiva modifica della legge quadro in materia di opere pubbliche, trovare un modo che consenta alle imprese operanti nel comparto stradale di adeguare l'importo di aggiudicazione per la quota parte che compete il bitume anche in caso di ribasso dei prezzi;

quali siano i motivi per cui in tutti questi anni il prezzo del bitume non sia stato mai rilevato da un organismo ufficiale, come invece accade in altri Paesi europei come ad esempio la Francia e il Portogallo;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere al riguardo.

(4-06404)

CARRARA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

i comportamenti posti in essere da parte di un Consigliere nazionale dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, non rispondenti a criteri di netta separazione tra interessi propri e quelli dell'ente, rischiano di alimentare una situazione di malessere nell'Ordine Provinciale di Caserta;

dal sito internet ufficiale dell'Ordine provinciale di Caserta risulta che il Consigliere nazionale, pur non avendo alcun ruolo nell'Ordine provinciale, dispone liberamente delle strutture dell'ente, dirottando l'utenza verso il suo studio privato, costituito nella forma giuridica di società di consulenza, la Eco Control srl, mediante un *link* appositamente predisposto;

dalle visure camerali la società in questione, nella quale ha la maggioranza delle quote la moglie del Consigliere nazionale, risulta avere avuto nel consiglio di amministrazione diversi Consiglieri provinciali nominati di volta in volta nel suddetto consiglio di amministrazione; in que-

sto modo la società parrebbe esercitare forme di controllo o di influenza sull'Ordine provinciale;

risulta all'interrogante che il suddetto Consigliere nazionale svolga attività professionale per conto dell'Ente Consorzio di bonifica del Volturno, del quale è dirigente; tale funzione richiede l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'Ordine di Caserta medesimo, ma anche il Presidente ha fatto parte del consiglio di amministrazione della citata società di consulenza;

al di là di qualsivoglia illegittimità o illegalità, gli intrecci tra ruolo pubblico e privato violano le regole di trasparenza cui dovrebbe improntarsi l'attività di una figura pubblica, qual è quella di un Consigliere nazionale di Ordine professionale, e nuocciono al buon andamento dell'Ordine medesimo, sia a livello nazionale che provinciale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare:

se i fatti riportati in premessa non configurino un conflitto di interesse ed una violazione delle regole deontologiche;

se la società Eco Control srl presti consulenza nei confronti del Consorzio di bonifica del Volturno e se tale attività non ponga il Consigliere nazionale, nella qualità di dirigente del Consorzio medesimo, nella duplice veste di controllato e controllore;

se si intenda promuovere una ispezione presso l'Ordine provinciale dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Caserta al fine di verificarne la situazione, adottando, se del caso, le misure necessarie al ripristino del suo buon andamento.

(4-06405)

IERVOLINO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il Dipartimento per la Funzione Pubblica utilizza fondi nazionali «per gli interventi formativi nelle pubbliche amministrazioni e per altre iniziative per la valorizzazione delle risorse umane e l'omogeneizzazione degli *standard* di *performance* amministrativa nelle pubbliche amministrazioni»;

che in base ad una convenzione stipulata tra il citato Dipartimento e il Foromez per l'utilizzazione dei predetti fondi è previsto, nell'ambito del progetto denominato «La nuova comunicazione per la pubblica amministrazione», un concorso per la realizzazione del miglior cortometraggio sulla pubblica amministrazione e la promozione della sua immagine;

che ai sensi di tale convenzione il materiale elaborato nel corso della realizzazione dei singoli progetti è di proprietà esclusiva del Dipartimento;

che il Foromez ha indetto un bando di concorso nazionale per cortometraggi sulla pubblica amministrazione, su indicazione del Ministro per la funzione pubblica, nell'ambito delle attività come sopra convenzionate, in collaborazione con la Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;

che il bando medesimo affida la selezione delle opere pervenute ad una giuria composta da membri scelti dal Ministro per la funzione pubblica tra esponenti del mondo del cinema e/o della televisione con particolare riferimento a registi, sceneggiatori e direttori della fotografia;

che sono stati scelti come componenti della giuria Gillo Pontecorvo, Giuliano Montaldo, Margherita Parrilla, Ricky Tognazzi e Simona Marchini, tutti notoriamente appartenenti alla stessa area culturale;

che detto bando è rivolto a soggetti privati, ai quali viene riconosciuto un contributo per la partecipazione, un premio in caso di vincita oltre a vari premi speciali, a carico dei predetti fondi nazionali sulla formazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le modalità di pubblicazione e diffusione del bando di concorso, nonché di utilizzazione e diffusione delle opere premiate ed i relativi costi e destinatari;

se non si ritenga che l'imputazione relativa all'esborso concernente le previste premiazioni integri una distrazione di fondi rispetto al loro vincolo di destinazione che, come detto avanti, è la formazione dei pubblici dipendenti;

quale attinenza abbiano i cortometraggi con la pubblica amministrazione, che ha problemi più seri sul piano organizzativo e sulla formazione del personale.

(4-06406)

BRUNALE. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

le difficoltà economiche e produttive del settore della moda e del cuoio sono da tempo evidenziate da tutti i rilevatori locali e nazionali senza che siano state poste in essere misure congiunturali adeguate di contrasto al fenomeno e di sostegno al settore;

in particolare nel distretto industriale del cuoio della Toscana è in atto una preoccupante caduta dei livelli di mercato che incide pesantemente sul sistema delle imprese e sul futuro occupazionale del settore;

di recente l'Amministrazione Provinciale di Pisa ha sollecitato con lettera il Ministro ad un intervento in materia senza ottenere alcuna risposta;

in data 16 marzo 2004 una delegazione, in rappresentanza del settore, è stata ricevuta e ascoltata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione Industria del Senato al fine di invocare misure di sostegno al sistema delle piccole e medie imprese coinvolte dalla perdurante crisi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere a fronte della crisi che investe il settore;

se, in particolare, il Ministro intenda attivare un tavolo di confronto con le realtà produttive, sociali e istituzionali locali con l'obiettivo di individuare misure adeguate di sostegno.

(4-06407)

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che in questi giorni un nuovo colpo è stato sferrato ai trasporti pugliesi dalla compagnia aerea di bandiera;

che, infatti, l'Alitalia ha cancellato tutti i voli per Linate da Brindisi e da Bari, dirottandoli su Malpensa, uno scalo decisamente scomodo per chi deve raggiungere il cuore della *city* lombarda;

che il piano industriale 2004-2006 dell'Alitalia prevede di ridimensionare i collegamenti sul capoluogo lombardo anche dalla Puglia;

che tutto ciò costituisce una grave e pesante penalizzazione per i trasporti pugliesi;

che spostare lo scalo a Malpensa significa danneggiare imprenditori ed operatori economici che giornalmente si recano a Milano per affari;

che la giustificazione addotta dall'Alitalia è quella di tagliare tutte le destinazioni che non raggiungono gli 800.000 passeggeri l'anno, cosa che accade negli aeroporti pugliesi, e di spostare, quindi, le tratte sullo scalo di Malpensa, che dista una cinquantina di chilometri da Milano;

che tale soluzione non è accettabile per chi si reca a Milano per lavorare e che spesso ritorna al Sud in giornata stessa,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla vicenda e se non ritenga opportuno intervenire affinché vengano ripristinati i voli dalla Puglia su Linate, senza penalizzare in questo modo il Sud.

(4-06408)

CARUSO ANTONINO, BUCCIERO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'Agenzia del territorio di Milano prospettò la necessità di accorpate in unica sede i propri uffici perché disagevolmente dislocati nell'immobile di corso Monforte e in quello di via Manin;

che, per risolvere il problema, venne prospettata quale unica ipotesi lo scambio dei locali di via Manin (occupati anche dalla Filiale del Demanio) con quelli di corso Monforte (occupati dall'Agenzia del territorio – Ufficio Provinciale di Milano);

che, per raggiungere lo scopo, si vuole effettuare una permuta tra Agenzia del Territorio che cede 2200 mq. in corso Monforte all'Agenzia del Demanio e quest'ultima che cede alla prima 900 mq. di via Manin,

si chiede di sapere:

se la sproporzione tra il valore dell'immobile di corso Monforte (circa 15 milioni di euro) e quello di via Manin (5 milioni di euro) sia reale, oltre che evidente e palese, e se reale sia la valutazione;

se tale permuta sia effettuata alla pari o la differenza venga colmata in denaro o immobili;

se l'Agenzia del Demanio, costituita in Ente Pubblico Economico con decreto legislativo 3/7/03, n. 173, possa rivendere l'immobile di corso Monforte e, in tal caso, se abbia necessità di autorizzazioni o di pareri vincolanti o comunque di subire controlli e di quali Autorità.

(4-06409)

ZANDA, BRUTTI Paolo, D'ANDREA, FALOMI, SCALERA, DONATI, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per le politiche comunitarie.* – Premesso che:

in data 4 agosto 1997 è stata stipulata tra ANAS (concedente) e la Società Autostrade S.p.A. (oggi Autostrade per l'Italia S.p.A, concessionario, completamente privatizzato dal 3 dicembre 1999 e, quindi, non più di proprietà del gruppo pubblico IRI) la convenzione per la gestione della rete autostradale, integralmente sostitutiva della precedente convenzione stipulata il 18 settembre 1968, n. 9297, e dei suoi atti aggiuntivi;

l'art. 12 della convenzione prevede che il Piano Finanziario – che indica la durata stessa della concessione, la definizione degli investimenti in manutenzione, gli ampliamenti e le nuove opere che il concessionario (Autostrade S.p.A) deve realizzare, i contributi pubblici fissati per una quota degli investimenti, nonché le variazioni attese dei volumi di traffico su cui calcolare la previsione degli introiti tariffari e i conseguenti livelli tariffari – «costituisce parte integrante della stessa ed è aggiornato con periodicità quinquennale»;

è evidente il rapporto stretto che lega tra loro le varie obbligazioni e condizioni previste dal Piano Finanziario a carico del concedente e del concessionario per cui al mancato adempimento di una prestazione non può non corrispondere un corrispondente effetto sulla controprestazione;

il comma 4 dell'art. 22 della convenzione stabilisce che il concedente (ANAS), ai fini della verifica degli obblighi del concessionario (Autostrade), «provvede al controllo dell'attuazione del Piano Finanziario da parte del concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali»;

il comma 1 dell'art. 24 della convenzione stabilisce anche che costituisce causa di decadenza della concessione il perdurare della grave inadempienza di cui alla lettera e), comma 1, art. 3, cioè i mancati investimenti per la progettazione ed esecuzione degli interventi inseriti nel Piano Finanziario;

nel Piano Finanziario allegato alla convenzione del 1997 erano stati previsti investimenti per il periodo 1997-2003 per un totale di 9.543 miliardi di lire;

a quanto risulta, per varie cause (che ai fini della presente interrogazione non rilevano dal momento che, viceversa, qui interessano gli effetti) la Società Autostrade ha accumulato un forte ritardo nell'impiego degli investimenti di ammodernamento della propria rete. Ciò non ha impedito alla stessa di richiedere e ottenere l'adeguamento dei pedaggi in

misure anche superiori all'inflazione programmata (inflazione programmata più qualità) e quindi in anticipo rispetto all'inflazione reale e con consistente vantaggio finanziario (1998: 2,30%, 1999: 3,09%, 2000: 1,55%, 2001: 1,79%, 2002: 2,21%), oltre al recupero del differenziale di inflazione (1998/2002) pari allo 0,773% annuo da applicare nel quinquennio 2003/2007. In sostanza il meccanismo di adeguamento verrebbe applicato in favore della Società Autostrade senza che la stessa abbia dovuto sostenere gli oneri finanziari connessi agli investimenti. Gli aumenti tariffari del periodo (1998/2002) hanno, infatti, generato degli extraprofitti rispetto al Piano Finanziario approvato, pari al + 350%;

in particolare, come risulta dai corrispondenti documenti contabili di esercizio, la Società Autostrade ha effettuato nel 1997 lavori per circa 140 miliardi contro 305 previsti nel Piano Finanziario, nel 1998 lavori per circa 165 miliardi contro i 560 previsti, nel 1999 lavori per circa 330 miliardi contro i 915 previsti, nel 2000 lavori per circa 330 miliardi contro i 1128 previsti e nel 2001 lavori per circa 230 miliardi contro i 1899 previsti nel Piano Finanziario;

come risulta anche all'ANAS nel documento rubricato «Riproposizione investimenti già assentiti in concessione», la Società Autostrade, nel periodo 1997/2001, ha realizzato investimenti pari ad euro 678 milioni (lire 1313 miliardi);

complessivamente pertanto la Società Autostrade nel quinquennio 1997-2001 ha effettuato lavori per circa 3500 miliardi di vecchie lire in meno rispetto a quanto previsto nel Piano Finanziario e, nel contempo, ha ottenuto gli aumenti delle tariffe così come sopra descritto;

inoltre, il Piano Finanziario in base al quale è stata sottoscritta la convenzione del 1997 esprime valori determinati sulla base delle variazioni attese dei volumi di traffico previste sulla rete autostradale concessa secondo una valutazione condivisa se non addirittura indicata dal concedente (ANAS) ;

i volumi di traffico realmente registrati nel periodo 1997/2001 si sono rivelati molto più elevati di quelli stimati nel Piano Finanziario e sulla base dei quali sono state determinate le diverse obbligazioni che vincolano concedente e concessionario;

il concessionario (Autostrade), nel periodo 1997/2001, grazie ai vantaggi derivatigli da tale errata previsione, ha conseguito maggiori introiti complessivi pari a 1.042 milioni di euro (pari a 2.018,29 miliardi di lire) rispetto a quanto preventivato nel Piano Finanziario utilizzato per individuare la durata della concessione e determinare l'equilibrio economico e gestionale del Piano stesso;

in particolare, le previsioni dei volumi di traffico incluse nel Piano Finanziario per il decennio 1997-2007 individuate dall'ANAS risulterebbero le seguenti: un incremento del 2,5 per cento nel 1997, del 2 per cento nel 1998, dell'1,5 per cento nel 1999, dell'1,5 per cento nel 2000, dell'1,5 per cento nel 2001, dell'1,5 per cento nel 2002, dell'1 per cento nel 2003, dell'1 per cento nel 2004, dell'1 per cento nel 2005, dello 0,5 per cento nel 2006 e dello 0,5 per cento nel 2007;

in realtà, le previsioni sopra riportate per i periodi già trascorsi si rivelano fortemente sottostimate rispetto ai volumi di traffico effettivi, e in particolare risulta un incremento del 4,2 per cento nel 1997, del 4,5 per cento nel 1998, dell'2,8 per cento nel 1999, dell'4,6 per cento nel 2000, dell'3,6 per cento nel 2001, dell'2,97 per cento nel 2002;

gli scostamenti sopra riportati sono costanti e di misura tale da rendere incomprensibile l'errore previsionale e da far supporre che la sottovalutazione dei flussi di traffico rispondesse ad una precisa logica, peraltro non conosciuta;

le previsioni dei volumi di traffico e i conseguenti importi previsti per i ricavi da pedaggi concorrono assieme ad altri parametri alla definizione del corrispettivo della concessione;

la Società Autostrade (dal dicembre 1999 Autostrade per l'Italia S.p.A) nel periodo 1998/2002 ha conseguito utili netti pari a 3413 miliardi di vecchie lire che, rispetto a 1127 miliardi di vecchie lire previsti nel Piano Finanziario del 1997 per il periodo medesimo, costituiscono un incremento di utili netti pari a 2286 miliardi di vecchie lire;

la delibera del CIPE del 24 aprile 1996 richiede, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento che comporti scostamenti rispetto a quello fissato nella Convenzione, di procedere agli aggiornamenti ed alle revisioni necessarie, anche in decremento;

il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito della legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha demandato a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'approvazione del IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade per l'Italia S.p.A., stipulato il 23 dicembre 2002, nel quale è stato ingiustificatamente previsto l'allungamento da cinque a dieci anni del periodo di verifica dell'attuazione del Piano Finanziario facendo così venir meno la possibilità di interventi tempestivi da parte del concedente (ANAS) nel caso di accertamento di effetti distorsivi della concessione dovuti al comportamento del concessionario o, comunque, a suo vantaggio;

il predetto IV atto aggiuntivo prevede investimenti per il periodo 2002/2009 per un totale di 10.263.890 euro (pari a circa 19.873 miliardi di lire);

degli investimenti previsti, solo la metà riguarda nuove opere per un importo totale di 4.686.650 euro (pari a circa 9.074 miliardi di lire), mentre i rimanenti 5.349.679 euro (pari a circa 10.358 miliardi di lire) riguardano la riproposizione di investimenti già previsti nel Piano Finanziario 1997, che dovevano essere realizzati quindi nel periodo 1997/2003,

si chiede di sapere:

a fronte degli aumenti tariffari ottenuti dal concessionario (dal 3 dicembre 1999 Autostrade per l'Italia S.p.A), quali investimenti tra quelli previsti nella convenzione del 1997 e successivi atti aggiuntivi siano stati dallo stesso realizzati e se sia stato rispettato l'ordine stabilito nel Piano Finanziario, nonché quali siano stati i motivi dell'eventuale mancato rispetto da parte del concessionario (Autostrade per l'Italia S.p.A) delle pre-

visioni di investimento contenute nel Piano Finanziario e quali conseguenze tale inadempimento abbia avuto nella applicazione delle altre clausole previste nell'atto di concessione come contropartita degli investimenti stessi;

considerati i ridottissimi investimenti sinora effettuati da Autostrade per l'Italia S.p.A, se non sia assolutamente artificioso prevedere, come invece viene indicato nel IV atto aggiuntivo (approvato disinvoltamente con legge, vista l'impossibilità di ottenere il necessario parere favorevole del CIPE e vista la motivata e circostanziata censura del NARS), che il concessionario possa investire da oggi al 2009 l'irrealistica somma di ben 20.000 miliardi di lire e, pertanto, attraverso quale pianificazione e con quali controlli sia previsto che tale sproporzionato impegno venga effettivamente mantenuto, nonché quali sanzioni siano previste nel caso dello scontato inadempimento;

quali cautele il concedente (ANAS) abbia promosso per proteggere lo Stato rispetto al ripetersi anche nel prossimo futuro di comportamenti del concessionario (Autostrade per l'Italia S.p.A) caratterizzati da investimenti molto inferiori al dovuto a fronte di un sistema pressoché automatico di sostanziosi aumenti tariffari e conseguenti cospicui utili;

se corrisponda a verità quanto riportato sul bilancio 2002 e riclassificato nel *Report* ambientale del Gruppo Autostrade per l'Italia a proposito di consistenti e gravi flessioni della spesa corrente nell'anno 2002 per quel che riguarda la sicurezza stradale, la riduzione delle emissioni e del rumore, il miglioramento della flessibilità del traffico e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché se tali dichiarate flessioni della spesa corrente non possano aver concorso a determinare i gravissimi disservizi verificatisi nelle scorse settimane allorché la rete autostradale è stata addirittura chiusa (autogrill compresi) a causa di stagionali precipitazioni nevose;

quali orientamenti si intenda adottare in ordine alla decadenza della concessione di Autostrade per l'Italia S.p.A, nel perdurare della grave inadempienza della stessa concessionaria agli obblighi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* dell'articolo 3 della convenzione ANAS-Autostrade n. 54782 del 4 agosto 1997, e successivi atti aggiuntivi, a termini dell'articolo 24 della stessa convenzione;

quali criteri e quali modalità di calcolo siano stati utilizzati dall'ANAS per stimare i flussi di traffico inseriti nel Piano Finanziario per il decennio 1997-2007, previsione che come si è visto influenza e determina l'intero rapporto sinallagmatico tra concedente e concessionario squilibrando l'essenziale interdipendenza tra le rispettive prestazioni e controprestazioni, e se lo squilibrio tariffario che è stato sopra evidenziato debba essere addebitato ad incapacità previsionale del concedente (ANAS) ovvero rientri nella sua strategia nei confronti del concessionario (Autostrade per l'Italia), nonché in ogni caso se il concedente (ANAS) non ritenga d'aver determinato un ingiusto ed eccessivo beneficio in favore del concessionario (Autostrade per l'Italia);

se i Ministri in indirizzo abbiano ritenuto opportuno richiedere, oltre che al Consiglio di Stato anche alla Corte dei Conti e all'Avvocatura dello Stato, un parere formale sulle metodologie adottate dall'ANAS per la determinazione dei criteri di remunerazione del concessionario in relazione ai nuovi mercati, ai mancati rilevanti investimenti e all'altrettanto cospicua sottostima dei volumi di traffico e, nel caso che tali pareri non siano stati mai richiesti, se non ne ritengano opportuna l'immediata acquisizione;

se il Governo non ritenga di rendere nota alla Comunità europea la situazione creatasi, al fine di valutare la compatibilità dell'attuale regime di attuazione delle concessioni autostradali di cui Autostrade per l'Italia S.p.A è titolare con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, anche allo scopo di evitare futuri rilievi e sanzioni per l'evidente trattamento di favore riservato dallo Stato italiano alla stessa Società Autostrade per l'Italia;

quali determinazioni si intenda nel complesso adottare per un pronto e deciso intervento diretto a garantire la congruità e la piena trasparenza della remunerazione del concessionario autostradale, anche allo scopo di evitare non solo ingiustificate ricadute sugli utenti degli aumenti delle tariffe di pedaggio con conseguenti inevitabili effetti inflazionistici, ma anche l'evidente e gravissimo danno erariale derivante dai mancati investimenti a favore del patrimonio autostradale pubblico e, conseguentemente, dalla mancata revisione della concessione così come richiesto dalla delibera del CIPE del 24 aprile 1996;

se anche le convenzioni che regolamentano le altre concessioni autostradali diverse da quelle tra ANAS e Autostrade per l'Italia S.p.A siano state redatte e sottoscritte e vengano gestite con analoghi criteri e metodologie e, in caso di risposta negativa a questo interrogativo, quale sia la causa di tale disparità di trattamento ovvero, in caso di risposta positiva, quali siano stati i danni economici che ne sono derivati alle casse dello Stato in termini di mancati investimenti e agli utenti in termini di rincari tariffari non giustificabili nonché, infine, quali rimedi il Governo intenda porre in essere per evitare che la condizione di assoluto monopolio di Autostrade per l'Italia S.p.A su più del 50% della rete autostradale nazionale (cui corrisponde più del 60% del fatturato dell'intero comparto) finisca col determinare profonde alterazioni alle regole della libera concorrenza anche rispetto ai futuri appalti che l'ANAS dovesse promuovere per ampliare, completare o ammodernare la rete autostradale nazionale;

infine, se non sia indispensabile istituire una nuova Autorità di vigilanza in grado di assolvere ai delicati compiti di tutela dell'interesse pubblico cui l'ANAS sembra non essere più in grado di attendere a motivo della sua intrinseca debolezza tecnica e della comprovata scarsa autorevolezza nel rapporto con un concessionario come Autostrade per l'Italia S.p.A, che opera non tanto in una più grave posizione dominante (come l'ha qualificata la Corte dei Conti) quanto in regime di monopolio, scarsa autorevolezza che, dopo la trasformazione dell'ANAS in società per azioni

(che la pone, tra l'altro, anche nella condizione di potenziale concorrente delle concessionarie autostradali), sembra essersi evoluta in un vero e proprio complesso di inferiorità.

(4-06410)

VALDITARA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che da notizie apparse su «La Repubblica» del 17 marzo 2004 risulterebbero presenti in Lombardia e in Campania 80 presunti kamikaze pronti a farsi saltare in aria in luoghi pubblici, l'interrogante chiede di sapere:

se tali notizie rispondano al vero;

se non si ritenga opportuno intensificare iniziative di carattere preventivo (perquisizioni, controlli e altro), onde evitare il determinarsi di eventi tragici.

(4-06411)

CRINÒ. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che l'On. Zavettieri, Assessore socialista alla Cultura della Regione Calabria, è rimasto di recente vittima di una criminale aggressione, essendo stato fatto segno di un colpo di lupara mentre si trovava all'interno della sua abitazione in Bova Marina, colpo che avrebbe potuto avere conseguenze irreparabili se non ci fossero stati vetri antisfondamento, l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le misure di protezione in atto adottate, volte ad assicurare il completo e sereno esercizio delle sue funzioni e delle sue attività politiche, preservandolo dal rischio di una reiterazione della criminale aggressione;

quali siano – nel rispetto delle eventuali esigenze del segreto istruttorio – i risultati finora emersi dalle indagini esperite dagli organi investigativi, al fine dell'individuazione dei responsabili e dell'accertamento delle intuibili strategie e dei non tanto oscuri disegni, tendenti a fermare e neutralizzare l'azione finora svolta, specie sul terreno della difesa e dell'affermazione della cultura della legalità;

quali siano le valutazioni del Ministro in ordine al gravissimo episodio in esame e quali le determinazioni che il Governo intenda più complessivamente adottare in relazione all'allarmante situazione dell'ordine pubblico in Calabria, segnata da continui e crescenti fatti delittuosi ed attentati ad amministratori e Sindaci calabresi (Sindaco di Casignana, Sindaco di San Lorenzo del Vallo, che si è dimesso, Sindaco di Roggiano Gravina, Sindaco di Cirò Marina sen. Nicodemo Filippelli) di particolare gravità, nonostante i significativi successi conseguiti dagli organi di polizia;

quali siano gli interventi, anche di natura preventiva, che il Governo intenda adottare per evitare il ripetersi di episodi del genere e per rafforzare le Istituzioni democratiche ed il sistema delle autonomie locali, rendendole meno vulnerabili.

(4-06412)

MARTONE. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

Dragan Trajkovic, della comunità Rom di Roma, il giorno 10 marzo 2004 è stato barbaramente accoltellato da uno squilibrato che lo perseguitava da tempo;

Dragan era un bravo e autorevole mediatore culturale Rom, una figura prestigiosa per tutto il mondo della solidarietà della Capitale e non solo;

da tempo la sua vita era in pericolo, aveva subito molte minacce, attentati alla propria macchina, l'abitazione della compagna era stata incendiata e in seguito a tali atti intimidatori aveva sporto numerose denunce alla Polizia di Stato;

l'assassino, reo confesso, da tempo perseguitava con minacce ed atti vandalici Dragan, il quale rivolgendosi alle autorità di polizia aveva richiesto opportune forme di protezione senza tuttavia ottenerle;

la mattina del 10 marzo, alla stazione Termini, i suoi progetti di riscatto di un Rom che ha lottato tutta la vita per la sua dignità e per quella del suo popolo sono stati cancellati dalla mano di un criminale;

il signor Trajkovic era uno dei pochi Rom diplomati presenti a Roma e aveva iniziato il lavoro di mediatore culturale con i primi progetti di scolarizzazione dei minori Rom realizzati dall'Opera Nomadi e dall'ARCI;

egli aveva conseguito il titolo di mediatore seguendo i corsi del CIES e divenendo uno dei più validi collaboratori impegnato su più fronti. Era responsabile del progetto mediazione per i Rom realizzato dall'ARCI in convenzione con il Comune di Roma e continuando a collaborare con il CIES in varie attività nelle scuole e presso altre strutture pubbliche;

ultimamente aveva fondato l'associazione «Amicizia Rom e Gage», faceva parte del direttivo di ARCI Solidarietà Lazio ONLUS e stava coordinando il primo corso per mediatrici Rom a Roma;

la città multietnica che molti hanno sognato nel segno della solidarietà e della fratellanza ha perso una persona meravigliosa che sapeva combinare in ogni istante la dura denuncia delle condizioni del suo popolo con la ricerca di nuove strade di emancipazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano al corrente della tragica vicenda e delle denunce sulla mancata protezione esposte anche dall'ARCI;

quali autorità abbiano ritenuto di non dover assegnare una scorta al signor Trajkovic o comunque forme di tutela della sua incolumità, nonostante le ripetute minacce e gli atti di intimidazione da questi subiti;

quali motivazioni tecniche e giuridiche siano alla base di tale decisione;

se non si ritenga infine che ci sia stata comunque una sottovalutazione del caso, che impone la riconsiderazione di possibili casi analoghi riguardanti mediatori culturali che operano in ambiti sociali difficili.

(4-06413)

MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO, VICINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la «mutualità cooperativa» ha il significato non equivoco della libera collaborazione di più persone per il raggiungimento di un fine comune attraverso lo scambievole aiuto che assicuri parità di diritti e di doveri;

la cooperativa di abitazione si differenzia dalle società cooperative operanti in altri settori, ed infatti le agevolazioni e la disciplina sono previste dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica»;

le cooperative «erariali» disciplinate dal testo unico destinano le agevolazioni allo scopo di aggregare i soci e le risorse, tanto che tali agevolazioni coprono integralmente il costo dell'intervento; lo scopo mutualistico proprio della cooperativa edilizia, a contributo erariale, si estrinseca con la mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro; attraverso la giurisprudenza, è acquisita la certezza che le cooperative agevolate non sono soggette alla disciplina prevista per le cooperative erariali;

l'Istituto autonomo per le case popolari, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, vigila e controlla, per conto dello Stato, sugli atti compiuti dalla cooperativa, unicamente per verificare che i costi e l'esecuzione dei lavori siano conformi ai massimali regionali, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1994, n. 194, e rientrano nella tipologia di edilizia economica e popolare, di cui alla convenzione/concessione del diritto di superficie, prevista dall'articolo 35 della citata legge n. 865 del 1971, che prevede le caratteristiche costruttive e tipologiche dell'edificio ed il quadro economico vistato dall'ufficio tecnico del comune;

in una lettera del Ministero dei lavori pubblici, direzione edilizia statale, del 12 giugno 1995, protocollo n. 1754, a firma del direttore generale, si legge: «Comunque va osservato che le costruzioni ammesse al contributo statale debbono intendersi equiparate alle opere eseguite in conto dello Stato, tanto è vero che le cooperative edilizie interessate sono tenute ad uniformarsi, per la contabilità dei lavori, alle norme del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350»;

come si legge a pagina 36 del libro dedicato a questo argomento da Nicola Centofanti, editore Pirola, la convenzione edilizia deve indicare obbligatoriamente le caratteristiche tipologiche degli edifici da realizzare, i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, distinguendo, per quanto attiene alla tipologia edilizia, le opere realizzate con contributo dello Stato da quelle prive di finanziamento;

sempre secondo il Centofanti, per le prime dovranno essere adottati obbligatoriamente gli *standard* edilizi fissati dalle leggi di finanziamento, mentre per le altre è ipotizzabile una maggiore discrezionalità del comune, sempre considerando comunque che le finalità del piano di zona impon-

gono, se non altro, le stesse tipologie edilizie anche ad interventi non a contributo, proprio al fine di realizzare quel particolare tipo di abitazione a costi ridotti che è il vero scopo delle cooperative edilizie;

la convenzione sottoscritta dalla cooperativa edilizia «Fauro primo» di Roma, come redatta dal notaio, ai fini della concessione del diritto di superficie su aree comprese nel piano di zona, all'articolo 1, intitolato «Presupposti e contenuti della convenzione», recita: «Il comune di Roma, in persona come sopra, concede il diritto di superficie sul terreno stesso alla "Fauro primo" società cooperativa a responsabilità limitata che, come sopra rappresentata, accetta per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia economica e popolare previsto dal progetto urbanistico della zona, alle condizioni di legge nello stesso richiamate e meglio descritte nel documento di cui al punto 5 del presente articolo»;

una sentenza del Consiglio di Stato, datata 27 marzo 1995, relativa ai ricorsi in appello proposti dal comune di Roma, in sede giurisdizionale, sezione quarta, recita: «Quanto alla natura e finalità di un piano di edilizia economica e popolare, esse consistono nella costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, ex articolo 1 della legge n. 167 del 1962, cioè nel fornire case di tipo economico-popolare, a costo basso o, comunque, contenuto rispetto ai normali prezzi di mercato, per soddisfare le esigenze dei ceti più deboli»;

questa finalità esclusivamente sociale dell'intervento mediante piano di edilizia economica e popolare costituisce «i motivi di interesse generale, di cui all'articolo 42, terzo comma, della Costituzione, che giustificano l'espropriazione delle aree all'uopo necessarie», dice ancora il Centofanti nella monografia citata;

l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Roma, in un verbale inviato alla cooperativa edilizia «Fauro primo» di Roma, relativo ad una riunione della commissione tecnica di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, richiama detta cooperativa alle responsabilità di ordine tecnico e amministrativo che, ai sensi dell'articolo 58 della medesima legge n. 865 del 1971, le competono quale stazione appaltante dei lavori di costruzione dell'edificio di cui trattasi, anche per quanto concerne le soluzioni che verranno adottate nel corso dei lavori stessi e per l'esatta misurazione e contabilizzazione delle opere eseguite; si raccomanda inoltre alla cooperativa edilizia «Fauro primo» di Roma di porre nella conduzione dell'appalto la massima diligenza al fine di realizzare ogni possibile economia e, comunque, di contenere la spesa entro le previsioni approvate, con l'intesa che non verranno in alcun modo prese in esame eventuali perizie suppletive o di variante concernenti lavori prevedibili all'atto della progettazione e non effettivamente indispensabili per la funzionalità e l'agibilità dell'edificio;

detta commissione tecnica presso l'IACP ricorda infine alla cooperativa «Fauro primo» di Roma che non verranno ammesse dagli uffici competenti modifiche alle prescrizioni contrattuali relative alle opere in elevazione a *forfait*, né variazioni planimetriche o volumetriche al pro-

getto approvato, che non siano state debitamente autorizzate dal comune e che non rispettino le norme sull'edilizia economica sovvenzionata;

la commissione tecnica dispone che, prima della pubblicazione dell'avviso di gara, la cooperativa «Fauro primo» di Roma dovrà provvedere a predisporre gli elaborati esecutivi progettuali e i particolari costruttivi necessari ad individuare esattamente le caratteristiche del costruendo edificio, il tutto in conformità alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto;

a tal proposito la commissione tecnica dell'IACP avvertiva nuovamente la cooperativa «Fauro primo» di Roma che, ai sensi di quanto esplicitamente specificato nella circolare ministeriale n. 11191 del 31 agosto 1977, in sede di verifica ed esame di eventuali perizie suppletive o di variante, sarebbe stato accertato se le opere oggetto delle perizie potevano essere previste, come qualità, quantità e costo, all'atto della progettazione, ed in caso affermativo le relative perizie sarebbero state tassativamente respinte;

in tal senso il direttore dei lavori deve rilasciare dichiarazione all'ente finanziatore, che nel caso della cooperativa «Fauro primo» di Roma era l'INPDAP, che «gli edifici sono stati eseguiti secondo le concessioni edilizie e conformemente agli elaborati progettuali»;

quanto sopra per evitare come spesso accade che le cosiddette «migliorie consentite» in realtà si concretizzino in semplici miglioramenti dei materiali che sicuramente comporterebbero spese gravose non necessarie, dovendosi in sostanza non far consistere le migliorie in miglioramento dei materiali; nel caso della cooperativa edilizia «Fauro primo» di Roma c'è stato un quadro economico approvato dall'Istituto autonomo delle case popolari di lire 3.729.047.411, cui è seguita una prima perizia suppletiva e di variante che ha elevato l'importo a lire 6.694.517.395, di cui lire 5.612.679.136 a contributo e lire 1.081.838.259 a carico dei soci;

in tal modo ciascun socio della cooperativa edilizia «Fauro primo» di Roma ha preventivato una spesa di lire 169.502.155 per ottenere un alloggio di edilizia economica e popolare, mentre poi si è visto lievitare il prezzo a lire 304.287.154, cui far fronte con un finanziamento concesso dall'INPDAP di sole lire 199.954.545, mentre veniva richiesto un ulteriore pagamento a ciascun socio di lire 100.201.011, per un totale complessivo di lire 423.852.737, somma che si avvicina al triplo di quella inizialmente prevista nel quadro economico approvato dall'Istituto autonomo delle case popolari;

la somma che si viene quindi a configurare quale costo di un appartamento di edilizia cooperativa, di tipo economico e popolare, non rientra, con tutta evidenza, tra le modalità previste per la realizzazione di edifici sull'area di un piano di edilizia economica e popolare concessa in diritto di superficie, ex articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sia per l'aumento dei costi che per la sproporzione economica esistente tra gli elaborati progettuali esecutivi approvati inizialmente e le effettive realizzazioni eseguite;

in tale circostanza alcuni soci della cooperativa, i signori Umberto e Giovanni Battista De Cicco, domiciliati in Roma, via Antonio Giuffrè 30, sono stati esclusi dalla cooperativa edilizia «Fauro primo» per motivazioni connesse all'aumento dei costi raggiunti dai lavori; in data 21 gennaio 2003 la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica del Lazio, con decisione depositata in data 29 gennaio 2003, dichiarava il non luogo a procedere, per carenza di potere, sul ricorso presentato da Umberto e Giovanni Battista De Cicco, con il quale essi impugnavano la delibera di esclusione dalla qualità di soci approvata dal consiglio di amministrazione della cooperativa «Fauro primo» di Roma;

in data 3 febbraio 2003, protocollo n. 2250, il direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicava agli interessati che la Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, nella seduta del 21 ottobre 2002, aveva ritenuto che, dall'esame degli atti, non sussistessero irregolarità gestionali da giustificare lo scioglimento degli organi sociali della cooperativa, né la conseguente adozione di un provvedimento di commissariamento;

copia di quest'ultima lettera veniva trasmessa in pari data, cioè 3 febbraio 2003, alla Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, avendo la Commissione centrale di vigilanza, nel proprio parere, ritenuto che prima di intraprendere qualsiasi tipo di azione fosse rilevante attendere l'esito del ricorso presso di essa presentato dai signori Umberto e Giovanni Battista De Cicco;

risulta evidente dagli atti citati che la Commissione centrale rinviava in data 3 febbraio alle decisioni della Commissione regionale il prosieguo dell'esame della vicenda, senza sapere che in data 21 gennaio la Commissione regionale medesima aveva dichiarato la propria incapacità a giudicare per carenza di potere,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato, in considerazione della crescita dei costi economici gravanti sui soci della cooperativa edilizia «Fauro primo» di Roma, i quali, secondo gli interroganti, non appaiono motivati, né sembrano conformi alle prescrizioni di legge in tema di edilizia economica e popolare, intenda promuovere ogni iniziativa di propria competenza per accertare in via amministrativa la causa di quanto accaduto;

se non si ritenga opportuno chiarire anche i motivi del rimbalzo di competenze tra la Commissione centrale e la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, anche in ragione delle disfunzioni temporali nelle decisioni adottate, mediante le quali non si riesce a giungere ad una pronuncia nel merito di un fatto sostanzialmente evidente, quale l'espulsione da una cooperativa edilizia di soci i quali non hanno seguito lo scriteriato lievitare dei prezzi di realizzazione degli alloggi della «Fauro primo» di Roma.

(4-06414)

FORTE, COMPAGNA, TREMATERRA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che Special Olympics è un'organizzazione, fondata negli Stati Uniti da Eunice Kennedy, sorella del presidente John Kennedy, che opera da 32 anni in tutto il mondo per l'inserimento sociale delle persone con ritardo mentale nella società utilizzando l'originale strumento dell'attività motoria e sportiva;

che la *mission* di Special Olympics è quella di dare a bambini, giovani e adulti con disabilità mentale la opportunità di sviluppare le loro qualità fisiche e mentali attraverso l'allenamento e le competizioni sportive, offrendo loro continue occasioni di crescita e di dimostrare coraggio e capacità, condividendo risultati, successi e amicizia con i loro familiari, con gli altri atleti di Special Olympics e con l'intera comunità; tutto ciò al fine di perseguire la loro piena integrazione nella società;

che Special Olympics è riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale ed intrattiene con lo stesso ottimi rapporti di collaborazione;

che gli obiettivi di Special Olympics nello utilizzo dello sport non sono di carattere agonistico competitivo. Lo sport è solo uno strumento per potenziare ed evidenziare le capacità delle persone con ritardo mentale. Gli eventi sono dei momenti di condivisione e di comunicazione, che puntano alla piena accettazione della diversità da parte del contesto sociale;

che tale movimento si è sviluppato anche in Italia per circa 16 anni e, fino al 1999, è stato affidato alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD), inquadrato nell'ambito del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

che già dal 1996 la stessa FISD, facente parte di altra organizzazione internazionale di sport disabili, l'International Paralympics Committee, ha inteso affiliarsi ad altra organizzazione internazionale che si interessa di sport per disabili mentali (INAS) in modalità agonistico-competitive;

che nel dicembre 1999 la FISD, avendo scelto di aderire all'INAS, decideva unilateralmente di non gestire più l'accredito di Special Olympics, che per 16 anni le era stato accordato;

che per questa decisione, a partire dal 1° gennaio 2001, Special Olympics Italia si costituiva in ONLUS ed otteneva l'accredito di Special Olympics International per continuare a portare avanti il proprio Programma;

che le due organizzazioni Special Olympics Italia ONLUS e Federazione Italiana Sport Disabili stipulavano una apposita convenzione al fine di cogestire l'Attività nazionale e separare l'attività internazionale;

che dal luglio 2003 la FISD è divenuta Comitato Paralimpico Italiano;

che il Comitato Paraolimpico Italiano, avente logo, finalità e *mission* analoghi al Comitato Paraolimpico Internazionale, di cui è la rappresentanza italiana, si differenzia definitivamente e inequivocabilmente da Special Olympics;

il Comitato Paraolimpico in tutto il mondo denota lo sport di *élite* agonistica per i disabili, assolutamente antitetica rispetto a Special Olympics Inc.;

che tale situazione è ben nota a livello internazionale, al punto che il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) ha riconosciuto entrambe le organizzazioni, International Paralympics Committee (IPC) e Special Olympics Inc., in modo distinto e separato, testimoniando la validità di entrambe le *mission*;

che dal 1° ottobre 2003, prendendo atto della diversità degli obiettivi delle due organizzazioni, seguendo le direttive di Special Olympics Inc., l'organo direttivo di Special Olympics Italia ONLUS ha deciso di operare in maniera assolutamente autonoma dalla FISD -Comitato Italiano Paraolimpico;

considerato:

che i disabili in Italia sono due milioni e ottocentomila e tra loro i disabili mentali sono circa un milione e mezzo;

che la disabilità mentale ha peculiarità e necessità assolutamente diverse dalla disabilità fisica e sensoriale;

che gli eventi Special Olympics sono da più di venti anni una tradizione consolidata nel nostro paese in numerose discipline sportive come sci, nuoto, atletica leggera, calcio, basket, ginnastica, bocce, equitazione, tennis, tennis tavolo e judo, per circa 6500 persone con ritardo mentale;

che dal 2000 Special Olympics Italia ha organizzato grandi eventi nazionali con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio, dei Ministri e di numerose Autorità Politiche ed Amministrative, a Fiuggi nel 2001 e nel 2003, a Caorle nel 2002, eventi internazionali a Roma nel 2002 e 2003. Ha partecipato con proprie e numerose delegazioni ai Giochi Mondiali di Sport Invernali ad Anchorage (Alaska-Usa) nel 2001, ai Giochi Europei in Olanda nel 2002, ai Giochi Mondiali di Dublino (Irlanda) nel giugno 2003;

che in tutte le attività locali, nazionali ed internazionali l'organizzazione coinvolge migliaia di volontari, soprattutto giovani studenti delle scuole medie superiori, organizzazioni di volontariato e lavoratori di aziende partner;

che, successivamente al distacco dalla FISD (1° ottobre 2003), Special Olympics Italia ha stipulato convenzioni con 5 tra i più rappresentativi Enti di promozione (U.S. Acli, Csen, Cns Libertas, Uisp, Csi) allo scopo di diffondere il proprio programma, raggiungere un maggior numero di famiglie, aumentare i contatti con le persone con disabilità mentale ed estendere per loro la possibilità di praticare lo sport;

valutato:

che a partire dall'anno 2000 la FISD, pur avendo fatto autonomamente la scelta di non gestire il Programma Special Olympics, e pur avendo in atto un rapporto di convenzione, ha iniziato una azione di logoramento e di delegittimazione del movimento Special Olympics in Italia;

che tale azione si è sviluppata con la presa di posizione unilaterale della FISD che non riconosceva l'autonomia gestionale di Special Olym-

pics Italia ONLUS e dava giudizi apodittici ed ingiustificati sul comportamento dei dirigenti di Special Olympics;

che tale azione si è perpetuata con l'uso della propria giustizia sportiva nel colpire i quadri prima periferici e poi centrali della organizzazione Special Olympics Italia, che da partner veniva vista come una pericolosa concorrente:

deferimento e squalifica del Direttore Regionale Special Olympics della Sardegna;

deferimento del Direttore Regionale Special Olympics della Calabria;

deferimento e squalifica per 5 anni del leader di Special Olympics Italia Prof. Alessandro Palazzotti;

che nel mese di giugno 2003 la FISD non aveva ancora erogato a Special Olympics Italia il contributo previsto dal suddetto accordo di convenzione, mentre Special Olympics Italia aveva ottemperato all'organizzazione dei Giochi Regionali e Nazionali, a proprie spese, procurando ulteriori risorse alla stessa Federazione con le iscrizioni e tasse gare per circa 50.000 euro;

che all'epoca Special Olympics Italia aveva urgente bisogno di 40.000 euro per il saldo del costo delle spese di viaggio della delegazione italiana ai Giochi di Dublino in partenza pochi giorni dopo;

che alla pacata e motivata richiesta di incontro con i rappresentanti delle Istituzioni competenti (Federazione, CONI, Ministero) la FISD ha risposto con l'avvio di provvedimenti disciplinari nei confronti del Presidente e Direttore Nazionale di Special Olympics Italia;

che tali provvedimenti si sono conclusi di recente con una inqualificabile, immotivata assurda e incomprensibile condanna a cinque anni di squalifica al Prof. Alessandro Palazzotti da parte della commissione di giustizia sportiva della FISD, Federazione di cui non faceva più parte;

che tale esito rappresenta uno scandaloso modo di interpretare la giustizia sportiva ed usarla a scopi politici a danno di persone impegnate a sostenere il difficile percorso delle attività sportive a favore delle persone disabili, ed in particolare delle persone con disabilità mentale che rappresentano i discriminati tra i discriminati;

che tale atto ha degnamente concluso la campagna denigratoria nei confronti di Special Olympics Italia e dei suoi dirigenti, avviata e portata avanti con costanza dalla Federazione Italiana Sport Disabili;

che la Federazione Italiana Sport Disabili (FISD), anche e ancor di più sotto la sigla di Comitato Italiano Paraolimpico, ha una visione del tutto monopolistica dell'attività motoria e sportiva per disabili e in base a tale assunto sostiene erroneamente che nessun altro Ente (oltre la FISD stessa) possa organizzare attività e manifestazioni sportive per le persone con disabilità;

osservato:

che tale comportamento non può ritenersi consono né agli scopi statutari né agli obiettivi di una federazione sportiva;

che il Comitato Paraolimpico in tutto il mondo è impegnato in altro tipo di attività esclusivamente rivolta allo sport agonistico;

che comunque va rispettato un modo diverso di vedere l'utilità dello sport, il modo di interpretarlo e di organizzarlo, tanto più se ciò è convalidato da più di 30 anni di esperienze in tutto il mondo;

che l'azione portata avanti dalla FISD è gravemente lesiva dell'immagine di Special Olympics Inc., movimento internazionale operante da oltre venti anni in Italia;

che il perdurare di tale comportamento non potrà che suscitare inevitabili reazioni da parte di Special Olympics Inc., costretta a difendere il suo buon nome;

che innescare tale dinamica nei rapporti tra realtà che a diverso titolo e con differenti finalità operano a favore delle persone con disabilità non può che nuocere al progresso sociale verso la percezione della disabilità da parte della società;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia emanato disposizioni tali in base alle quali la Federazione Italiana Sport Disabili invia da mesi lettere e corrispondenze ufficiali in cui afferma di essere l'unica ed esclusiva realtà autorizzata a svolgere, promuovere, coordinare, gestire e controllare ogni iniziativa inerente all'attività sportiva per disabili, considerato che a tutt'oggi la normativa di legge che riconosce la FISD quale Comitato Paraolimpico Italiano non è attuata, non essendo ancora stato emanato il decreto non regolamentare attuativo previsto dalla predetta legge all'interno del quale saranno esposti i ruoli e le competenze del Comitato Paraolimpico Italiano;

se il Ministro per i beni e le attività culturali abbia assunto o intenda intraprendere azioni in merito all'attività di discredito attuata dalla FISD nei confronti di Special Olympics Italia ONLUS, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, regolarmente iscritta al Registro delle ONLUS presso la Agenzia delle Entrate di Roma e riconosciuta dal Dipartimento per il Volontariato Civile presso la Presidenza del Consiglio, considerato che nella normativa che riconosce la Federazione Italiana Sport Disabili quale Comitato Paraolimpico Italiano si afferma che tale riconoscimento si uniforma a quanto previsto dall'ordinamento del movimento olimpico e paralimpico internazionale; poiché a livello mondiale il Comitato Internazionale Olimpico riconosce pari dignità sia a Special Olympics Inc., sia al Comitato Internazionale Paraolimpico, lo stesso riconoscimento dovrebbe essere accordato a livello nazionale alle due Organizzazioni nel reciproco rispetto;

in base a quali principi e quali normative la Federazione Italiana Sport Disabili ritenga di poter gestire in esclusiva l'attività motoria e sportiva diretta alle persone con disabilità, escludendo altre realtà quali Enti di Promozione Sportiva, Università, lo stesso Special Olympics Italia, l'Anfas, l'Aias, le Istituzioni religiose ed altri, considerato che la normativa che riconosce alla FISD il ruolo di Comitato Paraolimpico, non sembra e, comunque, non può assegnare alcun tipo di esclusività a svolgere atti-

vità sportiva per disabili, non potendo infatti disconoscere l'attività motoria e sportiva per disabili promossa e realizzata da altre realtà associative;

quale ruolo il CONI intenda dare allo Special Olympics Italia, alla luce del comma *c-bis* dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004, considerato che tale articolo assegna al CONI l'impegno di individuare uno specifico ambito e ruolo a Special Olympics Italia, all'interno dello stesso Ente, in quanto l'attività svolta da Special Olympics Italia è rivolta non solo alle persone disabili, ma coinvolge nei programmi di sport unificato migliaia di atleti non disabili in qualità di partner volontari;

se tale ruolo terrà conto della diversità di obiettivi, metodi e strutture che Special Olympics Inc. e l'International Paralympics Committee hanno a livello internazionale e della incompatibilità ormai accertata e consolidata tra le due organizzazioni nel nostro Paese;

se il Governo non ritenga opportuno, dopo la richiesta di un intervento del Ministro per i beni e le attività culturali e del Sottosegretario con delega allo sport, delle autorità preposte alla vigilanza e alle politiche per lo sport per sollecitare il rispetto di un impegno previsto da statuti e convenzioni, avviare un procedimento disciplinare ed eventuali successive squalifiche;

se il Ministro in indirizzo abbia preso o intenda intraprendere iniziative per evitare che la giustizia sportiva diventi strumento di parte per eseguire sentenze politiche contro organizzazioni che vengono ritenute concorrenti;

se, con particolari iniziative, si intenda consentire a Special Olympics Italia ONLUS il prosieguo del suo programma, tenuto conto che, a seguito della disdetta della convenzione con la FISR, Special Olympics Italia è stata esclusa da ogni forma di contributo, che invece viene regolarmente garantito alla FISR, sia dal CONI, come contributo ordinario (diverse centinaia di migliaia di euro), che dal Governo (in misura di 500.000 euro annui), in quanto Comitato Paraolimpico Italiano.

(4-06415)

ULIVI, TATÒ, COZZOLINO, DEMASI, DANZI, SALZANO, CARRARA, BIANCONI, BOLDI, STANISCI, MASCIONI, CARELLA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la legge 210/92 e successive modificazioni ed integrazioni prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile provocate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni;

nel meccanismo delineato dalla legge 210/92 non viene tuttavia preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali e patrimoniali conseguenti alle lesioni alla salute provocate dalle vaccinazioni;

la misura dell'indennizzo non appare adeguata all'estrema gravità dei danni subiti dagli interessati, anche in relazione a quelli che derivano loro in ordine alla vita di relazione ed alla capacità lavorativa, sempre conseguenti alla vaccinazione;

negli anni successivi all'entrata in vigore della legge 210 il Ministero della salute ha riconosciuto l'esistenza di numerosi casi di danni alla salute che hanno colpito i bambini in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie;

i casi già indennizzati dal Ministero della salute sono attualmente circa un migliaio, e nel settembre 1996 il ministro Bindi in risposta ad una interrogazione parlamentare dichiarò che i casi di danni da vaccinazione accertati a quella data dal Ministero della salute erano stati 326;

il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è stato attuato con regolamento interministeriale del 3 novembre 2003 pubblicato il 2 dicembre 2003, il quale ha previsto il pagamento di somme ingenti, a carico del Ministero della salute, a titolo di risarcimento dei danni a favore degli emofilici contagiati dal virus dell'epatite C o dell'HIV a causa di trasfusioni di sangue o emoderivati infetti, in aggiunta a quanto dagli stessi già percepito a titolo di indennizzo *ex lege* 210/92;

negli ultimi 60 giorni sono pervenute al Ministero della salute almeno 150 richieste di risarcimento dei danni alla salute a causa di vaccinazioni, presentate dal coordinamento legale di tre associazioni nazionale di danneggiati da vaccinazioni, AMEV, Condav e Comilva coordinate dall'Avv. Marcello Stanca, presidente dell'AMEV, per un valore che supera complessivamente la cifra di 200 milioni di euro;

in tali richieste tutti i danneggiati aderenti alle tre associazioni citate lamentano una palese disparità di trattamento, incostituzionale, operata dal citato decreto-legge n. 89 del 2003, con il quale si è attribuito agli emofilici emotrasfusi, anche privi di una sentenza favorevole, un risarcimento dei danni che individualmente varia da 388.000 euro a 413.000 euro, così come disposto dal decreto dirigenziale n. 9266 del 17 novembre 2003 a firma del Direttore Generale del Ministero della salute, Dott. Filippo Palumbo;

in particolare la quasi totalità dei cittadini danneggiati da vaccinazione che abbiano subito gravi danni al sistema nervoso centrale o periferico a causa di un trattamento sanitario obbligatorio, per conseguenze seppur rare della vaccinazione, ma tuttavia conosciute ed accettate dall'ordinamento che ha imposto o consigliato le vaccinazioni, si vedono doppiamente limitati nei propri diritti, in primo luogo poiché non possono esercitare azioni risarcitorie contro le strutture sanitarie che hanno adempiuto un obbligo di legge, ed in secondo luogo poiché gli eventuali responsabili sono deceduti da tempo oppure non rintracciabili, visto che i danni da vac-

cinazione indennizzabili ai sensi della legge 210/92 possono risalire anche al 1959 (secondo quanto disposto dalla sentenza n. 27 /98 della Corte Costituzionale);

quindi i cittadini che hanno inoltrato le istanze risarcitorie hanno visto conferire dal Ministero della salute, a soggetti danneggiati da emotrasi, un emolumento economico che spetterebbe a maggior ragione anche ai propri figli, poiché danneggiati da un trattamento sanitario obbligatorio, ed ancor più perché colpiti da un danno alla salute (lesione al sistema nervoso gravemente invalidante) molto più grave di quello normalmente subito dagli emotrasi, e molto più precoce;

la legge 210/92 ha previsto l'erogazione di un indennizzo mensile soltanto a favore dei bambini direttamente contagiati e resi invalidi, mentre non ha previsto alcun indennizzo, neanche a titolo di danno morale oggettivamente subito, a favore dei genitori che si sono visti distruggere il figlio da un trattamento sanitario eseguito nell'adempimento di un dovere giuridico;

la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 956/2002, ha finalmente stabilito che anche i congiunti conviventi con il cittadino che ha subito gravi lesioni fisiche hanno diritto, *iure proprio*, ad un risarcimento del danno morale e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 233 del 2003, ha statuito che il risarcimento per il danno morale può e deve essere riconosciuto, anche nel caso in cui la lesione subita da un cittadino non derivi da un reato;

anche i genitori dei bambini danneggiati da vaccinazione potrebbero agire contro lo Stato per ottenere un giusto risarcimento dei danni subiti;

la legge 210/92 ha ridotto del 70% le somme riconosciute ai danneggiati da vaccinazione obbligatoria per gli anni trascorsi dalla data della lesione alla data di conferimento dell'assegno mensile vitalizio, negando anche gli interessi e la rivalutazione, mentre agli emotrasi a cui tali arretrati non spettano in base alla sentenza n. 423 del 2000 della Corte Costituzionale è stata attribuita con un atto legislativo e regolamentare una somma che supera di dieci volte il valore dell'indennizzo riconosciuto ai danneggiati da vaccinazione, e basti riflettere sul caso del signor Salvatore Mariella di San Vito dei Normanni (Brindisi), recentemente citato dal quotidiano «la Repubblica» – edizione di Firenze e dalla «Gazzetta del Mezzogiorno», in tre edizioni consecutive, che si è visto riconoscere un indennizzo pari a 75.000 euro per il decesso del figlio provocato da vaccinazione obbligatoria, mentre al cittadino deceduto a causa di emotrasi di sangue infetto, viene attribuito, in base al decreto ministeriale citato, un indennizzo pari a 619.748,28 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga giusto che i bambini danneggiati da vaccinazione possano legittimamente essere trattati in maniera diversa rispetto ai cittadini danneggiati da emotrasi, anche in considerazione del fatto che i primi hanno subito il danno in base ad un trattamento

sanitario obbligatorio mentre i secondi lo hanno subito in base ad un trattamento sanitario facoltativo o necessitato;

se il Ministro non ritenga che lo Stato possa ritenersi maggiormente responsabile nei confronti dei danneggiati da emotrasfusione ed ignorare o limitare la propria responsabilità oggettiva nei confronti dei cittadini, per di più bambini, danneggiati da trattamenti scientificamente gravati da un rischio di effetti collaterali più o meno gravi e permanenti, imponendo o consigliando il trattamento sanitario;

se il Ministro non ritenga ingiusto che ai genitori dei bambini danneggiati dalle vaccinazioni non spetti alcun indennizzo, *iure proprio*, neanche a titolo di danno morale, a causa delle gravi ed irreversibili lesioni personali accidentalmente provocate ai loro figli dalle complicazioni collegate alle vaccinazioni;

se non si ritenga opportuno prevedere l'erogazione di un risarcimento dei danni patrimoniali, morali e biologici, a favore dei bambini danneggiati da vaccinazione obbligatoria (senza preclusioni temporali derivanti dall'epoca della vaccinazione), stante la permanenza e l'irreversibilità dei danni, in aggiunta all'indennizzo previsto dalla legge 210/92, così come è stato disposto per gli emotrasfusi;

se non si ritenga opportuno costituire una Commissione Paritetica con le Associazioni dei danneggiati da vaccinazioni, AMEV, CONDAV e COMILVA, per la valutazione delle richieste di risarcimento già pervenute al Ministero della salute, e l'individuazione di una serie di criteri uniformi di risarcimento, sia a favore dei cittadini danneggiati, sia a favore dei loro genitori (ai quali la legge n. 210 non riconosce nulla, se non nel caso di decesso del figlio o congiunto, direttamente danneggiato, così come è stato fatto con gli emotrasfusi ai quali sono stati pagati i risarcimenti di cui al decreto-legge n. 89/2003);

se infine il Ministro della salute non ritenga che il meccanismo della trattativa in sede politica sia meno dispendioso per la collettività, rispetto all'ipotesi alternativa di costringere gli interessati ad instaurare centinaia di azioni giudiziarie nei confronti del Ministero della salute.

(4-06416)

FILIPPELLI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la lista «Università Futura» è stata esclusa dalla competizione elettorale che si terrà il prossimo 24 e 25 marzo presso l'Università della Calabria di Cosenza;

la motivazione addotta per giustificare l'esclusione della lista è stata la presentazione della documentazione necessaria presso gli uffici elettorali preposti con un ritardo di due minuti rispetto al termine fissato dal decreto rettorale, ovverosia le ore 13 di sabato 13 marzo;

i rappresentanti della lista «Università Futura» alle ore 12,58 di sabato 13 marzo si trovavano nei locali annessi all'ufficio elettorale;

che la lista «Università Futura» ha già proposto ricorso al TAR, chiedendo di essere riammessa alla competizione elettorale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo reputi che la decisione presa dagli organi competenti sia corretta;

se il Ministro ritenga che un eventuale ritardo di due minuti possa pregiudicare la presenza alla tornata elettorale di una lista che rappresenta circa il 60% delle candidature, recando di conseguenza un impoverimento significativo del valore democratico di queste elezioni;

se si intenda provvedere – e con la sollecitudine che il caso richiede – a ritirare l'atto illegittimo ed iniquo e riammettere la lista «Università Futura» alla competizione elettorale.

(4-06417)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01490, del senatore Scalera, sulla sicurezza stradale.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 563^a seduta pubblica del 16 marzo 2004, alla pagina 52, dopo l'ultima riga, inserire le seguenti parole: «Il Senato è in numero legale.».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 566^a seduta pubblica del 17 marzo 2004, alle pagine 77 e 78, la ripresa della discussione è da intendersi riferita ai disegni di legge nn. 2791 e 2494 e non al disegno costituzionale n. 2544 e connessi come erroneamente risulta;

nello stesso Resoconto, a pagina 187, sotto il titolo: «Disegni di legge, annuncio di presentazione», all'ultimo capoverso sostituire le parole: «Bobbio Norberto» con le altre: «Bobbio Luigi».